

PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME



PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2024

Art. 39 - L.P. 4 agosto 2015 n. 15

NORME DI ATTUAZIONE

ADOZIONE PRELIMINARE
STATO FINALE

Adozione preliminare – Delibera Consiglio Comunale n. di data

Adozione Definitiva – Delibera Consiglio Comunale n. di data

Approvazione P.A.T – Delibera della Giunta provinciale n. di data

Ing. Marco **SONTACCHI**

equipeFiemme

studio tecnico associato

Piazza Scopoli, 9 - 38033 CAVALESE (TN)

Tel.- Fax 0462/342988

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

— ● —
dott. ing. **MARCO SONTACCHI**

ISCRIZIONE ALBO N° 1756

Sommario

TITOLO I GENERALITÀ.....	7
Capitolo I - Disposizioni generali	7
Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale	7
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.....	8
Art. 3 Efficacia delle norme e modalità generali di attuazione	9
Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia	10
Art. 4bis Vincolo di inedificabilità decennale	11
Art. 5 Metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni	11
Capitolo II- Disposizioni provinciali in materia di distanze	12
Art. 6 Disciplina delle distanze del P.R.G.	12
TITOLO II ATTUAZIONE DEL P.R.G.....	14
Art. 7 Attuazione del P.R.G.	14
Art. 8 Piani attuativi	14
Art. 9 Elenco dei Piani urbanistici di attuazione previsti nel P.R.G.....	15
Art. 10 Intervento edilizio diretto.	21
Art. 11 Opere di urbanizzazione.	21
Art. 12 Dotazione di parcheggi di pertinenza	21
Art. 13 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.	22
TITOLO III DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA	23
Art. 14 Definizioni	23
Art. 15 Disciplina delle nuove costruzioni residenziali	24
Art. 16 Disciplina degli edifici residenziali esistenti.	25
Art. 17 Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali	25
Art. 18 Disposizioni relative agli alloggi destinati alla residenza e vigilanza.	26
TITOLO IV – PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	29
Art. 19 Contenuti	29
Art. 20 Tipologie commerciali e definizioni.....	29
Art. 21 Localizzazione delle strutture commerciali	30
Art. 21.1 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario.....	31
Art. 21.2 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli.....	32
Art. 21.3 Attività commerciali all'ingrosso.....	32
Art. 21.4 Standard di parcheggio per le attività commerciali	32

Art. 22 Altre disposizioni	33
Art. 22.1 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.....	33
Art. 22.2 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima	34
Art. 22.3 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.	34
Art. 22.4 Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti	34
Art. 22.5 Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi	34
Art. 22.6 Valutazione di impatto ambientale.....	35
TITOLO V DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE.....	36
Capitolo I - Definizioni e prescrizioni generali.	36
Art. 23 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona.	36
Art. 24 Prescrizioni generali di zona e tutela paesaggistica ed ambientale.	38
Capitolo II - Disposizione edilizie per le Zone A – Aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale.....	39
Art. 25 Generalità.	39
Art. 26 Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”	41
Art. 27 Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente	42
Art. 28 Manutenzione ordinaria - M1	43
Art. 29 Manutenzione Straordinaria - M2.....	44
Art. 30 Restauro - R1	44
Art. 31 Risanamento Conservativo - R2	46
Art. 32 Ristrutturazione Edilizia – R3.....	47
Art. 33 Demolizione - R6.....	48
Art. 34.1 Spazi per la viabilità in centro storico	49
Art. 34.2 Spazio privato degli edifici del centro storico.....	49
Art. 34.3 Spazio privato degli edifici storici isolati.....	51
Art. 35 Costruzioni accessorie	52
Capitolo III - Aree ad uso prevalentemente residenziale	56
Art. 36 Generalità	56
Art. 37 Zona B0 Aree residenziali sature	56
Art. 38 Omissis.....	57
Art. 39 Zona B2 Aree residenziali di completamento intensive.....	58
Art. 40 Zona B3 Aree residenziali di completamento estensive.....	59
Art. 41 Area residenziale C1 di nuova espansione e di riqualificazione urbanistica.....	60

Art. 42 Verde privato	61
Art. 43 Parcheggio privato	61
Art. 44 Ricovero attrezzi e legnaie nelle Zone B	62
Capitolo IV - Aree destinate prevalentemente ad attività economica	63
Art. 45 Generalità	63
Art. 46 Aree per attività produttive di interesse provinciale D1	63
Art. 47 Aree produttive di interesse locale a carattere multifunzionale D2	64
Art. 48 Aree PF per la lavorazione dei prodotti forestali D3	64
Art. 49 Aree per le attività di stoccaggio dei materiali edili D4.....	65
Art. 49bis Aree produttive di interesse locale D5	65
Art. 50 Zone G Aree per attrezzature turistiche alberghiere	66
Art. 51 Aree Sciabili di interesse locale, pista di sci alpino e tracciato della Marcialonga	67
Capitolo V - Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali	69
Art. 52 Generalità	69
Art. 53 E1 Aree agricole di pregio del PUP.....	70
Art. 54 E2 Aree agricole del PUP	71
Art. 55 E3 Area agricola pregiata di rilevanza locale.....	72
Art. 56 E4 Aree a pascolo.....	73
Art. 57 E5 Aree a bosco	73
Art. 58 E6 Aree ad elevata naturalità	74
Capitolo VI - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale.....	75
Art. 59 Generalità	75
Art. 60 Aree per attrezzature civili ed amministrative F1	75
Art. 61 Zone a verde pubblico- parco pubblico F2	76
Art. 62 Zone a verde attrezzato – Verde di protezione.....	77
Art. 63 Parcheggi pubblici F4	77
Art. 64 Aree Cimiteriali F5	78
Capitolo VII - Zone per infrastrutture e servizi	79
Art. 65 Generalità	79
Art. 66 Zone destinate alla viabilità.....	79
Art. 66.1 Percorsi pedonali e percorsi ciclabili	81
Art. 67 Aree per Impianti tecnologici	82
Art. 68 Aree a servizio della mobilità	83
Art. 68bis Area Aeroportuale	84

Art. 69 Sorgenti Elettromagnetiche a radiofrequenza.....	84
TITOLO VI AREA DI TUTELA DI RISPETTO E PROTEZIONE.	85
Art 70 Invarianti del Piano Urbanistico Provinciale.....	85
Art. 70bis Aree di rispetto del centro storico	85
Art. 71 Aree di tutela ambientale	85
Art. 72 Ambiti di tutela paesaggistica del P.R.G.	86
Art. 73 Aree di protezione fluviale – Ambito fluviale di interesse ecologico del PGUAP	86
Art. 74 Zone della Rete Natura 2000 ZSC e ZPS	87
Art. 75 Riserva Naturale Provinciale	88
Art. 75 Bis Elementi geologici e geomorfologici	88
Art. 76 Riserve Naturali locali	88
Art. 77 Aree a Tutela Archeologica.....	89
Art. 78 Fasce di rispetto	90
Art. 79 Fasce di rispetto cimiteriali.....	91
Art. 80 Fasce di rispetto stradali	91
Art. 80 Bis Siti inquinati bonificati.....	92
Art. 81 Aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti selezionate	92
Art. 82 Aree di rispetto degli Elettrodotti	93
Art. 82 Bis Tutela dall'inquinamento acustico	93
Art. 83 Fasce di protezione dei corsi d'acqua	94
Art. 84 Difesa delle aree agro-silvo-pastorali e improduttive	95
TITOLO VII NORME GENERALI E SPECIALI.....	97
Art. 85 Decoro dell'ambiente urbano	97
Art. 86 Cautele per l'esecuzione delle infrastrutture	97
Art. 87 Raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi	98
TITOLO VIII ELEMENTI COSTRUTTIVI E MATERIALI AMMESSI NELLE OPERAZIONI EDILIZIE NEI CENTRI STORICI ED EDIFICI ISOLATI.....	99
Art. 88 Analisi delle componenti storiche del territorio ed analisi tipologica degli edifici di antica origine	99
Art. 89 Abaco degli elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati nelle operazioni edilizie effettuate nelle aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale (centri storici ed edifici isolati)	103
TITOLO IX CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLA TUTELA AMBIENTALE.....	110
Art. 90 Disposizioni generali	110
90.1 - Macrounità denominata "Paesaggio Urbano"	110
90.1.1 - Unità ambientale individuata come "Fondovalle urbanizzato"	113

90.1.2	- Unità ambientale individuata come "versante urbanizzato"	114
90.2	- Macrounità denominata "Paesaggio Naturale Antropizzato"	115
90.3	- Macrounità denominata "Paesaggio Naturale"	119
90.4	- Macrounità denominata "Paesaggio Naturale Integrale"	120
90.5	- Macrounità denominata "Paesaggio degli Ambiti Fluviali e Lacuali"	121
90.6	- Ambiti di particolare rilevanza ambientale-paesaggistica: elementi detrattori presenti nelle macrounità paesaggistiche	122
90.7	- Ambiti di particolare rilevanza ambientale-paesaggistica: elementi di pregio esistenti nelle macrounità paesaggistiche	125
	Aree di protezione dei biotopi:	125
TITOLO X NORME FINALI E TRANSITORIE		129
	Art. 91 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico.	129
	Art. 92 Utilizzo degli edifici esistenti.....	129
	Art. 93 Disposizioni in materia di caratteristiche acustiche degli edifici	129
	Art. 94 Deroga.....	130
ALLEGATI.....		131
	Tabella 1	131
	Tabella 2/A.....	132
	Tabella 2/B.....	132
	Tabella 3	133

TITOLO I GENERALITÀ

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è lo strumento di pianificazione urbanistica del Comune di Ziano di Fiemme. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi e dei piani di lottizzazione e per l'esecuzione degli interventi sul territorio.
2. Il P.R.G. è stato elaborato secondo le disposizioni della Piano Urbanistico Provinciale e dell'art. 24 della L.P 4 agosto 2015, n. 15. I contenuti del P.R.G. sono i seguenti:
 - a. l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;
 - b. la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;
 - c. la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;
 - d. la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute nella L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e nel Titolo III del presenti norme di attuazione;
 - e. la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 77 della L.P 4 agosto 2015, n. 15;
 - f. la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dal Titolo V della L.P. 4 agosto 2015, n.15;
 - g. la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;
 - h. la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;
 - i. l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;
 - j. l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;

- k. ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente.

Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi il presente Piano Regolatore Generale i seguenti elaborati di Progetto:

- 1 La Relazione generale ed i relativi allegati;
- 2 Le Norme tecniche di attuazione
- 3 La struttura cartografica composta da:

3.1 Sistema insediativo infrastrutturale (S.I.)

Tav S.I.1	Val Bonetta	1:5000
Tav S.I.2	Ziano	1:5000
Tav S.I.3	Bambesta Canzenagol	1:5000
Tav S.I.4	Castelir	1:5000
Tav S.I.5	Laghetti	1:5000
Tav S.I.2.1	Ziano	1:2000
Tav S.I.2.2	Ziano	1:2000

3.2 Sistema ambientale S.A.

Tav S.A.1	Val Bonetta	1:5000
Tav S.A.2	Ziano	1:5000
Tav S.A.3	Bambesta Canzenagol	1:5000 Tav
S.A.4	Castelir	1:5000
Tav S.A.5	Laghetti	1:5000

4. Tutela Ambientale (limitatamente alle “Macrounità di paesaggio” e agli “Ambiti di particolare rilevanza paesaggistica ambientale” finalizzati all'applicazione di quanto previsto al Titolo IX Criteri per l'esercizio della tutela ambientale:

Tav 3.1 TA
Tav 4.1 TA

5. Insediamenti storici:

Tav 5.1 IS - Categorie di Intervento - Centri storici di Ziano, Zanolin,
Roda, Bosin, Zanon scala 1:1.000;

6. Schede di indagine degli edifici storici e degli edifici storici isolati.

Art. 3 Efficacia delle norme e modalità generali di attuazione

1. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti Norme di Attuazione hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti. L'attuazione del P.R.G. ha luogo osservando le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione. Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.
2. Nel caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la scala più dettagliata.
3. Per gli edifici storici isolati, identificati con apposito simbolo in cartografia, si deve fare riferimento alla tavola Tav 5.1 IS - Centri storici di Ziano, Zanolin, Roda, Bosin, Zanon scala 1:1000.
4. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi ai sensi di quanto previsto dal Titolo II capo III della L.P. 4 agosto 2015, n.15 e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
5. La formazione dei piani attuativi è disciplinata dagli articoli 49 e 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 fino all'approvazione dei piani attuativi, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume, compreso il cambio di uso, quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento, nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici. Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime. E' ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'articolo 111 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, in caso di demolizione, l'eventuale successivo, n. 15 utilizzo del volume o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. È inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie.
7. Nel caso in cui l'autorità sindacale rilevi l'assenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, potrà subordinare l'intervento richiesto a preventivo piano di lottizzazione anche in assenza delle previsioni di piano di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per temi a seconda che si tratti di regolamentare:
 - le modalità di intervento sugli insediamenti storici;
 - la destinazione d'uso del suolo;
 - i criteri per l'esercizio della tutela ambientale.
2. Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale, ad eccezione delle zone soggette a tutela ambientale per le quali valgono le indicazioni del Piano Urbanistico Provinciale, deve essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni paesaggistiche contenute nelle presenti Norme di Attuazione e ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
3. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivante ed è soggetta al rilascio di permesso di costruire, da parte del Sindaco, o alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi rispettivamente dell'art. 80, 85 e 78bis della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
4. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.
5. La costruzione di volumi interrati destinati a garage (nei limiti degli standard di parcheggio degli edifici di cui sono pertinenza) di impianti tecnologici (ascensori, serbatoi del gas, scale di sicurezza, ecc.), di parcheggi in superficie, di pergolati non coperti e di piscine scoperte, come pertinenze di edifici esistenti, è sempre ammessa, salvo diversa e specifica prescrizione delle norme di zona.
6. Nelle singole destinazioni di zona (uso dei suoli) prevalgono le prescrizioni dettate negli articoli relativi alle zone di rispetto e protezione.
7. Per destinazione d'uso in atto e per manufatti esistenti si intende quella che risulta dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla L. 06.08.1967, n. 765.
8. Le aree contrassegnate dalla perimetrazione e da apposito cartiglio, riportati nella cartografia del sistema insediativo e produttivo, sono soggette a piani subordinati al P.R.G. I relativi cartigli individuano la natura dei piani attuativi, dei programmi integrati di intervento;
9. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti dalle norme di zona vigenti. Nelle aree residenziali sature – B0 - il vincolo è esteso all'area sulla quale è stato determinato il volume complessivo dell'edificio anche a seguito di interventi successivi.

10. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori per la realizzazione di nuovi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella vincolata dalla volumetria che su tale lotto insiste.

Art. 4bis Vincolo di inedificabilità decennale

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, individua in cartografia le aree destinate all'insediamento che a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica. Per un periodo minimo di dieci anni il Comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie.

Art. 5 Metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di attuazione per la definizione degli elementi geometrici delle costruzioni ed il relativo metodo di misurazione il P.R.G del Comune di Ziano rimanda all'art. 3 del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
2. Il P.R.G disciplina le costruzioni accessorie.

Capitolo II- Disposizioni provinciali in materia di distanze

Art. 6 Disciplina delle distanze del P.R.G.

1. Il P.R.G. del Comune di Ziano, secondo quanto previsto dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G., la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 e 1858 di data 26 agosto 2011 in riferimento:
 - a. alle distanze minime tra edifici;
 - b. alle distanze minime degli edifici dai confini;
 - c. alle distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici.
2. Alle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 corrispondono le seguenti destinazioni d'uso urbanistiche previste dalle Norme di attuazione del Piano regolatore generale:

D.M- 1444/68	Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
P.R.G.	Zona A – Area di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale – Titolo V - Capitolo II
D.M- 1444/68	zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
P.R.G.	Zona B – Aree ad uso prevalentemente residenziale B0, B2, B3, - – Titolo V - Capitolo III Zona G – Aree per attrezzature turistiche – Capitolo III – Art. 50
D.M- 1444/68	zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); Titolo V - Capitolo III – Art. 41
P.R.G.	Zona C – Aree ad uso prevalentemente residenziale di tipo C1 – Aree di espansione e di riqualificazione urbanistica Titolo V - Capitolo III – Art. 41;

- D.M- 1444/68 zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali;
- P.R.G. Aree D per le attività produttive di interesse provinciale e locale D1, D2, D3 e D4 Titolo V - Capitolo VI
- D.M- 1444/68 zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- P.R.G. Aree per l'agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura Titolo V - Capitolo V
- D.M- 1444/68 zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
- P.R.G. Aree per servizi pubblici e di interesse collettivo Titolo V - Capitolo VII
3. In materia di distanze dalle strade si osservano le disposizioni di cui all'art. 61 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
4. Le costruzioni in sottosuolo dovranno mantenere la distanza minima di ml. 1 dai confini di proprietà (salvo diverso accordo tra le parti) e di ml. 3 dagli edifici esistenti.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 7 Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione (P.d.A.) e gli interventi diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dalle presenti norme di attuazione.

Art. 8 Piani attuativi

1. Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le prescrizioni delle norme di cui al Titolo II Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, le disposizioni del Titolo II Capo I del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e delle norme di attuazione del P.R.G.
2. I contenuti e la finalità degli strumenti urbanistici attuativi sono definiti dall'articolo 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. I Piani Attuativi previsti dal P.R.G. sono i seguenti:
 - a. Piano attuativo di iniziativa pubblica PA e PAG;
 - b. Piano attuativo di iniziativa privata PL e PS approvati
3. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a permesso di costruire. I piani attuativi di iniziativa pubblica, devono essere adottati entro 5 anni dall'approvazione della Variante n.6 del P.R.G.
4. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma precedente, sono consentiti gli interventi previsti dal comma 6 dell'art. 3 delle presenti norme di attuazione.
5. Si precisa che, oltre a quando sia già previsto dal P.R.G., si ha "lottizzazione" ogniqualvolta si abbia di mira l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
6. Ai sensi dell'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 si ha altresì "lottizzazione" nei seguenti casi:
 - a. per l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità immobiliari, anche in un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, quando è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;

- b. per la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, calcolati con riferimento alla superficie fondiaria, predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, quando l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria
- 7. Le descrizioni esplicative allegate agli strumenti subordinati al P.R.G. forniscono delle indicazioni che non risultano vincolanti, potendo essere precisate solo attraverso motivate e qualificate scelte tecniche.
- 8. I piani attuativi, i programmi integrati di intervento, i progetti di settore ed i progetti territoriali di settore sono individuati in cartografia tramite un'apposita numerazione ed un cartiglio specifico.

Art. 9 Elenco dei Piani urbanistici di attuazione previsti nel P.R.G

9.1 Piano attuativo di iniziativa privata per il recupero a residenza dell'area ex colonia (PL1)

Il piano attuativo di iniziativa privata così come definito dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 interessa l'area della ex Colonia situata tra Via Verdi e Via Molin. L'ambito del piano è compreso tra due strade pubbliche ed è occupato da un edificio avente una volumetria di circa 10.300 mc originariamente destinato a colonia estiva. Il piano attuativo ha come obiettivo la riqualificazione urbanistica di un ambito a cavallo tra il centro storico ed un'area di espansione recente. La progettazione urbanistica deve riproporre l'articolazione degli spazi collettivi fino agli spazi privati in analogia al tessuto storico esistente. Una parte dei locali a piano terra dovrà avere una destinazione d'uso non residenziale (commerciale, direzionale, esercizi pubblici, servizi, ecc.). L'articolazione degli spazi collettivi deve assicurare la connessione tra la via Verdi e la via Molini, non limitandosi al solo percorso diretto, ma attraverso la conformazione architettonica degli spazi collettivi riprodurre la ricchezza urbana del centro storico.

Il piano attuativo, finalizzato alla riconversione residenziale dell'attuale area alberghiera, dovrà prevedere:

- la categoria di intervento demolizione con ricostruzione;
- la cessione gratuita al Comune di Ziano di una superficie fondiaria di mq 1.360;
- la realizzazione complessiva di mq 3.200 di SUN di cui mq 800 da insediarsi sull'area da cedere al Comune di Ziano;
- il numero di piani deve necessariamente essere pari a 4 al fine di prevedere in progetto un utilizzo il più possibile collettivo delle superficie libere al piano terra per una quota non inferiore al 50% della superficie non coperta, limitando la realizzazione di anditi privati recintati;

Nel piano è ammessa la realizzazione di posti macchina in superficie o interrati eccedenti lo standard minimo di parcheggio prescritto dalle presenti norme, che potranno essere oggetto di convenzione per la cessione a soggetti possessori di residenze ricadenti nel centro storico sprovviste di parcheggi pertinenziali di proprietà.

La quota di SUN riservata al Comune di Ziano sarà destinata alla realizzazione della “prima casa”, salva la possibilità di ricavare dei locali al piano terra da destinare ad attività commerciali, terziarie e a servizi pubblici. La quota a disposizione dei proprietari dell’area potrà essere destinata alla realizzazione di alloggi per il tempo libero e le vacanze per una SUN massima complessiva di mq 1.500 per il riconoscimento del volume preesistente sul lotto e soggetto a cambio di destinazione d’uso. Tale quantità di alloggi per vacanze non rientra nella contabilizzazione del contingente del 20% assegnato al Comune in quanto derivante dal cambio di destinazione d’uso di volumetrie esistenti. Gli alloggi restanti saranno destinati a residenza ordinaria.

Il numero delle unità abitative da destinare al tempo libero e alle vacanze verrà stabilito in convenzione.

Ad eccezione della SUN e del numero di piani assegnato al piano attuativo per tutti gli altri parametri urbanistici si farà riferimento a quanto previsto per le aree di completamento intensivo.

Il piano dovrà prevedere la riqualificazione dei due fronti strada di Via Verdi e Via Molin prevedendo le eventuali cessioni gratuite delle aree necessarie per l’eventuale allargamento della strada e per la realizzazione dei marciapiedi.

9.2 Piano attuativo a fini generali per l’insediamento di impianti di stoccaggio e trattamento di materiali inerti in località Partel di Ziano (PAG 5)

Interessa l’area ubicata nella parte est del territorio comunale di Ziano in località denominata Partel, in posizione adiacente al corso del Torrente Avisio ed in prossimità dello svincolo est della galleria Valleaverta della “Strada di Fondovalle”.

La zona risulta delimitata nella planimetria del P.R.G. da specifica simbologia e cartiglio.

Il piano attuativo nella forma del “Piano a fini generali per l’insediamento di impianti di stoccaggio e trattamento di materiali inerti” è finalizzato alla definizione di un organico sviluppo urbanistico dell’area sopraccitata e ad un suo inserimento paesaggistico-ambientale consono al valore territoriale dell’area (limitrofa al corso del Torrente Avisio), con particolare attenzione in merito alla necessità della realizzazione di idonee elementi di mitigazione dell’impatto ambientale della struttura da insediare (barriere vegetali ad andamento irregolare - piantumazione e/o terre armate - con funzione di schermo visivo, nonché anti-rumore e di abbattimento delle polveri).

Il piano attuativo dovrà prevedere la creazione verso il torrente Avisio di una fascia a verde ad uso pubblico avente larghezza minima di 10,00 m entro la quale si realizzerà la viabilità ciclabile ed il relativo arredo.

All’interno del perimetro dell’area interessata dal piano attuativo gli interventi dovranno riferirsi a quanto disposto dalle Norme di Attuazione con riferimento all’articolo 67.5 “Aree per impianti tecnologici”.

All’interno di tale area sarà previsto la realizzazione di strutture per la lavorazione, per il deposito temporaneo di inerti e per la preparazione dei calcestruzzi. Si potrà prevedere inoltre una apposita zona per il lavaggio delle autobetoniere e strutture di deposito seminterrate completamente mascherate attraverso la predisposizione in superficie e lateralmente di uno strato di terreno vegetale avente spessore minimo di 40 cm., opportunamente inerbito e piantumato (barriere vegetali).

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'approvazione del piano a fini generali e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità di accesso, di collegamento alla via pubblica e di realizzazione in fregio al corso del Torrente Avisio come previsto.

9.3 Piano attuativo a fini speciali per gli insediamenti produttivi in località Ischia di Ziano (FS2).

Interessa l'area ubicata nella parte ovest del territorio comunale di Ziano in località denominata Ischia, in posizione adiacente con l'esistente area produttiva del settore secondario di interesse provinciale. La zona risulta delimitata nella planimetria del P.R.G. da specifica simbologia e cartiglio.

Il piano attuativo nella forma del "Piano a fini speciali per gli insediamenti produttivi" è finalizzato alla definizione di un organico sviluppo urbanistico dell'area sopracitata e ad un suo inserimento paesaggistico-ambientale consono al valore territoriale dell'area, nonché della realizzazione di idonee infrastrutture con particolare riferimento alla viabilità di accesso e di collegamento alla via pubblica principale.

All'interno del perimetro dell'area interessata dal piano attuativo sono ammessi gli insediamenti produttivi, depositi e le attività commerciali connesse con la produzione.

Si esclude totalmente la possibilità dell'insediamento di attività commerciali non connesse alla produzione.

Inoltre all'interno del perimetro dell'area interessata dal piano attuativo gli interventi dovranno riferirsi alla seguente normativa:

- superficie fondiaria: non può essere inferiore a 1.000 mq;
- superficie coperta: non può superare il 50% della superficie fondiaria;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8.00 m., ma possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche;
- distanza dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Aree di protezione delle strade";
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5,00 m;
- distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10,00 m;
- volume da destinare ad abitazione ad uso dell'imprenditore, del socio amministratore di società personali, dell'amministratore di società di capitali o dell'addetto alla custodia con regolare contratto di lavoro subordinato: non può essere superiore a 400 mc per azienda insediata, detto volume non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del volume destinato all'attività produttiva della singola azienda.

All'interno di tale area potrà essere previsto la realizzazione di una specifica zona ad uso pubblico, denominata "zona ecologica", appositamente predisposta per il deposito temporaneo di oggetti ingombranti, rifiuti riciclabili e similari.

Il rilascio della del permesso di costruire è subordinato all'approvazione del piano a fini speciali e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità di accesso e di collegamento alla via pubblica.

9.4 Piano attuativo a fini speciali da destinare all'edilizia economico-popolare ad uso delle cooperative in località "al Molin" in Ziano di Fiemme (PS3).

Interessa l'area ubicata in località "al Molin" in cui è già stato approvato apposito Piano Guida con delibera del Consiglio Comunale n°2 dd. 20.02.1997 e provvedimenti conseguenti.

9.7 Piano di lottizzazione PL2

Il piano interessa un'area privata attualmente non idonea all'edificazione in quanto non servita da una viabilità adeguata. L'accesso ai nuovi edifici dovrà avvenire dalla viabilità interna ai piani FS4 ed FS4B (p.f. 5261). Il piano attuativo è finalizzato alla realizzazione di unità abitative destinate alla "prima casa" per una SUN di 400 mq. ed una altezza massima h 8,50 m. Il piano di lottizzazione dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune di Ziano della superficie delle pp.ff. 2354 e 2355 che insistono sul sedime del piano attuativo PS4B.

Il piano dovrà essere attivato entro 5 anni dall'approvazione della VI° Variante.

9.9 Piano attuativo a fini generali in località "Roda" (PAG 6).

Il piano interessa alcune aree ubicate in località "Roda" tra cui un'area alberghiera, un'area a destinazione residenziale e il relativo tessuto urbanistico dove emerge l'attuale piazzetta della frazione e la viabilità storica. Scopo del piano è consentire la rivitalizzazione del nucleo storico di Roda, marginale rispetto al centro del paese, con la riqualificazione dello spazio urbano della piazzetta, delle facciate degli edifici su di essa prospettanti, degli elementi di arredo urbano tradizionali quali fontane, panchine, verde ecc. Tale rivitalizzazione comprende anche la riqualificazione dell'edificio residenziale prospiciente il ponte sull'Avisio che segna l'accesso alla frazione e determina la conformazione della viabilità esistente. Il piano, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta turistica di Ziano, prevede l'ampliamento dell'area alberghiera di Località "Roda" (in modo da permettere l'ampliamento e la riqualificazione dell'albergo "Nele"). L'insieme degli interventi previsti è finalizzato alla definizione di un nuovo ruolo urbano della piazzetta di Roda con l'obiettivo di ripristinare la funzione "policentrica" che le singole frazioni dell'abitato storicamente rivestivano.

Il piano di attuativo, di iniziativa privata, prevede:

- l'ampliamento della struttura alberghiera esistente anche attraverso la realizzazione di un nuovo edificio (eventualmente utilizzabile anche come RTA) secondo le specifiche disposizioni previste all'art 13 delle presenti norme relative alle aree per attrezzature turistiche, ma con una SUN massima complessiva di 4.200 mq;
- la riqualificazione dell'area residenziale anche attraverso la demolizione e la successiva ricostruzione dell'edificio esistente secondo le norme previste per

l'area di completamento estensivo ad eccezione del lotto minimo. È ammessa la realizzazione di due unità abitative destinate al tempo libero e le vacanze (secondo la definizione di cui all'art. 14 delle presenti norme di attuazione) di cui una dovrà essere contabilizzata nel contingente a disposizione del Comune;

- riqualificazione degli spazi pubblici quali la strada di accesso e la piazzetta dell'abitato di Roda.

Il piano dovrà comprendere una convenzione in cui siano precisate le modalità realizzative degli interventi sulle aree pubbliche a carico dei proponenti.

Il piano attuativo a fini generali è stato approvato dal Consiglio Comunale ed è in fase di attuazione. In planimetria è indicato l'ambito di completamento.

9.10 Piano attuativo di iniziativa pubblica per la riqualificazione urbanistico-ambientale dei centri storici (PAG 1-2-3-4-7)

Interessa una serie di aree ubicate all'interno dei nuclei di antica origine di Zanolin, Bosin, Roda e Zanon individuate per favorire un sistema di "luoghi centrali" costituito, oltre a quello esistente e consolidato del centro storico di Ziano, dalla formazione di spazi ad uso pubblico destinati alla vita di relazione (spazio-piazza, verde pubblico, parcheggi, ecc.). La zona risulta delimitata nella planimetria del P.R.G. da specifica simbologia e cartiglio.

Per l'insieme delle aree perimetrate nella planimetria del P.R.G. è necessaria la predisposizione di un progetto globale di settore di iniziativa pubblica finalizzato all'ottenimento di una razionale ed unitaria sistemazione urbanistica delle zone e ad un inserimento paesaggistico idoneo all'altissimo valore urbano delle stesse. Il PAG 7 potrà anche essere di iniziativa privata.

L'opera, oltre ad assumere un ruolo estremamente importante nella definizione dell'assetto urbanistico, diventerà anche un elemento emergente nell'immagine urbana dei singoli nuclei di antica origine del Comune di Ziano. La progettazione dovrà pertanto presentare un elevato standard qualitativo.

All'interno del perimetro dell'area interessata dal piano attuativo gli interventi dovranno riferirsi a quanto disposto dalle Norme di Attuazione con riferimento all'articolo 60 Aree per attrezzature civili ed amministrative F1.

Il progetto di settore di iniziativa pubblica che dovrà essere esteso a tutte le aree individuate sarà corredato dai seguenti elaborati:

- rilievo dello stato di fatto dell'area e di porzione del contesto limitrofo;
- la planivolumetrica degli interventi previsti;
- la relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica, contenente i criteri progettuali e le analisi relative all'intervento;
- lo schema di rilevazione delle singole particelle catastali e loro proprietà rientranti nell'area oggetto di progetto di settore sia per intero che parzialmente, con la specificazione, per queste ultime delle superfici entro e fuori confine;
- un preventivo sommario di spesa dell'intervento;
- eventuale piano di esproprio.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva delibera di approvazione del progetto di settore da parte della Giunta comunale sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale e dei competenti Servizi comunali, i cui contenuti dovranno essere conformi a quanto indicato precedentemente.

Il PAG 7 dovrà prevedere un intervento anche diviso attraverso un piano guida finalizzato alla salvaguardia di un importante ambito del centro storico di Ziano che risulta libero da costruzioni in quanto tradizionalmente destinato ad orti di pertinenza degli edifici limitrofi. Gli orti coltivati devono di norma essere conservati in quanto testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. La frantumazione della proprietà fondiaria caratterizza attualmente tale ambito e la somma dei singoli piccoli interventi condotti con modalità diverse ne sta compromettendo l'unitarietà. Nell'ambito del PAG 7 è ammessa anche la realizzazione di una eventuale autorimessa interrata; in questo caso è ammessa anche la conseguente sistemazione esterna con l'eventuale modifica delle quote del piano di spiccato. La progettazione dell'intero comparto dovrà, inoltre, prevedere le modalità di salvaguardia degli spazi coltivati prospicienti la viabilità principale al fine di valorizzare il ruolo paesaggistico degli orti in centro storico, la definizione delle modalità di accesso e la disposizione delle eventuali aree di sosta. Le modalità di intervento sono quelle definite dall'art. 34.2 delle NTA per la categoria di intervento ristrutturazione degli spazi di pertinenza.

9.12 Piano a fini speciali per l'edilizia abitativa (FS6).

Il piano attuativo, la cui formazione avverrà secondo quanto previsto dal Capo IX della L.P. 04.03.2008 n. 1, è finalizzato alla realizzazione di edifici da destinare alla "prima casa" dei richiedenti.

Nel piano dovrà essere prevista la realizzazione di una SUN massima di 1.500 mq. Per i parametri urbanistici, ad eccezione della SUN e del lotto minimo, si farà riferimento a quanto previsto per le aree di completamento estensivo.

Il piano attuativo dovrà anche prevedere la cessione al Comune di Ziano dell'area destinata a verde pubblico oltre alla sistemazione del fronte strada che dovrà rappresentare l'unico accesso all'area e dovrà essere a servizio di tutti i lotti.

Il piano, che potrà essere di iniziativa privata, dovrà comprendere una convenzione in cui siano precisate le modalità realizzative delle opere di urbanizzazione, l'individuazione dei lotti e l'individuazione delle aree da cedere al Comune.

9.13 Piano di lottizzazione PL4 – Loc. Roda.

Il piano di lottizzazione PL4 è finalizzato alla realizzazione di edifici da destinare alla prima casa. L'indice di Uf riservato ai proprietari delle aree è pari a 0,25 mq./mq. per la realizzazione di edifici con numero di piani pari a 3 e con altezza del fronte di ml. 10.00. La progettazione dell'ambito di circa Mq. 6.940 sarà di iniziativa pubblica e dovrà prevedere l'individuazione dei lotti, il sistema di distribuzione interno (carrabile e pedonale) e il sistema degli accessi. La progettazione dovrà individuare gli ambiti di concentrazione delle volumetrie espresse dall'indice riservato ai proprietari delle aree. L'ambito o gli ambiti di concentrazione della volumetria dovranno avere una superficie complessiva pari al 50% della superficie effettivamente riservata alla realizzazione degli edifici residenziali al netto delle aree da riservare alla viabilità e al parcheggio pubblico di

n. 10 posti macchina. Le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la restante quota del 50% della superficie effettivamente riservata alla realizzazione degli edifici residenziali verranno cedute gratuitamente al Comune di Ziano.

Il progetto di trasformazione edilizia dovrà prevedere la realizzazione di una barriera anti-alluvione (di altezza minima di +1,70 m da piano campagna) lungo il confine sud dell'area oggetto di variante. La barriera dovrà essere preceduta da un canale di scolo/fossato per aumentare la capacità di accumulo di materiale solido evitando quindi possibili fenomeni di sfioramento della barriera e favorendo il deflusso della componente liquida. Il dimensionamento di dettaglio e le verifiche di stabilità dovranno essere oggetto dello studio di compatibilità allegato al progetto edilizio/piano attuativo.

La progettazione di iniziativa pubblica dovrà anche definire le principali caratteristiche tipologiche e formali dei nuovi edifici, i criteri e le modalità di impiego e installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le sistemazioni esterne ed ogni altro elemento utile per la corretta definizione formale ed organizzativa dell'ambito di lottizzazione. Le aree cedute al Comune di Ziano saranno destinate alla realizzazione di edifici a carattere residenziale con il vincolo della prima casa o ad altre funzioni di interesse pubblico per una SUN massima di mq. 1.800 con numero di piani pari a 3 e con altezza del fronte di ml. 10.00.

Art. 10 Intervento edilizio diretto.

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto uno strumento attuativo ed in quelle regolamentate da strumenti attuativi approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio del permesso di costruire, alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla presentazione della comunicazione di inizio lavori certificata (CILA) così come regolamentato dalla L.P 4 agosto 2015, n. 15

Art. 11 Opere di urbanizzazione.

1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall'art. 3 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'art. 12 del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 12 Dotazione di parcheggi di pertinenza

1. A prescindere dai parcheggi pubblici o di uso pubblico indicati in cartografia e regolati dall'art. 63 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni dell'art. 60 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e le disposizioni del Titolo II Capo III e dalla Tabella A del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

2. In casi eccezionali e per i quali sia dimostrata l'impossibilità di procedere diversamente, le superfici minime di parcheggio previste al primo comma possono essere ricavate anche all'esterno del sedime dell'edificio cui sono destinate, purché le aree da destinare a parcheggio siano ubicate nelle immediate vicinanze dell'edificio e comunque ad una distanza non superiore ai 150 m.
3. Nelle lottizzazioni, anche se non espressamente indicati, dovranno essere ricavati appositi spazi da destinare a parcheggi pubblici. Nelle aree a verde pubblico previste all'art. 61 è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse interrate per la realizzazione di parcheggi pubblici e/o pertinenziali.

Art. 13 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono definiti dall'art. 79 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'articolo 11 del regolamento urbanistico ed edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.
2. In particolare rientra tra gli interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti funicolari e piste.
3. Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.
4. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione se realizzati da soggetti differenti dallo stato o istituzioni pubbliche.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA

Art. 14 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

Edificio residenziale. Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.)

Alloggi per il tempo libero e le vacanze – alloggi destinati a residenza ordinaria. Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16, e ai sensi dell'Art. 57 -Disciplina degli alloggi destinati a residenza – della L.P. 4 marzo 2008 n.1 l'edilizia residenziale viene distinta in due diverse categorie d'uso:

- a. alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
- b. alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

Tali categorie sono definite dalle Leggi sopracitate. La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lettera b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta "prima casa", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro.

Edificio residenziale esistente. Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e ai sensi della L.P. 4 marzo 2008 n.1, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e le vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.

Volume urbanistico. Per volume urbanistico (Vt) si intende il volume complessivo di un edificio, pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze utili.

Art. 15 Disciplina delle nuove costruzioni residenziali

1. Nel rispetto del P.R.G., la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario secondo le modalità previste dall'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008, n.1.
2. La quota di residenza per il tempo libero e le vacanze così come definita dal dimensionamento residenziale redatto ai sensi della L.P. 1/2008 è pari a Mc. 7.000. Ai sensi dell'art. 130 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 il contingente Mc. 5.987, previsto nel PRG ma non utilizzato e non assegnato a specifiche previsioni insediative, viene rideterminato in Mc. 2.993. L'utilizzo del contingente è quello disciplinato dal comma 5.

Contingente Determinato ai sensi della L.P. 1/2008	Volumetria effettivamente utilizzata per TLV	Volumetria assegnata con specifiche previsioni di PRG	Volumetria per il TLV ai sensi dell'art. 130 L.P. 15/2015
Mc. 7.000	Mc. 733	Mc. 240	Mc. 5.987/2 MC. 2.993

3. Sono sempre ammesse le opere effettuate sugli alloggi residenziali realizzati dopo il 16 novembre 2005, data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, che non comportino aumento del numero delle unità abitative né cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, così come gli interventi di ampliamento finalizzati al recupero di sottotetti in misura non superiore al 15% del volume dell'edificio esistente secondo le dispersioni dell'art. 12, comma7, della L.P. 11 novembre 2005, n. 16.
4. L'eventuale incremento del numero di alloggi o cambio d'uso in residenza per vacanza è soggetto all'applicazione della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e delle disposizioni del P.R.G.
5. I nuovi alloggi destinati a residenza per il tempo libero e vacanze, derivanti dal contingente di cui al comma 2, assegnato al Comune ai sensi dell'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, possono essere realizzati:
 - a. nei piani attuativi, qualora espressamente previsto dalle norme di attuazione del piano attuativo;
 - b. in centro storico e negli edifici storici isolati, limitatamente ad una sola unità abitativa per edificio, qualora, nei casi previsti dalle norme di attuazione per il centro storico e gli edifici storici isolati, l'ampliamento dell'esistente comporti una sopraelevazione superiore al 15% del volume esistente alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) o l'ampliamento laterale preveda un aumento del numero delle unità abitative esistenti;
 - c. mediante il cambio d'uso di alloggi esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (12 agosto 2015) e destinati, alla medesima data, a residenza ordinaria. Il cambio d'uso è subordinato al pagamento di una somma pari al doppio del contributo di costruzione secondo quanto previsto dall'art. 130 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

6. Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione o nei casi di ristrutturazione, i volumi esistenti destinati a residenza alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) sono considerati, ai fini dell'applicazione della disciplina degli alloggi destinati a residenza, volumi residenziali esistenti così come definiti dall'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008, n.1. Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione i volumi esistenti destinati ad altro uso alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) sono considerati, ai fini dell'applicazione della disciplina degli alloggi destinati a residenza, volumi esistenti in cui è ammesso il cambio d'uso residenziale regolato dall'art. 17 delle norme di attuazione del P.R.G. All'interno dei perimetri dei piani attuativi la possibilità di realizzare degli alloggi per il tempo libero e le vacanze è ammessa unicamente dove espressamente prevista nella norma di attuazione relativa ad ogni singolo piano attuativo. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista dal presente articolo gli interventi di ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, fatto salvo il caso in cui l'ampliamento sia finalizzato al recupero di sottotetti in misura non superiore al 15% del volume dell'edificio esistente.

Art. 16 Disciplina degli edifici residenziali esistenti.

1. Gli edifici residenziali esistenti al 16 novembre 2005, data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, nonché le domande di permesso di costruire ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di notazione al libro fondiario della residenza ordinaria, fatte salve le precisazioni di cui al seguente comma 2
2. In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (notazione al libro fondiario della residenza ordinaria – utilizzo del contingente assegnato alla residenza per il tempo libero e vacanze).
3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume totale dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

Art. 17 Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali

1. Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel rispetto del P.R.G.
2. Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanze sono ammesse. Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale; la restante

parte della volumetria esistente dovrà essere destinata a residenza ordinaria, salvo quanto specificato, (in ragione delle limitate dimensioni volumetriche o della localizzazione degli edifici esistenti) nelle eccezioni regolate dai criteri contenuti nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2336 di data 26 ottobre 2007 - Criteri per la definizione delle eccezioni da applicare al limite massimo del 50% del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze.

3. Ai fini dell'applicazione delle eccezioni di non osservanza del limite fissato dal Piano regolatore generale ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale n. 2336 di data 26 ottobre 2007, gli edifici dovranno essere caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. essere di limitate dimensioni volumetriche: il volume dell'edificio esistente non dovrà a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici minime stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale;
 - b. essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria: l'edificio non dovrà risultare ubicato in prossimità al centro abitato e quindi in zone prive di idonei servizi e opere di urbanizzazione, tali da rendere problematico ed eccessivamente disagiata l'utilizzo dell'immobile come residenza ordinaria.
4. Ferma restando la disciplina delle eccezioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato parte integrante della deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007 - Criteri per la definizione delle eccezioni da applicare al limite massimo del 50% del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze - il limite del 50% potrà essere superato nei casi in cui l'applicazione della percentuale fissata comporti un residuo di volumetria che non consente la creazione di una ulteriore unità abitativa. In questo caso, al solo fine del raggiungimento della superficie minima di mq. 80 e comunque nei limiti di una volumetria massima aggiuntiva di mc. 150, potrà essere utilizzata anche una parte del volume da destinare a residenza ordinaria per la realizzazione di un ulteriore alloggio per vacanze.

Art. 18 Disposizioni relative agli alloggi destinati alla residenza e vigilanza.

1. Il permesso di costruire o SCIA per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione nel libro fondiario, a spese dell'interessato, della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati. L'annotazione è richiesta dal comune sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle e le porzioni materiali soggette al vincolo. Il comune può, in base alla dichiarazione di fine lavori, presentare istanza tavolare per la cancellazione dell'annotazione dalle unità immobiliari non oggetto di vincolo. La cancellazione del vincolo può essere altresì richiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la cancellazione del

vincolo sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio. Le spese di cancellazione sono a carico dell'interessato

2. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, annualmente, al 10% del totale. Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla Provincia dal titolo VI della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, essa effettua accertamenti sull'esecuzione dei controlli di competenza dei comuni.
3. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità previste dall'Art. 57 della L.P. 4 marzo 2008 n.1. La violazione è accertata dal comune, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione; per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136 della L.P. 4 marzo 2008 n.1. I proventi delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Ciascun accertamento della violazione da parte degli organi comunali successivo al precedente costituisce un'autonoma violazione e comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la prima violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche dell'interessato.
4. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività extra-alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e f bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché agli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 61 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente - limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, ferma restando la possibilità di mutamento d'uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo e dalle disposizioni speciali che li concernono.
5. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:
 - a. alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica la destinazione;
 - b. alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che

abbiano successivamente trasferito la residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i soggetti interessati.

TITOLO IV – PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 19 Contenuti

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dalla disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento, si conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" secondo quanto previsto dalle presenti Norme.
2. Ai sensi dell'art. 72 comma 3) della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con Delibera della Giunta Provinciale n. 1339 dell'1 luglio 2013 e come da ultimo modificato dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1751 di data 27 ottobre 2017 prevalgono sulle disposizioni del presente titolo IV e trovano immediata applicazione, qualora più restrittivi, anche in deroga alle stesse. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante di adeguamento.
3. Il presente provvedimento contiene le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:
 - a. la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;
 - b. le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita;
 - c. i vincoli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
 - d. le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita.

Art. 20 Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 dell'1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nelle disposizioni attuative del Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso - Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. come modificato da Decreto del Presidente della Provincia 30 settembre 2015, n.15-29/Leg. . In particolare si intendono:
 - a. esercizi di vicinato: gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;

- b. medie strutture di vendita: gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati in quanto il comune di Ziano ha popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - c. grandi strutture di vendita: gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati.
 - d. "centro commerciale al dettaglio": una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;
 - e. attività multiservizi: gli esercizi di vendita insediati in zone montane comprendenti anche altre attività complementari di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 61 della legge e relativi criteri di attuazione (Deliberazione della Giunta Provinciale 03 dicembre 2010 n. 2778) aventi superficie di vendita fino a mq. 300.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 21 Localizzazione delle strutture commerciali

- 1. Sul territorio del comune di Ziano di Fiemme, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
- 2. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei centri storici stabilite al Titolo V Capitolo II delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
- 3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
- 4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal

Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nel rispetto delle seguenti limitazioni:

Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a. nelle zone del "centro urbano" – Zona A Insediamenti storici, Zone B Aree residenziali, Zone C Aree residenziali di nuova espansione – inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.
 - b. nelle zone ricettive (G Aree alberghiere – Art 50)
 - c. nelle zone D produttive del settore secondario a carattere multifunzionale (Art. 47)
5. Le medie strutture di vendita, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone, possono essere insediate;
- a. nel "centro urbano" – Zona A Insediamenti storici, Zone B Aree residenziali, Zone C Aree residenziali di nuova espansione, Zone – inteso come il complesso di zone, non necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre;
 - b. nelle aree produttive locali a carattere multifunzionale (Art. 47)
 - c. nelle zone ricettive (G Aree alberghiere – Art 50)

Art. 21.1 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale a carattere multifunzionale di cui all'art. 47 delle NTA sono inoltre ammessi:
 - a. esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b. esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP;
 - c. gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita per ogni merceologia.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale avente carattere multifunzionale, specificatamente individuate dall'articolo 47 delle presenti norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

Art. 21.2 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 21.3 Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale D1 (art. 46) sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 21.4 Standard di parcheggio per le attività commerciali

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 6.3.1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con delibera della Giunta provinciale con provvedimento n. 1339 dd. 01.07.2013.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a. all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri di programmazione urbanistica;
 - b. all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri di programmazione urbanistica;

3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.P. 4 agosto 2015, n.15, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al Comune ai sensi della L.P 30 luglio 2010, n. 17.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dal Titolo II Capo III del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 22 Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 22.1 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 22.2 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima

1. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui ai punti 3.2 e 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica stabiliti con delibera della G.P 1339 dd. 01.07.2013 nel caso di ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni ed entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri medesimi. Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell'ampliamento, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.

Art. 22.3 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.

1. L'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita al dettaglio oltre i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio e delle grandi strutture di vendita al dettaglio è consentito secondo i termini e le condizioni stabiliti rispettivamente dall'articolo 9, comma 3 e dall'articolo 10 comma 4 della legge medesima; in tali casi si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.3 e 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica e si prescinde dalla preventiva localizzazione da parte delle comunità.

Art. 22.4 Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle medie strutture di vendita entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) delle leggi provinciali sul commercio. utilizzando edifici esistenti all'esterno degli insediamenti storici e nel rispetto dei volumi originari, è possibile disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui ai punti 3.2 e 3.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica. A tal fine gli interventi sono subordinati all'approvazione da parte del comune di un piano attuativo, ai sensi del capo IX del titolo II della legge urbanistica provinciale, finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita

Art. 22.5 Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'apertura di grandi strutture

di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con delibera della G.P 1339 dd. 01.07.2013.

Art. 22.6 Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE.

Capitolo I - Definizioni e prescrizioni generali.

Art. 23 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona.

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione.

Sono considerati come "insediamenti":

- a. le zone A di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale;
- b. le zone B per insediamenti prevalentemente residenziali;
- c. le zone C di nuova espansione
- d. le aree a verde privato;
- e. le aree a parcheggio privato.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nei Capitoli II – Disposizioni edilizie negli insediamenti storici- e Capitolo III – Aree ad uso prevalentemente residenziale.

Sono considerati come "aree destinate prevalentemente ad attività economica":

- a. le Zone D per le attività produttive di interesse provinciale e locale;
- b. le Zone G per le attività alberghiere;
- c. le aree sciabili.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo IV.

Sono considerate come "aree destinate alle attività agro silvo pastorali"- Zone E:

- a. le aree agricole di pregio del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.);
- b. le aree agricole del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.);
- c. le aree agricole di interesse locale;
- d. le aree a bosco;
- e. le aree a pascolo;
- f. le aree ad elevata naturalità.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate Capitolo V

Sono considerate come aree per “attrezzature e servizi pubblici di livello locale” – Zone F:

- a. le aree per attrezzature e servizi civili ed amministrativi;

- b. il verde pubblico e parco pubblico;
- c. spazio pubblico;
- d. parcheggio pubblico;
- e. aree cimiteriali;

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo VI.

Sono considerate come "zone per infrastrutture e servizi":

- a. le viabilità;
- b. aree a servizio della mobilità e stazioni di servizio;
- c. gli impianti di risalita, seggiovie;
- d. gli elettrodotti, le linee telefoniche, i metanodotti, le sorgenti elettromagnetiche;

Le norme relative agli interventi sono riportate nel Capitolo VII.

Sono considerate "aree di rispetto, di tutela e di protezione":

- a. le riserve naturali provinciali;
- b. le riserve locali con le relative aree di protezione;
- c. i siti di interesse comunitario;
- d. le aree di protezione fluviale – ambito fluviale di interesse ecologico del Pguap;
- e. i siti archeologici;
- f. i manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico;
- g. le fasce di rispetto cimiteriale e le fasce di rispetto stradale

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo VI.

Sono considerate "zone di controllo tecnico - amministrativo":

- a. le aree di tutela ambientale;
- b. le aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti;
- c. le aree di controllo geologico e valanghivo;
- d. le aree di protezione fluviale;
- e. le aree sottoposte a vincolo forestale (RDL n. 3264/1923).

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo VI.

2. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.

3. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono contenute all'art. 9 che precisa i contenuti dei singoli piani attuativi. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Art. 24 Prescrizioni generali di zona e tutela paesaggistica ed ambientale.

1. Tutte le attività di trasformazione edilizia che interessano le zone di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale così come quelle che interessano gli edifici classificati come centri storici isolati, oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G devono essere conformi alle disposizioni relative agli "Elementi e materiali costruttivi ammessi nelle operazioni edilizie nei centri storici ed edifici isolati" e alle disposizioni contenute nell'abaco degli "elementi e dei materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati nelle operazioni edilizie effettuate nelle aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale", previste al Titolo VII delle presenti norme di attuazione.
2. Tutte le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio esterne al centro storico oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G relative alle singole zone devono essere conformi ai criteri di tutela ambientale e paesaggistica previsti al Titolo VII delle presenti norme di attuazione. Le macro unità di paesaggio sono riportate nelle tavole TA del P.R.G

Capitolo II - Disposizione edilizie per le Zone A – Aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale

Art. 25 Generalità.

1. Le aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale ricomprendono gli immobili isolati o riuniti in nuclei, che per il loro valore è necessario siano tutelati e conservati. Il recupero degli edifici esistenti e gli ampliamenti ammessi sono soggetti a quanto previsto dal Titolo III delle presenti norme di attuazione.
2. Tali aree si distinguono in:
 - a. insediamenti storici;
 - b. edifici isolati di interesse storico, artistico e documentario;
 - c. manufatti di interesse storico.
3. Le aree di antico insediamento sono delimitate ed individuate nelle planimetrie di P.R.G in scala 1:1000 e sono soggette essenzialmente a vincolo di conservazione e salvaguardia, per preservare il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ed il relativo tessuto viario, con il fine di mantenere la residenza e le attività tradizionali insediate, migliorando le condizioni abitative e le dotazioni di servizi pubblici e sociali.
4. Negli insediamenti storici il P.R.G si attua sia per intervento diretto sia mediante gli strumenti attuativi previsti dall'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
5. In tali aree valgono le seguenti disposizioni:
 - l'unità minima di intervento è l'unità edilizia come definita dall'art. 3 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, ovvero l'organismo edilizio che, per la sua identità tipologica, funzionale e formale, si configura e si distingue dal contesto come entità autonoma; l'unità edilizia è quella individuata dalla scheda di rilevazione nonché sulle planimetrie di P.R.G. in scala 1:1000; I progetti di restauro e di risanamento conservativo devono essere riferiti alle unità minime di intervento così come definite dal presente comma;
 - gli edifici inseriti entro il perimetro degli "insediamenti storici" possono avere le destinazioni d'uso previste dalle "aree ad uso prevalentemente residenziale", ma gli interventi di modifica delle destinazioni d'uso devono comunque essere compatibili con le categorie e modalità di intervento prescritte per le singole unità edilizie.
 - Gli interventi di modifica delle destinazioni d'uso degli "edifici isolati di interesse storico, artistico e documentario" devono essere compatibili con le categorie e modalità di intervento prescritte per le singole unità edilizie.
 - per la realizzazione di abbaini valgono esclusivamente le distanze delle vedute fissate dal Codice Civile.
6. Gli edifici e le aree libere di pertinenza compresi nelle "Aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale" sono stati classificati, ai fini della disciplina di intervento, nelle seguenti categorie o classi di appartenenza in funzione di parametri tipologico-formali rilevati attraverso una approfondita serie di studi e ricerche specifiche e peculiari del tessuto edilizio storico:

-
- A1 edifici di particolare interesse storico-tipologico “monumentali”;
- A2 edifici di interesse architettonico-urbanistico “elementi nodali”;
- A3 edifici di interesse documentario-ambientale “di tessuto”;
- A4 edifici di nessun interesse storico-ambientale “da ricostruire”;
- A5 edifici in contrasto con il tessuto edilizio storico “da eliminare”.
7. Le categorie di intervento previste dall’art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 per le singole classi di appartenenza sono le seguenti:
- R1 interventi di manutenzione ordinaria e di restauro;
- R2 interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo (con la possibilità di sopraelevazione di cui all’art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, qualora non espressamente vietata nelle schede di rilevazione);
- R3 interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia (con possibilità di sopraelevazione di cui all’art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, qualora non espressamente vietata nelle schede di rilevazione);
- R4 interventi di demolizione;
- Nuova costruzione.
8. Le aree libere di pertinenza delle unità edilizie comprese nelle “Aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale” sono state classificate, ai fini della disciplina di intervento, nelle seguenti categorie o classi di appartenenza in funzione del loro pregio storico-tipologico ed ambientale-paesaggistico:
- Ap1 aree di pertinenza che presenta arredi ed elementi costruttivi significativi o che costituisce parte integrante dell’impianto tipologico-distributivo di un edificio emergente nel contesto urbano od ambientale;
- Ap2 aree di pertinenza che sono l’espressione peculiare di una tipologia edilizia individuata e ricorrente nel contesto urbano od ambientale;
- Ap3 aree di pertinenza senza nessuna caratterizzazione particolare, ma significativa a livello paesaggistico-ambientale.
9. Le categorie di intervento previste per le singole classi di appartenenza sono le seguenti:
- Rp1 interventi di restauro;
- Rp2 interventi di risanamento conservativo;
- Rp3 interventi di ristrutturazione.
10. I manufatti di interesse storico sono quasi sempre legati alla viabilità di antica origine e riguardano capitelli, cippi con epigrafi epigrafati, edicole sacre, fontane, muri di sostegno o di recinzione, ponti in pietra o in ferro, ecc. e presentano un particolare valore intrinseco per la rete che concorrono a determinare e sono testimonianza dei modi di vita tradizionali. Inoltre sono comprese le immagini sacre o profane dipinte sulle facciate degli edifici in modo da creare una catalogazione utile per una loro tutela e salvaguardia da possibili manomissioni. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” sono beni culturali oggetto di specifica tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, verificate ai sensi dell’art.12
-

dello stesso decreto, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti e non alla pubblica vista, le vestigia della Prima guerra mondiale. Oltre ai vincoli diretti e indiretti tavolarmente iscritti, vi sono categorie di immobili i quali, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, sono considerati vincolati fintantoché non sono sottoposti a verifica d'interesse. In particolare ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono sottoposti a verifica di interesse culturale i beni immobili di proprietà di enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro la cui esecuzione risalga a più di settant'anni.

11. I manufatti di interesse storico sono individuati con apposita simbologia sulla cartografia di P.R.G e la categoria di intervento consentita è quella indicata sulla scheda di rilevazione specifica.
12. Per i manufatti di interesse storico posti sul terreno è obbligatorio il mantenimento della posizione originaria, la quale può essere modificata solamente per inderogabili esigenze legate alla viabilità od alla realizzazione di opere pubbliche e qualora venga rilasciata esplicita autorizzazione del Soprintendente, secondo le disposizioni dell'art. 50 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Per tutti i manufatti di interesse storico involontariamente esclusi dal rilevamento è prevista la categoria di intervento del restauro.
13. Il Titolo VIII delle presenti norme di attuazione riporta delle precise indicazioni in ordine agli interventi ammessi ed alle modalità di intervento nei centri storici. Le prescrizioni relative agli "Elementi e materiali costruttivi ammessi nelle operazioni edilizie nei centri storici e negli edifici isolati" così come le schede-abachi dei più importanti elementi costruttivi e tipologici rappresentativi della tradizione edificatoria locale, costituiscono un modello di riferimento che può contribuire ad orientare la progettazione verso soluzioni più coerenti con la tradizione locale. Le schede-abachi degli elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati, devono essere intese come indicazioni rivolte essenzialmente alla Commissione Edilizia Comunale ed ai progettisti che devono interpretare e capire lo spirito e le finalità dello strumento urbanistico.
14. Le aree libere di pertinenza degli edifici comprese nel perimetro degli insediamenti storici sono inedificabili, salvo quanto previsto per gli ampliamenti ammessi dall'art. 32 delle presenti norme di attuazione e nel capitolo relativo ai manufatti accessori. Il corretto uso degli spazi liberi qualifica e valorizza l'ambiente del centro storico; a tal fine sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. nonché gli interventi finalizzati alla rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei luoghi e dell'abitato. Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate secondo le modalità previste dall'art. 87 delle presenti norme di attuazione.
15. Gli edifici storico isolati che ricadono nelle Aree Natura 2000 (ZSC e ZPS) sono soggetti alle disposizioni dell'art. 74 delle presenti norme di attuazione.

Art. 26 Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

1. Il P.R.G individua con apposita simbologia i manufatti, gli spazi aperti e i beni storico artistici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni

-
- culturali e del paesaggio” ed i Beni ambientali ed i Beni culturali di cui agli articoli 12 e 13 del P.U.P. L'individuazione cartografica dei beni oggetto di tutela è puramente indicativa e riporta la situazione rilevata alla data di approvazione del P.R.G. La verifica della sussistenza del vincolo dovrà pertanto essere accertata mediante verifica tavolare.
2. Sui manufatti e negli spazi aperti vincolati direttamente o indirettamente dal D.Lgs. 42/2004 ciascun intervento è soggetto al preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
 3. La cartografia del P.R.G. individua i seguenti manufatti e siti di interesse culturale:
 - 1 Antica Canonica (P. ed. 462 – C.C. Ziano Loc. Roda);
 - 2 Chiesa della Madonna di Loreto (P.ed. 211 – C.C. Ziano);
 - 3 Chiesa di Sant'Anna (P.ed. 532 – C.C. Ziano);
 - 4 Edicola (P.f. 5266 – C.C. Ziano);
 - 5 Edicola di san Giovanni Nepomuceno (P. ed. 767 – C.C. Ziano);
 - 6 Edicola della Sacra Famiglia (P.f. 5190/1 – C.C. Ziano);
 - 7 Edicola al Cioto (P. ed. 705 – C.C. Ziano);
 - 8 Edicola della Madonna con bambino (Loc. Marcè);
 - 9 Villa Flora con parco (P.ed. 701/1 – Pp.Ff. 4969/4/5 4970/3 4971/2 – C-C-Ziano);
 - 10 Casa Comunale - Municipio (P. ed. 210 – C.C. Ziano);
 - 11 Cimitero e Cappella cimiteriale (P. Edd. 781 – 773 – 780 C.C. Ziano);
 - 12 Cimitero militare Austro-Ungarico (P.f. 5125 – C.C. Ziano);
 4. Oltre ai vincoli diretti ed indiretti elencati in termini ricognitori al precedente comma (rappresentati negli elaborati di piano) e tavolarmente iscritti a foglio C, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale, come stabilito dall'art. 12 “Verifica dell'interesse culturale” del D.lgs 42/2004: si tratta di cose immobili la cui esecuzione risale a più di settant'anni, di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. Si precisa a tal proposito che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettere f) e g) del D.lgs 42/2004 le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Gli interventi che interessano tali beni sono subordinati alla verifica di interesse culturale ai sensi del del D.lgs 42/2004.
 5. I progetti delle opere che interessano beni o complessi di beni vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 sono soggetti alla preventiva autorizzazione del competente ufficio di tutela, tramite Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni culturali

Art. 27 Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente

1. Le categorie di intervento previste dal P.R.G. per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelle definite dall'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.
2. Le categorie utilizzate sono individuate nelle tavole relative all'uso del suolo e degli

edifici del centro storico, nonché nelle relative schede dei singoli edifici compresi all'interno del perimetro del centro storico e per i manufatti sparsi esistenti al di fuori del perimetro del centro storico.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria - M1 - sono ammessi per tutti gli edifici, al fine di consentire il mantenimento in efficienza;
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria - M2 - sono ammessi per tutti gli edifici eccetto per quelli per i quali è previsto il restauro.
5. Gli interventi di restauro - R1 - sono individuati per edifici aventi particolare interesse storico-artistico per qualità formali, o in quanto rappresentativi di tipologie corrispondenti a funzioni pubbliche, o essenziali per definire un particolare contesto ambientale quali le piazze o le vie principali.
6. Gli interventi di risanamento conservativo - R2 - sono individuati per edifici di notevole interesse storico-ambientale, rappresentativi di una tipologia ricorrente o facenti parte di un insieme omogeneo, urbano o rurale.
7. Gli interventi di ristrutturazione edilizia - R3 - sono previsti per edifici storici che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici e delle finiture originarie, in quanto molto manomessi da successivi interventi, o molto compromessi staticamente.
8. Gli interventi di demolizione - R6 - sono riservati ad edifici recenti e non, che non si integrano col tessuto circostante o che non hanno alcun elemento di interesse ambientale sia per quanto riguarda il volume, gli elementi architettonici e le finiture.

Art. 28 Manutenzione ordinaria - M1

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a. gli interventi di riparazione delle finiture degli edifici (purché ne siano conservati i caratteri originari; qualora tali caratteri siano già stati parzialmente alterati, è consentito il ripristino di quelli originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate); e cioè la pulitura delle facciate, la tinteggiatura, il rifacimento di intonaci e rivestimenti; la riparazione o sostituzione parziale degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: grondaie, pluviali, comignoli, manto di copertura, balconi, ringhiere, abbaini, scale, cornici, vetrine, finestre, porte, insegne.
 - b. la manutenzione periodica del verde.
 - c. la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione di singoli elementi delle finiture come pavimenti, infissi, intonaci.
 - d. la riparazione o la sostituzione di impianti ed apparecchi igienico-sanitari che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
3. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, né l'eliminazione o la realizzazione di nuove aperture esterne

Art. 29 Manutenzione Straordinaria - M2

1. In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria:
 - a. il rifacimento o l'installazione di impianti tecnologici e igienico-sanitari;
 - b. la realizzazione di chiusure o aperture interne che non comportino sostanziali alterazioni allo schema distributivo;
 - c. il consolidamento strutturale di parti di solai o della copertura con finalità di conservazione.
2. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a. il rifacimento di intonaci e rivestimenti e la tinteggiatura; il rifacimento di abbaini, balconi, ballatoi, ed elementi architettonici esterni quali ringhiere, infissi, porte, cornici, vetrine, ecc.; la coibentazione e il rifacimento totale del manto di copertura.
 - b. Il rifacimento e le eventuali sostituzioni dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali. È inoltre ammessa la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza.
 - c. il consolidamento, il rinnovo e la sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati; muri principali, scale, androni, avvolti, architravi e solai, purché ne vengano mantenuti la posizione ed i caratteri originari. Eventuali modificazioni dei caratteri originali dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche congruenti.
 - d. la realizzazione o l'eliminazione di aperture interne e delle tramezzature, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare. Sono ammesse inoltre limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei nuovi servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.
 - e. per gli edifici a destinazione non residenziale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto successivo e alla realizzazione delle opere necessarie al rispetto delle normative vigenti.
 - f. I volumi tecnici devono essere realizzati per quanto possibile all'interno degli edifici e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo degli stessi. Per gli edifici a destinazione non residenziale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, la realizzazione degli impianti e delle opere necessari a rispetto della normativa vigente, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino aumento della superficie utile destinata all'attività non residenziale. Non può essere alterato il carattere compositivo dei prospetti.

Art. 30 Restauro - R1

1. Oltre alle opere di manutenzione ordinaria, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a. il consolidamento, il ripristino ed il recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell'edificio, e quindi degli impianti distributivi sia orizzontali che verticali delle strutture portanti e delle fondamentali aggregazioni spaziali e distributive,

-
- nonché degli elementi decorativi;
- b. l'inserimento degli elementi secondari (tramezze, controsoffitti, ecc.) e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, che non comportino compromissioni strutturali o degrado architettonico. L'inserimento dei servizi igienici e tecnologici dovrà intervenire senza alterazioni volumetriche degli edifici né attraverso modifiche dell'andamento delle falde di copertura; il ripristino o l'apertura di nuovi fori è consentito e/o prescritto quando ne sia dimostrata la preesistenza con saggi o con documentazione fotografica;
 - c. le aperture a livello stradale in unità adibite ad attività commerciali dovranno essere dimensionate nel rispetto della posizione, della forma, dei materiali delle aperture originarie;
 - d. l'eventuale suddivisione in più unità immobiliari è possibile, qualora non vengano suddivisi ed interrotti spazi significativi ed unitari dal punto di vista architettonico, quali saloni con pareti decorate ed ambienti con soffitti a volta o a cassettoni dipinti;
 - e. la ricomposizione allo stato originario sulla base di documentazione attendibile di parti dell'edificio e/o di singoli elementi architettonici;
 - f. il cambio di destinazione d'uso purché compatibile con le esigenze di tutela dell'edificio;
 - g. La sistemazione degli spazi esterni di pertinenza quali corti, piazzali, giardini o coltivi, mantenendone la configurazione e l'uso attuali.
 - h. Il restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. È obbligatorio il restauro e il ripristino di tutti gli elementi originari di poggiali, balconi, ballatoi, abbaini; ne è ammesso il rifacimento qualora risultino irrimediabilmente degradati o crollati e purché ne siano riproposti i caratteri originari.
 - i. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano irrimediabilmente degradate, purché ne siano mantenuti i caratteri originari.
 - j. Il ripristino ed il consolidamento statico degli elementi strutturali verticali e orizzontali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, ne è ammessa la sostituzione limitatamente alle parti degradate con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planivolumetriche, di sagome o dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Occorre procedere alla ricostruzione di parti degli elementi strutturali eventualmente crollate al fine del mantenimento e della valorizzazione dei collegamenti verticali ed orizzontali esistenti e delle parti comuni dell'edificio.
 - k. Per gli edifici soggetti a restauro è sempre obbligatorio il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale. Per le mutate esigenze funzionali e per i cambi d'uso compatibili, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché la chiusura di porte nei muri portanti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
2. Contestualmente all'intervento di restauro deve essere prevista l'eliminazione delle superfetazioni di epoca recente che siano di pregiudizio all'identificazione del
-

manufatto principale nella sua compiutezza storico-formale. Gli elementi architettonici o decorativi esterni o interni di particolare interesse, quali le volte, i portali, le stufe, i dipinti, gli affreschi, ecc. devono essere mantenuti e valorizzati.

Art. 31 Risanamento Conservativo - R2

1. Rientrano in tale categoria, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro, i seguenti interventi per i quali è vincolante l'impiego di materiali e tecniche locali e tradizionali:
 - a. la sostituzione e l'integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio e a condizione che non si determini l'impoverimento dell'apparato decorativo preesistente.
 - b. il rifacimento della struttura del tetto con materiali tradizionali riproponendo, per quanto possibile, l'originaria pendenza e l'originario numero delle falde;
 - c. l'inserimento, nel numero e dimensioni compatibili con l'estensione delle falde, di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nel sottotetto finalizzati al soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari e purché siano coerenti con il sistema delle aperture presenti sul fronte su cui insiste la falda di copertura. L'abbaino di tipo tradizionale dovrà avere una larghezza massima di m. 1,50 e non dovrà interrompere la continuità della gronda;
 - d. la conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture;
 - e. il ripristino e il consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, ne è ammessa la sostituzione e la ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di collegamenti verticali (scale) e di parti limitate di muri portanti interni qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione di fori e balconi; è ammesso pure l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni a servizio degli spazi recuperati e di ascensori;
 - f. il ripristino e la valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originali e della tipologia edilizia, in particolare a: balconi e ballatoi; portoni, finestre, portefinestre, purché i contorni originali non siano in pietra;
 - g. il ripristino e la valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali volte, soffitti, pavimenti e affreschi;
 - h. Sono ammesse per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico come la formazione di soppalchi, e il recupero degli spazi inutilizzati nei sottotetti praticabili. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio. Le sopraelevazioni ammesse sugli edifici storici sono indicate nelle schede degli edifici;
 - i. l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici

devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette;

2. . Per gli edifici individuati in cartografia con specifico riferimento normativo non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
3. Qualora, in data successiva all'approvazione della Variante 2016 al PRG, un edificio, posto in continuità o confinante con l'edificio per il quale la scheda ammette la sopraelevazione, venisse sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non sarà possibile realizzare l'intervento di sopraelevazione. Prima della richiesta di permesso di costruire, o della presentazione della SCIA, è onere del richiedente verificare che gli edifici posti in continuità o confinanti, non siano vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Gli interventi elencati al comma 1 non sono consentiti ove possano compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia esterni che interni, presenti negli edifici. Le volte, i portali, le stufe, i dipinti, gli affreschi, ecc. devono essere mantenuti e valorizzati.
5. Gli edifici storico isolati che ricadono nelle Aree Natura 2000 (ZSC e ZPS) sono soggetti alle disposizioni dell'art. 74 delle presenti norme di attuazione.

Art. 32 Ristrutturazione Edilizia – R3

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:
 - a. Il rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio. È ammessa la demolizione e la nuova costruzione di collegamenti verticali (scale e rampe) e orizzontali (sporti e balconi) in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecnologie coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno. È ammessa la realizzazione di isolamento a cappotto.
 - b. Il consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. È ammesso il rifacimento dei muri perimetrali portanti, così come è ammessa la demolizione e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti (rifacimento dei solai) e delle scale. È consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche quando ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. È ammesso il rifacimento di tamponamenti esterni utilizzando tecniche coerenti con la tradizione.
 - c. La realizzazione o l'eliminazione di aperture, sporti, poggiali, nonché le modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti lignei esterni.
 - d. Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o suddivisione di unità immobiliari.
 - e. Gli abbaini a canile non rilevano ai fini della SUN e possono essere realizzati unicamente per il soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari minimi e purché

siano coerenti con il sistema delle aperture presenti sul fronte su cui insiste la falda di copertura.

- f. La demolizione e ricostruzione anche parziale dell'edificio è disciplinata dall'art. 77 della L.P. 15/2015.
 - g. L'ampliamento laterale nei limiti del 20% della SUN o superiori se è rispettato il volume urbanistico esistente;
- 2. Per gli edifici individuati in cartografia con specifico riferimento normativo non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.
 - 3. In alternativa agli interventi ammessi dall'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, previo parere obbligatorio positivo della Commissione Edilizia Comunale (CEC) che si esprime in merito alla coerenza dell'intervento con il contesto in cui l'edificio è inserito, alle sue caratteristiche architettoniche e ai materiali utilizzati, è ammesso un intervento di ricomposizione formale della copertura, anche mediante la modifica delle falde, finalizzata al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei sottotetti esistenti. Qualora l'intervento di ricomposizione si inerisca in un progetto complessivo che preveda la demolizione e ricostruzione del 50% dell'altezza delle murature perimetrali il parere obbligatorio sulla qualità architettonica viene espresso dalla Commissione per la pianificazione territoriale e del paesaggio della Comunità (CPC) La ricomposizione formale della copertura dovrà essere compatibile con le caratteristiche formali e compositive dell'edificio e del contesto urbano nel quale si inserisce e deve essere finalizzata ad ottenere una conformazione unitaria della copertura, evitando l'inserimento di abbaini. L'eventuale incremento volumetrico dovuto alla diversa articolazione della copertura deve essere contenuto nel 20% del volume originario del piano mansardato.
 - 4. Qualora, in data successiva all'approvazione della Variante 2016 al PRG, un edificio, posto in continuità o confinante con l'edificio per il quale la scheda ammette la sopraelevazione, venisse sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non sarà possibile realizzare l'intervento di sopraelevazione. Prima della richiesta di permesso di costruire, o della presentazione della SCIA, è onere del richiedente verificare che gli edifici posti in continuità o confinanti non siano vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
 - 4. Gli edifici storico isolati che ricadono nelle Aree Natura 2000 (ZSC e ZPS) sono soggetti alle disposizioni dell'art. 74 delle presenti norme di attuazione.

Art. 33 Demolizione - R6

- 1. Gli interventi di demolizione ai sensi dell'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 sono quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico.
- 2. Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione tutti i manufatti accessori ricadenti nelle pertinenze degli edifici vincolati a restauro anche se non espressamente individuati nella cartografia del P.R.G.

3. Fino a quando l'edificio non venga demolito sono ammessi solo lavori di messa in sicurezza del fabbricato.

Art. 34.1 Spazi per la viabilità in centro storico

1. Il P.R.G. individua gli spazi all'interno del centro storico che sono destinati alla viabilità sia pedonale che veicolare e agli altri usi complementari alla viabilità e i parcheggi. Il P.R.G. non specifica la funzione che dovranno assumere le varie parti all'interno degli interventi di riassetto del nucleo storico in quanto l'assetto degli spazi per la viabilità sarà definito da specifici progetti di arredo urbano, coordinati da un programma di riassetto generale del sistema viario, sia carrabile che pedonale, ed estesi a superfici vaste ed omogenee rispetto al contesto urbano di riferimento.
2. In mancanza di progetti di riassetto degli spazi per la viabilità sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Nei progetti di riassetto degli spazi per la viabilità negli ambiti riservati esclusivamente al traffico pedonale le pavimentazioni tradizionali esistenti (acciottolati e lastricati) devono essere conservate ed eventualmente ripristinate. Quelle di nuova formazione possono essere realizzate in cubetti di porfido, in ciottoli di fiume, in lastre di pietra locale, ecc. dopo un'attenta analisi sulle modalità di impiego dei materiali nella tradizione locale.

Gli spazi destinati al traffico pedonale potranno essere dotati di attrezzature atte a favorire la vita di relazione. Gli arredi devono essere disposti in modo da non costituire elemento di disturbo nell'immagine del centro abitato, in modo particolare nei confronti degli edifici di maggior pregio.

I progetti di sistemazione ed arredo devono essere accompagnati da una relazione illustrativa che documenti le scelte progettuali alla luce delle analisi formulate sullo spazio e la forma urbana.

4. Gli ambiti destinati alla viabilità veicolare sono prioritariamente destinati al traffico ed alla sosta dei veicoli.

Le pavimentazioni tradizionali esistenti (acciottolati e lastricati) devono essere conservate ed eventualmente ripristinate.

Le strade carrabili e gli spazi di parcheggio devono essere realizzate di norma in cubetti di porfido, quelle destinate al traffico di transito possono essere realizzate in asfalto fonoassorbente. Dove le dimensioni fisiche lo consentono, esse devono essere dotate di adeguati spazi riservati ai pedoni, realizzati in cubetti di porfido o in lastre di pietra locale.

Art. 34.2 Spazio privato degli edifici del centro storico

1. La cartografia di piano evidenzia all'interno del perimetro del centro storico gli spazi di pertinenza degli edifici pubblici e privati. Gli spazi di pertinenza possono essere destinati a giardini, orti, piazzali, cortili e anditi legati agli edifici da evidenti rapporti

funzionali, fino a diventare, in alcuni casi, una componente fondamentale per la definizione della tipologia edilizia degli edifici di cui sono pertinenza.

2. Gli spazi di pertinenza degli edifici storici e gli spazi liberi interni al centro storico dovranno essere utilizzati secondo le modalità previste dal comma 4. Gli orti e i giardini coltivati devono di norma essere conservati in quanto testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla loro sistemazione ed al loro recupero.
3. Gli eventuali ampliamenti e/o ricostruzioni di edifici ammessi dal P.R.G. possono essere realizzati negli spazi di pertinenza non edificati. Lo spazio privato degli edifici potrà essere occupato anche da aggetti (pianerottoli, scale, balconi, sporti di gronda ecc.) fino alla larghezza massima di m. 1,50, qualora tali interventi siano compatibili con la categoria di intervento assegnata ad ogni singolo edificio.
4. Le schede di rilevazione degli insediamenti storici definiscono anche le categorie di intervento previste per gli spazi di pertinenza. Esse possono essere:
 - a. il restauro, quando l'area presenta significativi caratteri costruttivi o costituisce parte integrante della composizione architettonica di un edificio di particolare pregio;
 - b. il risanamento conservativo, quando l'area si configura come una componente determinante della tipologia edilizia o presenta particolare interesse dal punto di vista della sua conformazione, della sua estensione o per i materiali utilizzati;
 - c. la ristrutturazione per tutti gli altri casi.
5. Le categorie di intervento per gli spazi esterni degli edifici del centro storico consentono i seguenti interventi negli spazi privati di pertinenza:

RESTAURO degli spazi di pertinenza

Il progetto di intervento, considerando il fabbricato e lo spazio di sua pertinenza come un unico organismo edilizio, deve mantenere e valorizzare i rapporti funzionali, formali e costruttivi che intercorrevano storicamente fra lo spazio esterno dell'edificio ed il sistema degli accessi, valorizzando elementi tipologici e compositivi quali l'attacco a terra dell'edificio, la presenza o meno di elementi di separazione, i percorsi ecc.

I giardini o parchi che presentano un disegno d'insieme devono essere ripristinati in tutti gli elementi compositivi, comprese le essenze arboree, eliminando quelle improprie.

Le pavimentazioni tradizionali esistenti devono essere conservate e ripristinate. Possono essere realizzate nuove pavimentazioni a condizione che siano impiegati materiali tradizionali e siano rispettati i rapporti storici, compositivi e funzionali, fra l'edificio e lo spazio di pertinenza. I muri in pietra di recinzione o sostegno del terreno devono essere conservati e ripristinati. Non è ammessa la realizzazione di nuove murature di sostegno che alterino la conformazione dello spazio esterno.

Nell'ambito delle aree di pertinenza non possono essere ricavati spazi per il parcheggio in superficie.

RISANAMENTO CONSERVATIVO degli spazi di pertinenza

Il progetto di intervento, considerando il fabbricato e lo spazio di sua pertinenza come un unico organismo edilizio, deve mantenere e valorizzare i rapporti funzionali, formali e costruttivi che intercorrevano storicamente fra lo spazio esterno dell'edificio ed il sistema degli accessi, valorizzando elementi tipologici e compositivi quali l'attacco a terra dell'edificio, la presenza o meno di elementi di separazione, i percorsi ecc. anche in funzione di un ripristino dell'aspetto originario dell'intero organismo.

Gli interventi devono riqualificare gli spazi di pertinenza con le modalità ed i materiali della tradizione edificatoria locale. I muri in pietra di recinzione o sostegno del terreno devono essere conservati e ripristinati. Possono essere realizzati nuovi muri di sostegno, compatibilmente con il disegno complessivo, evitando ulteriori frazionamenti degli spazi esterni.

Le pavimentazioni tradizionali esistenti devono essere conservate e ripristinate. Possono essere realizzate nuove pavimentazioni a condizione che siano impiegati materiali tradizionali e siano rispettati i rapporti storici, compositivi e funzionali, fra l'edificio e lo spazio di pertinenza.

Nell'ambito delle aree di pertinenza possono essere ricavati spazi per il parcheggio in superficie, purché non comportino alterazioni di elementi architettonici di pregio quali archi, portali e cancellate tradizionali. Le pavimentazioni possono essere realizzate solo in pietra locale o porfido. Esse devono essere ridotte al minimo richiesto dagli spazi di parcheggio e dai percorsi pedonali. Si dovranno comunque privilegiare modalità di posa che assicurino la permeabilità e drenaggi adeguati.

RISTRUTTURAZIONE degli spazi di pertinenza

Il progetto di intervento deve considerare il rapporto funzionale fra il fabbricato e lo spazio di pertinenza, al fine di migliorare l'inserimento dell'edificio nel contesto urbano.

Le pavimentazioni possono essere realizzate solo in pietra locale o porfido. Esse devono essere ridotte al minimo richiesto limitandosi ai percorsi e agli spazi di parcheggio. Si dovranno comunque privilegiare modalità di posa che assicurino la permeabilità e il drenaggio delle pavimentazioni.

I muri di recinzione o di sostegno realizzati in pietra devono essere conservati e ripristinati. Le recinzioni in muratura devono essere realizzate con pietra locale a vista. Si dovranno comunque privilegiare le staccionate in legno.

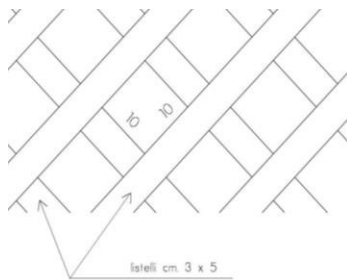
Art. 34.3 Spazio privato degli edifici storici isolati

1. Gli interventi ammessi negli spazi di pertinenza degli edifici storici isolati definiti in funzione della categoria di intervento indicata dalla scheda di rilevazione di ogni singolo edificio sono quelli previsti dal comma 5 dell'art. 34.2 per gli spazi esterni degli edifici del centro storico.

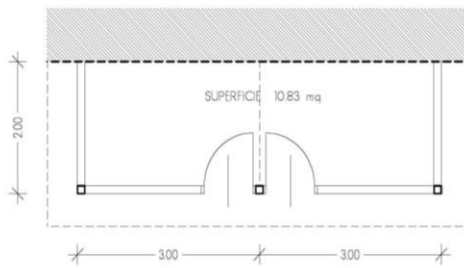
Art. 35 Costruzioni accessorie

1. Nello spazio di pertinenza all'unità abitativa è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie alla residenza da adibire a legnaia e ricovero attrezzi:
 - a. nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti a "Restauro" (Rp1) non è consentita la realizzazione di costruzioni di qualsiasi tipo, isolate o addossate al corpo dell'edificio;
 - b. nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti a "Risanamento conservativo" (Rp2) è ammessa la costruzione di manufatti da adibire a legnaia quando sia verificata l'impossibilità di realizzare tali funzioni all'interno del sedime dell'edificio;
 - c. nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti a "Ristrutturazione" (Rp3) è ammessa la costruzione di manufatti da adibire a legnaia.
2. Negli interventi edilizi che interessano l'intero edificio le funzioni ammesse per le costruzioni accessorie devono essere ricavate all'interno del sedime dell'edificio.
3. Le costruzioni di cui al precedente comma possono essere costruiti secondo le dimensioni e le tipologie specificate nell'abaco oppure, previo parere della commissione edilizia comunale, rispondenti alle caratteristiche di seguito elencate:
 - a. Superficie massima 8 mq. per un'unica unità abitativa con un incremento di 4 mq. per unità fino ad un massimo di complessivi mq. 15;
 - b. Altezza massima ml. 2.50;
 - c. Struttura realizzata interamente in legno;
 - d. Copertura in legno, con tegole in cotto o manti in lamiera piana e non ondulata;
 - e. Apertura laterale almeno su due lati.

ABACO – Tipologie Manufatti Accessori

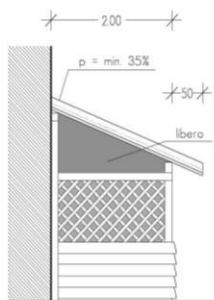


PARTICOLARE GRATICCIO

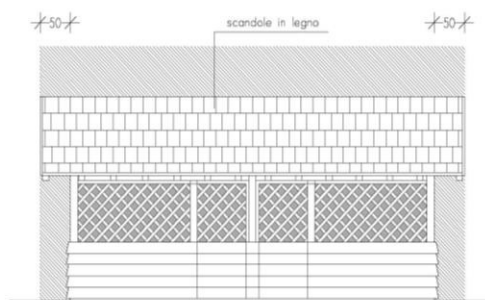


PIANTA

LEGNAIE E RICOVERO ATTREZZI



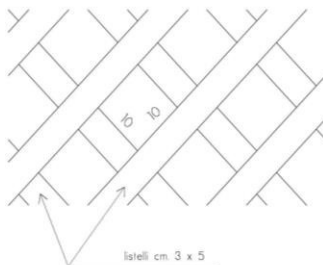
PROSPETTO LATERALE



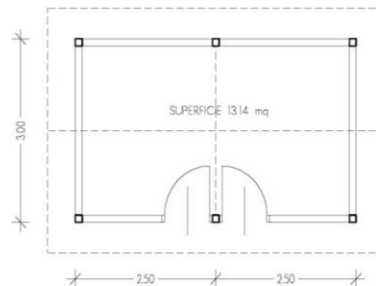
PROSPETTO

TIPOLOGIA CONSENTITA
 PER COSTRUZIONE
 DOPPIA IN ADERENZA

SCALA 1:50



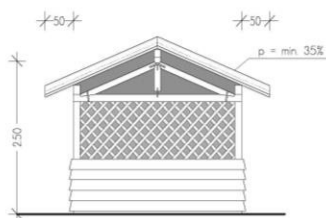
PARTICOLARE GRATICCIO



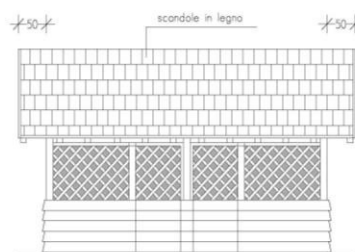
PIANTA

LEGNAIE E RICOVERO ATTREZZI

ZIANO DI FIEMME



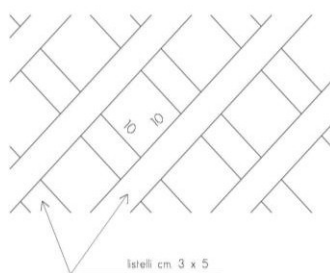
PROSPETTO LATERALE



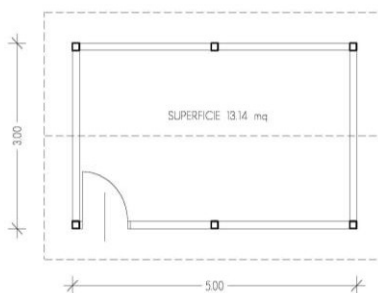
PROSPETTO

TIPOLOGIA CONSENTITA
 PER COSTRUZIONE
 DOPPIA ISOLATA

SCALA 1:50



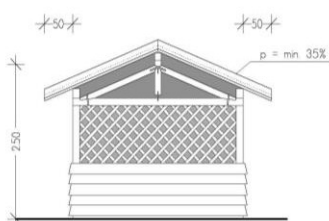
PARTICOLARE GRATICCIO



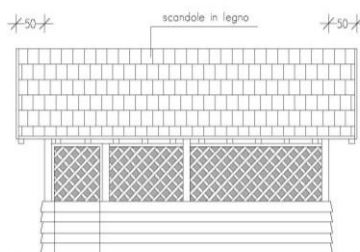
PIANTA

ZIANO DI FIEMME

LEGNAIE E RICOVERO ATTREZZI



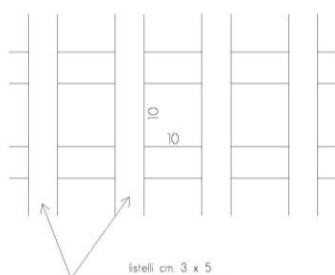
PROSPETTO LATERALE



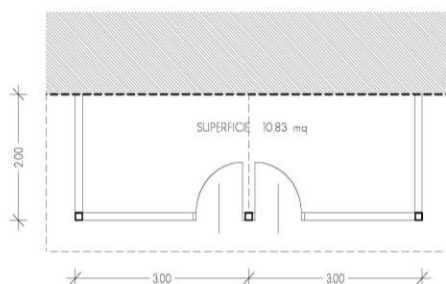
PROSPETTO

TIPOLOGIA CONSENTITA
PER COSTRUZIONE
SINGOLA ISOLATA

SCALA 1:50



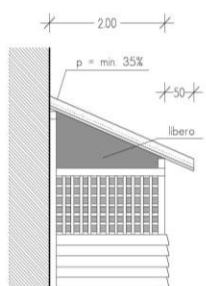
PARTICOLARE GRATICCIO



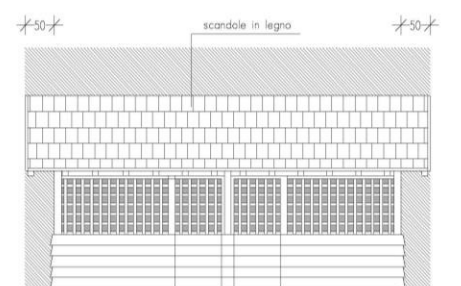
PIANTA

ZIANO DI FIEMME

LEGNAIE E RICOVERO ATTREZZI



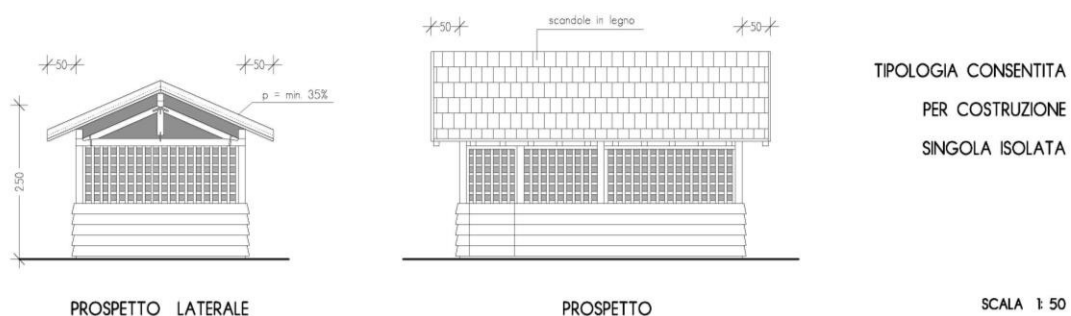
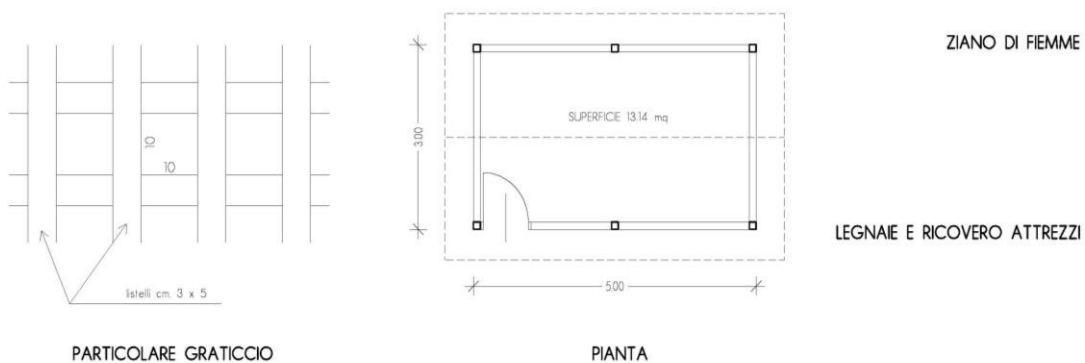
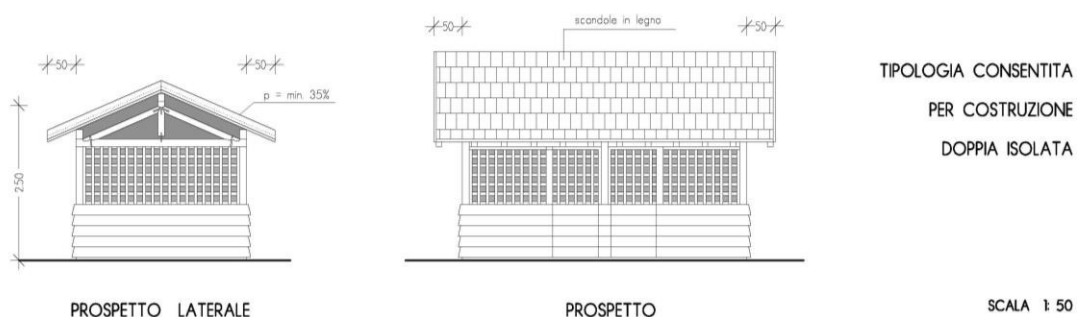
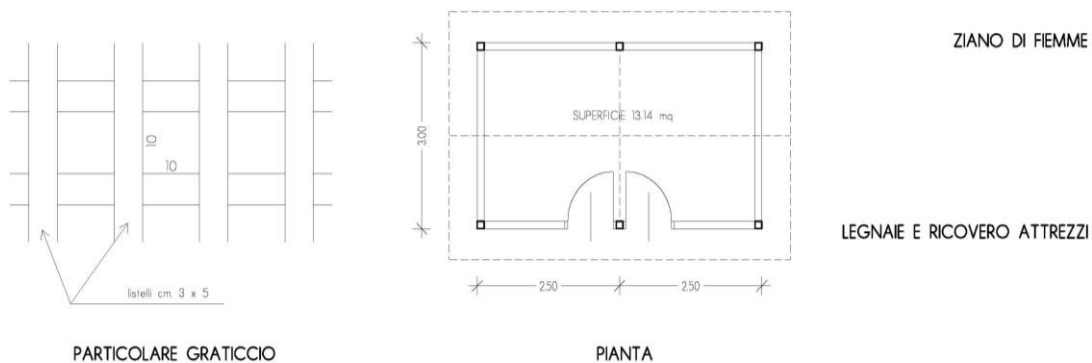
PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO

TIPOLOGIA CONSENTITA
PER COSTRUZIONE
DOPPIA IN ADERENZA

SCALA 1:50



Capitolo III - Aree ad uso prevalentemente residenziale

Art. 36 Generalità

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza; sono finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi ed i relativi servizi con esclusione di stalle o altri ricoveri per animali. Esse comprendono gli insediamenti residenziali esistenti, quelli di recente edificazione e le aree destinate alle nuove espansioni e di riqualificazione urbanistica.
2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici pubblici e privati, studi professionali, esercizi extra-alberghieri così come definiti dall'art. 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, laboratori artigianali, purché non rumorosi o inquinanti, ed in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
3. Le attività commerciali compatibili con le aree prevalentemente residenziali sono quelle previste al Titolo IV relativo alla disciplina urbanistica dell'attività commerciali ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17.
4. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si dividono in:
 - a. B0 aree residenziali sature intensive;
 - b. B2 aree residenziali di completamento intensiva;
 - c. B3 aree residenziali di completamento estensiva
 - d. C: aree residenziali di nuova espansione e di riqualificazione urbanistica;
5. La costruzione di nuovi edifici posti a ridosso di infrastrutture stradali è soggetta ad una valutazione preventiva del clima acustico, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge n.447/95 e s.m.
6. Per gli edifici esistenti nelle aree residenziale è ammessa la realizzazione di legnaie secondo le modalità previste dall'art. 35 delle norme di attuazione del P.R.G. Le legnaie potranno essere costruite in aderenza all'edificio principale o ad una distanza non inferiore a ml. 3,00 dall'edificio principale e ad una distanza non inferiore a ml. 1,50 dai confini di proprietà. I nuovi edifici dovranno eventualmente prevedere degli spazi da destinare allo stoccaggio della legna integrati nel volume dell'edificio stesso.

Art. 37 Zona B0 Aree residenziali sature

1. Le aree B0 residenziali sature sono le zone edificate a prevalente destinazione residenziale per le quali sono previsti interventi di riassetto edilizio, urbanistico e funzionale mentre è esclusa la realizzazione di nuovi volumi autonomi. In queste aree possono essere insediate anche le attività alberghiere e le funzioni pertinenti agli insediamenti residenziali come: il commercio al dettaglio, l'artigianato artistico e di

-
- servizio, gli uffici, gli studi professionali, i locali di ritrovo, gli esercizi pubblici e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse tutte le categorie di intervento previste dall'art. 77 delle L.P. 4 agosto 2015, n. 15, compresa la demolizione con ricostruzione, qualora non siano presenti elementi tipici dell'architettura tradizionale come solai a volta o manufatti in pietra quali scale, poggiali, archi, davanzali, stipiti, contorni e architravi.
2. È comunque sempre consentito l'ampliamento degli edifici esistenti fino al raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60 \text{ Mq./mq.}$ del lotto di pertinenza dell'edificio, nel rispetto delle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
 3. Per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di demolizione con ricostruzione valgono le seguenti norme:
 - a. numero di piani pari a 3;
 - b. altezza del fronte: 10,00 metri;
 - c. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 10,50 metri;
 - d. spazi per parcheggio: nelle ricostruzioni non possono essere inferiori a quanto stabilito dal Titolo II Capo III del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, con un minimo di 2 posti auto per ogni unità abitativa.
 4. Nel caso di edifici che hanno già raggiunto il limite massimo di utilizzazione fondiaria pari a $0,60 \text{ Mq./mq.}$ sono consentiti per una sola volta, al fine dell'adeguamento tecnologico dell'edificio ovvero per una sua migliore utilizzazione, i seguenti lavori:
 - a. gli ampliamenti strettamente necessari ad accogliere gli impianti tecnici mancanti o da adeguare;
 - b. tutte le opere volte a favorire il risparmio energetico quali sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, cappotti ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti;
 - c. la sopraelevazione per una altezza massima di 0,50 metri, a parità di pendenza esistente della copertura o con variazione della stessa fino al raggiungimento della pendenza minima prescritta pari al 35%.
 5. Per gli edifici esistenti alla data del 26 marzo 2008, data di entrata in vigore della L.P. 4 marzo 2008, n.1, ricadenti nelle aree B0 si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008, n.1, volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 1427 dell'1 luglio 2011.
 6. Negli ambiti individuati in cartografia con specifico riferimento normativo per gli edifici esistenti è ammesso unicamente l'ampliamento del 10% del volume esistente alla data di approvazione della Variante 2021 al PRG, così come stabilito dall'art. 16 comma 3 lettera b) della L.P. 27 maggio 2008, n.5 (Approvazione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale).

Art. 38 Omissis

Art. 39 Zona B2 Aree residenziali di completamento intensive

1. Le aree B2 residenziali di completamento intensive sono le zone edificate a prevalente destinazione residenziale che presentano spazi interclusi adatti per l'insediamento di nuovi edifici. In queste aree possono essere insediate anche le attività alberghiere e le funzioni pertinenti agli insediamenti residenziali come: il commercio al dettaglio, l'artigianato artistico e di servizio, gli uffici, gli studi professionali, i locali di ritrovo, gli esercizi pubblici e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse tutte le categorie di intervento previste dall'art. 77 delle L.P. 4 agosto 2015, n. 15 compresa la demolizione con ricostruzione.
2. È comunque sempre consentito l'ampliamento degli edifici esistenti fino al raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60 \text{ Mq./mq.}$ del lotto di pertinenza dell'edificio, nel rispetto delle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
3. Per le nuove costruzioni valgono le seguenti norme:

lotto minimo	sf	600	Mq.
indice di utilizzazione fondiaria (residenziale)	U _f	0,60	Mq/mq
indice di utilizzazione fondiaria (alberghiero)	U _f	0,80	Mq/mq
numero massimo di piani (residenziale)	NP.	3	N.
altezza massima del fronte (residenziale)	H	10,00	Ml.
altezza massima per la destinazione residenziale	H max	10,50	Ml.
numero massimo di piani (alberghiero)	NP.	4	N.
altezza massima del fronte (alberghiero)	H	11,00	Ml.
altezza massima per la destinazione alberghiera	H max	11,50	Ml.
4. Nel caso di edifici che hanno già raggiunto il limite massimo di utilizzazione fondiaria pari a 0,40 mq/mq sono consentiti per una sola volta, al fine dell'adeguamento tecnologico dell'edificio ovvero per una sua migliore utilizzazione, i seguenti lavori:
 - a. gli ampliamenti volumetrici strettamente necessari ad accogliere gli impianti tecnici mancanti o da adeguare;
 - b. tutte le opere volte a favorire il risparmio energetico quali sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, cappotti ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti;
5. Per gli edifici esistenti alla data del 26 marzo 2008, data di entrata in vigore della L.P. 4 marzo 2008, n.1, ricadenti nelle aree B2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008, n.1, volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 1427 dell'1 luglio 2011.
6. Per le attività artigianali di produzione esistenti, che non costituiscono fonte di inquinamento acustico e non sono comunque moleste, è ammesso un aumento fino al 50% della superficie produttiva, nel rispetto delle norme di zona.

Art. 40 Zona B3 Aree residenziali di completamento estensive

1. Le aree B3 residenziali di completamento intensive sono le zone edificate a prevalente destinazione residenziale che presentano spazi interclusi adatti per l'insediamento di nuovi edifici. In queste aree possono essere insediate anche le attività alberghiere e le funzioni pertinenti agli insediamenti residenziali come: il commercio al dettaglio, l'artigianato artistico e di servizio, gli uffici, gli studi professionali, i locali di ritrovo, gli esercizi pubblici e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse tutte le categorie di intervento previste dall'art. 77 della 4 agosto 2015, n. 15, n.1, compresa la demolizione con ricostruzione.
2. È comunque sempre consentito l'ampliamento degli edifici esistenti fino al raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,40 \text{ Mq./mq.}$ del lotto di pertinenza dell'edificio, nel rispetto delle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
3. Per le nuove costruzioni valgono le seguenti norme:

lotto minimo	sf	800	Mq.
indice di utilizzazione fondiaria (residenziale)	U _f	0,40	Mq/mq
indice di utilizzazione fondiaria (alberghiero)	U _f	0,60	Mq/mq
numero massimo di piani (residenziale)	NP.	3	N.
altezza massima del fronte (residenziale)	H	8,00	Ml.
altezza massima per la destinazione residenziale	H max	8,50	Ml.
numero massimo di piani (alberghiero)	NP.	3	N.
altezza massima del fronte (alberghiero)	H	9,00	Ml.
altezza massima per la destinazione alberghiera	H max	9,50	Ml.
4. Nel caso di edifici che hanno già raggiunto il limite massimo di utilizzazione fondiaria pari a $0,40 \text{ Mq./mq.}$ sono consentiti per una sola volta, al fine dell'adeguamento tecnologico dell'edificio ovvero per una sua migliore utilizzazione, i seguenti lavori:
 - a. gli ampliamenti volumetrici strettamente necessari ad accogliere gli impianti tecnici mancanti o da adeguare;
 - b. tutte le opere volte a favorire il risparmio energetico quali sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, cappotti ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti;
5. Per gli edifici esistenti alla data del 26 marzo 2008, data di entrata in vigore della L.P. 4 marzo 2008, n.1, ricadenti nelle aree B3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della 4 marzo 2008, n.1, volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 1427 dell'1 luglio 2011.
6. Per le attività artigianali di produzione esistenti, che non costituiscono fonte di inquinamento acustico e non sono comunque moleste, è ammesso un aumento fino al 50% della superficie produttiva, nel rispetto delle norme di zona.

Art. 41 Area residenziale C1 di nuova espansione e di riqualificazione urbanistica

1. Le aree di nuova espansione e di riqualificazione urbanistica sono quelle, pressoché inedificate o dove sono presenti edifici in contrasto con il contesto urbanistico nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inadeguate a consentire una nuova edificazione ad uso prevalentemente residenziale; l'utilizzo delle aree di espansione e di riqualificazione urbanistica pertanto è subordinato ad un Piano di Attuazione.
2. In tali zone l'edificazione avviene sulla base di un Piano Attuativo che deve essere redatto nell'ambito dell'intera zona risultante dalla cartografia del P.R.G. Per i singoli piani attuativi il P.R.G. stabilisce le quote di residenza ordinaria e di residenza per il tempo libero e le vacanze così come definite dal Titolo III delle presenti norme di attuazione. Ove eventualmente non specificato i nuovi edifici potranno unicamente essere destinati alla residenza ordinaria.
3. Le schede esplicative allegate alle presenti Norme di Attuazione forniscono per tali zone le specificazioni delle Superfici utili residenziali (Sur) da realizzare nei piani attuativi approvati alla data del 28.02.2019 e delle Superficie utili nette (SUN) da realizzare in tutti gli altri casi, l'altezza massima dei fabbricati, la collocazione dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e della posizione, entità e configurazione delle eventuali aree a destinazione pubblica.
4. L'indicazione cartografica della rete viaria interna all'intera zona e delle eventuali aree a destinazione pubblica è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, di dimensionamento e di funzionalità; in sede di piano di attuazione tale indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e configurazione.
5. È sempre ammesso il mantenimento di edifici esistenti; in tale caso per questi edifici sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento. Nelle norme di attuazione di ogni singolo piano verranno specificate le modalità di riutilizzo dei volumi esistenti anche ai fini di quanto previsto dal Titolo III delle presenti norme di attuazione.
6. Nelle aree di espansione e riqualificazione urbanistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008, n.1, volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 1427 dell'1 luglio 2011.
7. Nell'ambito individuato con lo specifico riferimento normativo è prevista la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di un nuovo edificio con SUN di mq. 420 a carattere residenziale con un numero di piani pari a 3 in modo da ridurre l'area di sedime dell'edificio che potrà essere di massimo mq. 180. Il permesso di costruire di tipo convenzionato dovrà prevedere la sistemazione della viabilità pubblica esistente dell'incrocio tra Via Roma e Via Prof. Vanzetta e la riprogettazione dell'area a parcheggio pubblico con la cessione gratuita dell'area necessaria agli interventi previsti. È ammessa la modifica anche sostanziale dell'andamento del terreno esistente al fine di riportare il piano naturale del terreno alla quota del piano superiore dell'argine esistente.

Art. 42 Verde privato

1. Sono zone individuate dal P.R.G. destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde di pertinenza di edifici esistenti, ovvero alla salvaguardia di particolari aspetti insediativi, di elementi di particolare valenza ambientale-paesaggistica, per la tutela di peculiari direttrici visuali o emergenze paesaggistiche.
2. Nelle aree destinate a verde privato sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti ovvero la realizzazione di nuovi fabbricati interrati. Per gli edifici esistenti, che non abbiano carattere storico-artistico ovvero edifici storici isolati, sono consentite tutte le categorie di intervento compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione. È ammesso l'ampliamento a tantum del 20% della SUN esistente. I volumi accessori esistenti sul lotto possono essere demoliti e il relativo volume ed il relativo ampliamento possono essere accorpati all'edificio principale. Per gli interventi di ristrutturazione e demolizione con ricostruzione è ammessa, per le aree prospicienti l'Avisio, la modifica anche sostanziale dell'andamento del terreno esistente al fine di riportare il piano naturale del terreno alla quota del piano superiore dell'argine esistente.
3. L'aumento di volume percentuale di cui al comma precedente dovrà tener conto degli aumenti di volume eventualmente già realizzati successivamente al 19.08.1977, data di adozione del Piano di Fabbrica.
4. Per gli edifici esistenti alla data 26.03.2008 di entrata in vigore della L.P. 4 marzo 2008, n.1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008, n.1, volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 1427 dell'1 luglio 2011.
5. Unicamente a servizio degli edifici esistenti a prevalente carattere residenziale è ammessa la realizzazione di legnaie secondo le modalità previste dall'art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale. Le legnaie potranno essere costruite in aderenza all'edificio principale o ad una distanza non inferiore a ml. 3,00 dall'edificio principale ed ad una distanza non inferiore a ml. 1,50 dai confini di proprietà.
6. Gli interventi previsti dai precedenti commi non sono ammessi qualora le aree a verde privato ricadano negli ambiti a pericolosità elevata o moderata, individuati dal PGUAP nella carta della Pericolosità, e per quelle ricadenti in ambiti fluviali di interesse ecologico.

Art. 43 Parcheggio privato

1. Sono zone individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di parcheggi privati a servizio degli edifici esistenti posti prevalentemente all'interno degli insediamenti storici, al fine di eliminare la presenza stanziale di autovetture all'interno del tessuto di antica origine e la trasformazione della destinazione d'uso originaria dei piani terra delle unità edilizie storiche ovvero da cantina, deposito, fienile, legnaia, ecc. ad autorimessa.
2. I parcheggi privati (contrassegnati da simbolo p) possono essere realizzati sia in interrato che in superficie.

3. I parcheggi privati (contrassegnati da simbolo p Int) devono essere realizzati entro terra (posti-auto a spazio aperto e/o box singoli o multipli chiusi), e devono risultare o completamente mascherati (attraverso la predisposizione in superficie di uno strato di terreno vegetale avente spessore minimo di 40 cm opportunamente inerbito e piantumato) o destinati a parcheggio pubblico.
4. All'interno delle aree destinate a parcheggio privato la realizzazione dei parcheggi è sempre assoggettata all'approvazione preventiva di un piano attuativo generale al fine di garantire una progettazione unitaria di tutto l'intervento. In questo caso è ammessa anche la realizzazione di strutture di copertura dei posti macchina

Art. 44 Ricovero attrezzi e legnaie nelle Zone B

1. All'interno delle zone B destinate alla residenza è ammessa, per ogni edificio a carattere prevalentemente residenziale anche se composto da più unità abitative, la realizzazione di una costruzione ausiliaria da destinare a legnaie o ricovero attrezzi la cui volumetria non è computabile agli effetti della determinazione degli indici urbanistici. Le dimensioni massime e le modalità costruttive sono quelle previste dall'art. 35 – Manufatti accessori – del PRG.
2. Per l'applicazione delle norme relative alle distanze si fa riferimento alle disposizioni contenute al precedente Capitolo II;
3. Gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio dovranno essere demoliti qualora si intenda realizzare un ricovero attrezzi o una legnaia ai sensi del presente articolo.

Capitolo IV - Aree destinate prevalentemente ad attività economica

Art. 45 Generalità

Le aree destinate prevalentemente ad attività economica

- Aree produttive di interesse secondario di livello provinciale D1
- Aree miste produttive e commerciali di interesse secondario di livello locale D2;
- Aree produttive di interesse locale per la lavorazione dei prodotti forestali D3;
- Aree per lo stoccaggio dei materiali edili D4
- Aree alberghiere;
- Aree sciabili di interesse locale.

Art. 46 Aree per attività produttive di interesse provinciale D1

1. Nelle aree produttive del settore secondario di interesse provinciale esistenti sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui all'art. 33 delle Norme di Attuazione del P.U.P. approvato con la L.P. 27 maggio 2008, n.5, secondo le disposizioni dell'art. 118 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e del Titolo IV Capo II del regolamento urbanistico ed edilizio provinciale:
2. Nelle zone produttive D1 esistenti sono ammessi aumenti volumetrici nel rispetto dei seguenti indici:

lotto minimo	sf	1.500	Mq.
altezza massima	H max	8.00	MI.
Rapporto di copertura	Rc max	50	%
3. I volumi tecnici ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche possono superare l'altezza di ml. 8.00.
4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 mc., sempre che la superficie destinata all'attività produttiva risulti superiore rispetto alla superficie destinata alla residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, è disciplinata dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. I volumi tecnici, le tettoie e simili strutture di servizio alla produzione non si computano ai fini del rispetto dei parametri edificatori solo se si tratta di elementi precari ed opere provvisorie. Almeno il 10% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde con l'impiego di essenze autoctone ad alto fusto.

Art. 47 Aree produttive di interesse locale a carattere multifunzionale D2

1. Nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale a carattere multifunzionale, in armonia con le disposizioni contenute all'art. 33 delle Norme di Attuazione del P.U.P. approvato con L.P. 27 maggio 2008, n.5, secondo le disposizioni dell'art. 118 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e del Titolo IV Capo II del regolamento urbanistico ed edilizio provinciale. Salvo diversa indicazione riportata nei Piani attuativi previsti dal P.R.G., sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

lotto minimo	sf	1.000	Mq.
altezza massima	H max	8.00	ML.
Rapporto di copertura	Rc max	50	%
2. I volumi tecnici ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche possono superare l'altezza di ml. 8.00.
3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:
 - a. attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
 - b. foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
 - c. zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività;
 - d. esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita per ogni merceologia secondo le disposizioni del Titolo IV delle Norme di attuazione del PRG.
4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 mc., sempre che la superficie destinata all'attività produttiva risulti superiore rispetto alla superficie destinata alla residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è disciplinata dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. Almeno il 10% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde con l'impiego di essenze autoctone ad alto fusto.

Art. 48 Aree PF per la lavorazione dei prodotti forestali D3

1. Nelle aree produttive PF è ammesso solo l'insediamento di Aziende dedite alla lavorazione e al deposito di prodotti forestali e alla lavorazione del legno, con l'esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio di addetti (per un volume massimo di 400 mc.) ad uffici direttivi e simili, a

mensa, bar ed attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristoro degli addetti, da realizzare all'interno delle singole unità produttive

2. Salvo diversa indicazione riportata nei Piani attuativi previsti dal P.R.G., sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

lotto minimo	sf	10.000	Mq.
altezza massima	H max	8.00	ML.
Rapporto di copertura	Rc max	40	%

3. I volumi tecnici ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche possono superare l'altezza di ml. 8.00
4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 mc., sempre che la superficie destinata all'attività produttiva risulti superiore rispetto alla superficie destinata alla residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è disciplinata dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. Nell'ambito individuato con specifico riferimento normativo è ammesso il solo stoccaggio del legname ed è vietata la realizzazione di qualsiasi struttura a carattere permanente.

Art. 49 Aree per le attività di stoccaggio dei materiali edili D4

1. Nelle aree per le attività di stoccaggio dei materiali edili è ammessa la costruzione di fabbricati per lo stoccaggio dei materiali edili di scorta e delle attrezzature delle imprese edili. Gli interventi sono soggetti a piano attuativo di iniziativa privata.
2. In tali aree sono ammessi i seguenti interventi:
- a. indice di copertura: non deve eccedere il 40% della superficie del lotto;
 - b. l'altezza massima 8,0 ml.
 - c. l'area deve essere recintata e l'impatto visivo degli eventuali materiali depositati all'aperto deve essere mitigato anche attraverso la realizzazione di tettoie (per un indice di copertura max del 20%) e attraverso opportune cortine arboree.
 - d. volume da destinare ad abitazione ad uso dell'imprenditore, del socio amministratore di società personali, dell'amministratore di società di capitali o dell'addetto alla custodia con regolare contratto di lavoro subordinato, non può essere superiore ai 400 mc per ogni insediamento, detto volume non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del volume destinato all'attività produttiva della singola azienda.

Art. 49bis Aree produttive di interesse locale D5

1. Nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale con specifico riferimento a detto articolo, in armonia con le disposizioni contenute all'art. 33 delle Norme di

Attuazione del PUP, sono consentite solamente attività di deposito, magazzinaggio e impianti e depositi legati all'autotrasporto. Dette attività potranno essere solamente di pubblica utilità.

2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Altezza massima	H max	8.00	m
Rapporto di copertura	Rc max	40	%

3. I volumi tecnici ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche possono superare l'altezza di m 8,00
4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 m³, sempre che la superficie destinata all'attività produttiva risulti superiore rispetto alla superficie destinata alla residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è disciplinata dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 50 Zone G Aree per attrezzature turistiche alberghiere

1. Il P.R.G. individua le aree destinate esclusivamente ad attività alberghiere con le relative attrezzature così come disciplinate dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica). Gli interventi devono essere conformi alle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
2. Per gli interventi diretti soggetti unicamente a permesso di costruire si applicano le seguenti norme:

lotto minimo	sf	1.500	Mq.
indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,80	Mq./mq.
altezza massima	H max	11,50	ML.
Numero di piani	NP	4	N.
altezza massima del fronte	H	11,00	ML.
Alloggio del gestore SUN		120	Mq.
Camere per il personale SUN		60	Mq.

3. All'interno della zona alberghiera è ammesso l'insediamento di un alloggio per il gestore nel limite complessivo di 120 mq. di SUN e quanto previsto dall'art. 119 della L.P. 15/2015 e art. 96 del RUEP.
4. Per tutti gli edifici esistenti classificati come alberghieri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e preesistenti alla data di approvazione della III° variante 2012 al P.R.G. valgono le seguenti norme:
- a. è consentito un ampliamento che non potrà superare i 320 mq o il 30% della SUN adibita ad uso alberghiero fino ad un massimo di 500 mq;
- b. l'aumento volumetrico deve essere disposto in aderenza od in sopraelevazione e non può essere finalizzato unicamente ad aumentare la ricettività;

- c. l'ampliamento nei termini sopraindicati è comunque subordinato all'intavolazione del vincolo d'uso a destinazione alberghiera, almeno di 15 anni
5. In tali zone non è consentito il cambio di destinazione d'uso da attrezzature alberghiere a residenza; non sono ammessi gli esercizi alberghieri con ricettività in appartamenti forniti di cucina autonoma. Le zone alberghiere di nuovo impianto sono sottoposte alla formazione di Piano di lottizzazione di iniziativa privata ai sensi della L.P. vigente.
6. Nell'area per attrezzature turistiche indicata sulla cartografia di P.R.G. con specifica simbologia * valgono le seguenti norme:

SUN Massima	Uf	SUN esistente	Mq.
SUN destinata a residenza turistica alberghiera		50% SUN esistente	Mq.
altezza massima	H max	11,50	MI.
altezza massima del fronte	H	11,00	MI.
Sistemazione a verde		20	% della sf
Alloggio del gestore SUN		120	Mq.
Camere per il personale SUN		60	Mq.

La quota di SUN massima destinabile a residenza turistico-alberghiera non potrà eccedere il 50% di quella contemplata dall'intervento di recupero la cui progettazione dovrà essere necessariamente unitaria.

L'edificio esistente potrà essere demolito e ricostruito anche mediante formazione di due o più distinti corpi di fabbrica.

Art. 51 Aree Sciabili di interesse locale, pista di sci alpino e tracciato della Marcialonga

1. Sono le aree destinate esclusivamente alle attività dello sci alpino nonché, dato il peculiare contesto fisico-ambientale, anche relativamente alle attività dello sci nordico o da fondo (in particolar modo il tracciato della "Marcialonga di Fiemme e Fassa"); tali zone possono quindi ospitare esclusivamente le strutture e gli impianti strettamente connessi allo svolgimento di tali attività.
2. Nelle aree sciabili di interesse locale è ammessa la realizzazione di locali destinati al noleggio sci e dell'attrezzatura sportiva, i bar, chioschi, gli ski bar e i locali per ristorazione, le attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo.
3. Nelle aree sciabili di interesse locale le costruzioni ammesse dovranno avere una SUN massima pari a mq 350 ed numero di piani massimo pari a 2. È, inoltre, ammesso l'ampliamento del 20% degli edifici esistenti;
4. L'esatta ubicazione e le caratteristiche tecniche delle piste e degli impianti saranno quelle definite in sede di progettazione esecutiva.
5. In cartografia le aree normate dal presente articolo si sovrappongono ad aree agricole, a bosco o a pascolo; le normative relative a queste ultime si applicano solo in caso di dismissione delle funzioni qui considerate.

-
6. Sono vietate recinzioni di qualunque genere sia di carattere provvisorio che definitivo, il rimboschimento totale o parziale e tutto ciò che possa creare ostacoli all'attività dello sci alpino e nordico.
 7. All'interno delle aree destinate a pista da sci alpino è ammessa la realizzazione di piste da sci e i relativi impianti di interesse esclusivamente locale.
 8. La realizzazione delle piste da sci e degli impianti di risalita a fune deve rispettare le disposizioni della L.P. 21.04.1987 n. 7 e relativo regolamento di esecuzione.
 9. Il tracciato destinato alla Marcialonga non potrà essere oggetto di interventi che ne precludano la effettiva utilizzazione se non sulla base di progetti condivisi che assicurino comunque l'esercizio della manifestazione.

Capitolo V - Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali

Art. 52 Generalità

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorale. Le aree destinate alle attività agro silvo-pastorali si dividono in:
 - a. E1 aree agricole di pregio del P.U.P;
 - b. E2 aree agricole del P.U.P;
 - c. E3 area agricola pregiata di rilevanza locale
 - d. E4 aree a pascolo
 - e. E5 aree a bosco
 - f. E6 aree ad elevata naturalità
2. Nelle aree agricole di pregio (Art. 53) e nelle altre aree agricole (Art. 54) sono ammessi solo i fabbricati agricoli specializzati e quelli rustici, fatta salva la conservazione delle destinazioni d'uso in atto alla data di approvazione della Variante 2011 al P.R.G. L'edificazione in queste zone è subordinata alla esistenza o alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria.
3. Nelle aree agricole di pregio (Art. 53) nelle altre aree agricole (Art. 54) e nelle aree agricole di rilevanza locale (Art. 55) si applicano le disposizioni Titolo IV Capo I in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
4. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola secondo le modalità previste dalla dall'art. 112 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. Per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico si applicano le disposizioni dell'art. 88 del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
5. Le nuove stalle devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m. dalle aree residenziali, commerciali e turistiche esistenti e di progetto e dalle aree pubbliche in generale. Nella localizzazione delle stalle si dovranno rispettare le disposizioni contenute nelle norme di attuazione della carta delle risorse idriche del PUP.
6. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono vietati:
 - a. cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - b. le trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;

- c. movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola;
- 7. La nuova edificazione, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo, deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti,. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
- 8. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
- 9. Gli edifici esistenti nelle aree agricole alla data di approvazione della Variante 2011 al P.R.G. si applica quanto previsto agli articoli 37 e 38 del PUP e sono ammessi limitati ampliamenti nei limiti del 20% della SUN esistente. Gli edifici dismessi dall'attività agricola non possono essere trasformati in residenza. Nelle aree a pascolo e nelle aree agricole poste ad una quota superiore ai 1600 m.l.m. non è ammesso il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti.
- 10. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi che risultino indecorosi. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree. Ogni intervento deve essere conforme alle norme di attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
- 11. I terreni facenti parti delle superfici agricole necessarie alla realizzazione di cui al presente e ai successivi articoli riguardanti i terreni agricoli dovranno essere trascritti su apposito registro indicante numero di particelle, estratto di mappa e proprietario secondo le modalità previste dalla L.P. 4 marzo 2008 n.1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente norma dovranno essere trascritti sul registro di cui al comma precedente tutti i terreni oggetto delle precedenti concessioni edilizie riguardanti manufatti ed edifici rurali.

Art. 53 E1 Aree agricole di pregio del PUP

- 1. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

2. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo e, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 delle Norme di Attuazione del P.U.P. e negli ambiti esterni ai perimetri di tutela paesaggistica del P.R.G di cui all'art. 72, la realizzazione di edifici a servizio delle attività agricole rispettando i seguenti indici:

superficie aziendale	mq. 20.000
lotto minimo	mq 5.000
indice x volume urbanistico (Vt)	0,02 Mc./mq.
rapporto di copertura massimo	30 %;
cubatura massima	mc 4.000;
altezza massima	ml 8,50.

3. È ammessa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera b) delle Nta del P.U.P, la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo da parte dei soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto previsto dall'art. 84 del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. I manufatti, da realizzarsi interamente in legno ad eccezione della copertura che potrà anche essere realizzata in lamiera metallica di colore scuro, dovranno far riferimento alla semplicità costruttiva e stereometrica delle tipologie storiche.

Art. 54 E2 Aree agricole del PUP

1. Il P.R.G individua nella cartografia del sistema insediativo le aree agricole E2 per tali aree agricole si applicano le disposizioni contenute nell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.U.P. Nelle aree agricole del PUP non ricomprese nei perimetri di tutela paesaggistica del P.R.G di cui all'art. 72 sono ammesse solo attività e strutture edilizie attinenti strettamente la conduzione del fondo agricolo mentre non è ammessa la realizzazione di serre e di tunnel mobili pesanti così come definiti nelle norme di settore.
2. Ai fini della tutela ambientale sono vietate tutte quelle trasformazioni che comportino la modifica della morfologia dei luoghi, a meno che non si tratti di interventi tesi a ripristinare assetti originali documentati, ora degradati o divenuti indecifrabili. È ammessa la costruzione di edifici ed infrastrutture per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche rispettando i seguenti indici:

superficie aziendale	mq. 20.000
lotto minimo	mq 5.000
indice x volume urbanistico (Vt)	0,03 Mc./mq.
rapporto di copertura massimo	30 %;
cubatura massima	mc 4.000;
altezza massima	ml 8,50.

3. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola secondo le modalità previste dall'art. 112 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. Per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico si applicano le disposizioni dell'art. 88 del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
4. Gli interventi previsti al comma 2 non sono ammessi nelle aree agricole destinate tradizionalmente allo sfalcio e poste ad una quota altimetrica superiore ai 1600 m. l.m.
5. È consentita la costruzione di un alloggio di servizio per il conduttore dell'azienda secondo le modalità previste dal PUP
6. È vietato il cambio di destinazione d'uso delle opere assentite.
7. Negli ambiti esterni ai perimetri di tutela paesaggistica del P.R.G di cui all'art. 72 è ammessa la realizzazione dei manufatti di piccole dimensioni di cui all'art. 84 del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. I manufatti, da realizzarsi interamente in legno ad eccezione della copertura che potrà anche essere realizzata in lamiera metallica di colore scuro, dovranno far riferimento alla semplicità costruttiva e stereometrica delle tipologie storiche
8. Sono ammesse altezze superiori all'altezza massima di zona unicamente per le strutture tecniche ed i silos.
9. Nelle aree agricole E2 è ammessa l'attività agrituristica secondo le modalità previste dalla normativa provinciale di settore e dal RUEP.
10. Ogni intervento deve essere conforme alle norme di attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".

Art. 55 E3 Area agricola pregiata di rilevanza locale

1. Nelle aree agricole di rilevanza locale si applicano le disposizioni dell'art. 112 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. Non è ammessa la realizzazione dei manufatti di piccole dimensioni di cui all'art. 84 del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
2. Nelle aree agricole di rilevanza locale esterne ai perimetri di tutela paesaggistica del P.R.G di cui all'art. 72 è ammessa la costruzione di edifici ed infrastrutture per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche secondo le modalità dell'art. 53 delle presenti norme di attuazione. Ogni intervento deve essere conforme alle norme di attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".

Art. 56 E4 Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea così come definite e disciplinate dall'art. 39 del P.U.P. Le parti del territorio occupate da pascoli e prati d'altura sono riservate alla promozione e allo sviluppo della zootecnia e al mantenimento di corretto rapporto tra zone a bosco e spazi liberi.
2. Nell'ambito delle aree a pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione o riqualificazione di manufatti (malghe) destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. La destinazione agrituristica, ai sensi dell'art. 39 delle Nda del PUP, è consentita unicamente nell'ambito del recupero di edifici esistenti. Ogni intervento deve essere conforme alle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
3. In tali aree possono essere ammessi esclusivamente gli interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione o riqualificazione di manufatti (malghe) destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia.
4. Le costruzioni sono ammesse con i seguenti indici:

indice x volume urbanistico (Vt)	0,01 Mc./mq.
altezza massima	ml 6,50.
5. Per gli edifici esistenti destinati alla zootecnia è ammesso l'ampliamento del 10% del volume urbanistico (Vt) esistente senza cambio di destinazione d'uso. Questo volume deve essere integrato con l'esistente e rispettarne i caratteri tipologici, architettonici e costruttivi. La nuova costruzione di edifici privati di qualunque tipo è vietata. Ogni intervento deve essere conforme alle norme di attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
6. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, nel qual caso è consentito un ampliamento fino al 20% della SUN esistente alla data di approvazione della Variante 2011 al P.R.G. Per i rifugi esistenti sono ammessi unicamente gli interventi di ristrutturazione.
7. Le recinzioni sono vietate. Per particolari esigenze (per manifesto pericolo e l'incolumità delle persone) possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in legno o in pietra devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate. Nelle zone destinate al contenimento degli animali è ammesso, nella stagione estiva, l'utilizzo del filo pastore a bassa tensione.

Art. 57 E5 Aree a bosco

1. Le aree a bosco sono definite e disciplinate dall'art. 40 delle Nta del P.U.P.

2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale, nonché lavori di sistemazione idraulico-forestale o autorizzati ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3287 e R.D. 16.5.1928 n. 1128.

Art. 58 E6 Aree ad elevata naturalità

1. Sono indicate come "aree ad elevata naturalità" le parti del territorio nelle quali per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità non si possono svolgere attività produttive con insediamenti stabili.
2. Nelle aree improduttive è ammessa unicamente la realizzazione di manufatti speciali, aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, e di opere o infrastrutture che rivestono interesse generale.

Capitolo VI - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

Art. 59 Generalità

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale sono destinate ai servizi pubblici e a tutte le attività di interesse collettivo. Il Piano individua, in modo specifico, la localizzazione nel tessuto urbano, esistente o in progetto, dei servizi pubblici e di interesse generale raggruppati nelle seguenti classi:
 - a. Aree per attrezzature civili ed amministrative;
 - b. Aree a verde pubblico – parco pubblico
 - c. Aree a verde attrezzato – verde di protezione
 - d. Parcheggio pubblico;
 - e. Aree cimiteriali.
2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto disposto al successivo punto 3.
3. La realizzazione di parcheggi anche interrati e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, elencate nel presente articolo.
4. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitati anche fabbricati di servizio, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal P.R.G.
5. In tutte le zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata i quali sono soggetti a convenzione che dovrà essere stipulata con il Comune prima del rilascio del permesso di costruire; nella convenzione i privati si impegnano a consentire l'uso pubblico dell'intervento o di una porzione di esso, secondo modalità definite nella convenzione stessa.
6. La costruzione di nuovi edifici destinati a scuole, asili nido, case di cura ed i progetti relativi a nuovi parchi urbani ed extraurbani, sono soggetti ad una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge n.447/95 e s.m.

Art. 60 Aree per attrezzature civili ed amministrative F1

1. Le zone per le attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale e sovracomunale sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:
 1. [CA] civile ed amministrativa;

2. [SC] scolastica e culturale;
3. [S] sportive e ricreative scoperte o al coperto;
2. Negli interventi di ristrutturazione totale, ricostruzione e nuova costruzione sono ammessi solo organismi conformi alle funzioni consentite.
3. Negli interventi di nuova costruzione almeno il 30% della superficie fondiaria saranno sistemati a verde. Eventuali parametri vincolanti, relativi a ciascuna area sono riportati nei cartigli o nei piani attuativi.
4. Nell'ambito per attrezzature pubbliche di tipo [CA] civile ed amministrativa individuato con specifico riferimento normativo, è prevista la realizzazione di un gattile.
5. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio.

Art. 61 Zone a verde pubblico- parco pubblico F2

1. Le aree riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive informali. Tali aree sono distinte in aree a verde pubblico esistente e di progetto.
2. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco e per gli spettacoli all'aperto oltre alla realizzazione di modesti impianti sportivi con le relative strutture di servizio e gli spazi di parcheggio. È anche ammessa l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione dei parchi ed alla manutenzione del verde così come le attrezzature di corredo, quali i chioschi, le strutture per spettacoli all'aperto e per il ristoro, i servizi igienici e di simili organismi di pubblica utilità con Uf 0,05 mq./mq. con un numero di piani pari a 1 e un'altezza massima del fronte di m. 4,00.
3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G., sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo.
4. È comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.
5. Nelle zone a verde pubblico – parco pubblico è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse interrate da destinare a parcheggio pubblico, o mediante convenzione, a parcheggio di tipo pertinenziale.
6. Tali aree devono essere utilizzate per la destinazione specificatamente indicata in cartografia. Ove è necessario, è tuttavia consentito, previa deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate nell'art. 14.1; inoltre è sempre ammessa la destinazione a verde pubblico delle aree per attrezzature pubbliche di cui all'art. 14.1.

Art. 62 Zone a verde attrezzato – Verde di protezione

1. Allo scopo di proteggere i valori paesaggistici di particolari contesti ambientali ed migliorare od incentivare la fruizione degli ambiti prossimi ai torrenti nel P.R.G sono individuati degli ambiti di difesa paesaggistica destinati a verde attrezzato e a verde di protezione. In tali aree sono vietate le nuove edificazioni di qualsiasi tipo sono ammesse solo opere di miglioramento, recupero e ripristino ambientale. Gli interventi ammessi sono quelli finalizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, alla manutenzione straordinaria ed il restauro dei manufatti esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali per migliorare o incentivare la fruizione degli ambiti prossimi ai torrenti. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m. sono soggetti alla L.P. 18/1976.
2. Gli interventi finalizzati all'individuazione di zone attrezzate per la fruizione pubblica sono subordinati alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico di cui agli artt.16, 17, 32 e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.
3. Ogni altro intervento di iniziativa privata diverso dalla manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo di edifici esistenti è subordinato alla preventiva presentazione di un piano attuativo ed alla stipula di una convenzione con il comune, per stabilire le modalità e le condizioni per l'esecuzione degli interventi ammessi. In alternativa al piano attuativo il comune può rilasciare il permesso di costruire, previa stipula di apposita convenzione con gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi.

Art. 63 Parcheggi pubblici F4

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature. In queste aree devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
2. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo sia in interrato che fuori terra.
3. I parcheggi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche su iniziativa privata e destinati anche ad uso privato, con il vincolo della pertinenzialità, previa stipula di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il privato. La convenzione dovrà individuare la ripartizione degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera e dalla sua gestione, nonché le modalità e i criteri di fruizione dei settori del parcheggio riservati all'uso pubblico. La progettazione dell'intervento deve essere estesa all'intera area indicata in cartografia.

Art. 64 Aree Cimiteriali F5

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematoio e servizi connessi con la sepoltura e possono essere utilizzate per l'ampliamento dei cimiteri esistenti.

Capitolo VII - Zone per infrastrutture e servizi

Art. 65 Generalità

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale sono destinate ai servizi pubblici e a tutte le attività di interesse collettivo. Il P.R.G. individua, in modo specifico, la localizzazione nel tessuto urbano, esistente o in progetto, dei servizi pubblici e di interesse generale raggruppati nelle seguenti classi:
 - a. Zone destinate alla viabilità;
 - b. Aree per impianti tecnologici;
 - c. Aree a servizio della mobilità;
 - d. Aree di rispetto degli elettrodotti;
 - e. Sorgenti elettromagnetiche;

Art. 66 Zone destinate alla viabilità

1. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili; su queste aree è ammessa solo l'installazione dell'infrastruttura stradale e dei relativi impianti,
2. Il P.R.G., con riferimento alla classificazione riportata negli elaborati cartografici della Variante PUP 2000, dall' Art. 62 comma 1 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e dalla Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011 n. 1427, individua in cartografia le categorie relative alla viabilità veicolare.
3. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali si distinguono le seguenti categorie di strade presenti e/o previste nel territorio comunale:
 - a. Strada di seconda categoria – S.P. 232 di Fiemme
 - b. Strada di terza categoria - S.S.48;
 - c. Strada di quarta categoria;
 - d. Viabilità locale.
4. La cartografia indica, con le relative pertinenze, le strade esistenti sufficienti e confermate, quelle da migliorare e potenziare e quelle di progetto, nonché gli slarghi e le piazze. L'eventuale assenza in Cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità; l'approvazione da parte del Comune del relativo progetto lo abilita ad applicare la procedura espropriativa ai sensi di legge.
5. In conformità con le disposizioni contenute nella d.P.G. n. 909/1995 e s.m della d.G.P. 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011 n. 1427, per piattaforma stradale si intende lo spazio

occupato dalla carreggiata e dalle banchine laterali con esclusione degli elementi marginali. Nelle aree destinate alla viabilità sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e dei relativi impianti (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, parcheggi, impianti per il rifornimento carburante nelle aree espressamente previste nel P.R.G. etc.). Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc. possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.

6. Le larghezze delle piattaforme stradali sono riportate nella Tabella 3. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto riportati in cartografia sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La soluzione progettuale esecutiva potrà discostarsi anche significativamente dalla previsione di piano purché sia salvaguardata l'idea programmatica del collegamento previsto; in tal caso si applica per gli espropri il comma 2 del presente articolo.
7. Qualora gli interventi previsti riguardino le strade provinciali sia direttamente (ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche del tracciato stradale) che indirettamente (accessi a diversi utilizzi anche parziali) dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade.
8. La larghezza delle fasce di rispetto stradale sono riportate nella Tabella 2A e 2B ed in cartografia.
9. Le misure trasversali della strada e dei singoli elementi che la compongono possono essere modificate per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia. Le indicazioni contenute nella cartografia per incroci e svincoli non hanno valore prescrittivo; l'esatto andamento di tali opere sarà definito in sede di progetto.
10. La rete viaria principale è individuata dal P.U.P. e precisata dal P.R.G., quella locale è individuata dal P.R.G. Le strade locali possono avere dimensioni diverse da quelle indicate nella Tabella 3 nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio, nonché laddove vi siano dei volumi già costruiti; in questi casi la dimensione minima va definita in concreto tenendo conto dello specifico contesto edificatorio al cui interno e a servizio del quale si pone la strada medesima. Cioiché, nell'ambito delle strade del tipo "strade locali" vi ricadono anche strade a destinazione particolare – per le quali le caratteristiche compositive e le dimensioni fornite nell'allegata tabella A non possono considerarsi applicabili – ossia:
 - a. in ambito extraurbano: le strade agricole, forestali, consortili e simili, nelle quali le dimensioni della piattaforma vanno riferite in particolare all'ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 65 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 e delle condizioni di cui all'ultimo comma;
 - b. in ambito urbano: le strade residenziali esistenti e/o di nuovo progetto (che, laddove possibile, vanno realizzate con una larghezza di almeno 3,00 ml.), per le quali prevale l'esigenza di adattare lo spazio stradale ai volumi costruiti ed alle necessità dei pedoni".

11. Fermo quanto sopra, per le strade non classificate dal P.U.P. si applicano le dimensioni relative alle strade di IV categoria”.
12. L’eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).

Art. 66.1 Percorsi pedonali e percorsi ciclabili

1. I percorsi pedonali sono individuati con apposito simbolo in cartografia di piano e le aree ad esse destinate sono inedificabili per una larghezza di ml. 1,50 su ciascun lato dall’asse indicato.
2. La larghezza della sede del percorso pedonale risulta di 1,70 ml, ma tale misura può essere modificata per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia ed alle esigenze specifiche rilevate in sede di progettazione esecutiva senza che ciò costituisca variante al piano.
3. I percorsi ciclabili sono individuati con apposito simbolo in cartografia di piano e le aree ad esse destinate sono inedificabili per una larghezza di ml. 3,00 su ciascun lato dall’asse indicato. Ai sensi del comma 6 dell’art. 4 della L.P. 11 giugno 2010, n. 12, il percorso ciclabile o ciclopeditone non necessita di una specifica previsione di piano se di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi o se insiste su sede stradale.
4. La larghezza della sede del percorso ciclabile risulta di 2,50 ml, ma tale misura può essere modificata per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia ed alle esigenze specifiche rilevate in sede di progettazione esecutiva senza che ciò costituisca variante al piano. I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia.
5. È sempre consentito incrementare la rete principale dei percorsi pedonali e ciclabili indicata in cartografia mediante la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e piste ciclabili ai margini della viabilità esistente. I tracciati dei percorsi pedonali e ciclabili riportati in cartografia hanno valore orientativo; le caratteristiche planimetriche e di sezione così come le quote, gli arredi ecc. dovranno essere specificati nella progettazione esecutiva pubblica. È sempre ammesso nel contesto delle aree pubbliche o ad uso pubblico l’installazione di stazioni di mobilità sostenibile quale il bike sharing o similare, comprensiva delle relative strutture quali ad esempio le colonnine, le pensiline ecc.

Art. 67 Aree per Impianti tecnologici

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate agli impianti tecnologici ed alle attrezzature tecniche di interesse generale, nonché per le infrastrutture ed agli impianti per il traffico aereo.
2. In queste aree possono essere realizzate esclusivamente le opere a cui sono specificatamente destinate, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
3. Sono aree destinate agli impianti tecnologici ed alle attrezzature tecniche di interesse generale:
 - centraline elettriche e telefoniche;
 - cabine di trasformazione dell'energia;
 - serbatoi degli acquedotti;
 - impianti tecnologici per fognatura, acquedotti, metanodotti, biogas e teleriscaldamento;
 - cabine di compressione e decompressione gasdotti;
 - ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e pulizia delle strade;
 - attrezzature e depositi di aziende ed enti pubblici;
 - isole ecologiche.
4. I manufatti pubblici o di pubblica utilità destinati ad ospitare attrezzature tecnologiche possono essere realizzati in qualsiasi tipo di zona (anche in assenza di specifico cartiglio richiamante gli impianti per attrezzature tecnologiche) purché rispettino le norme del Codice Civile e sia garantito il loro inserimento ambientale paesaggistico.
5. Il P.R.G. individua un'area per gli impianti tecnologici dove è ammessa la realizzazione degli impianti relativi al trattamento dei rifiuti secondo le modalità previste dal Testo Unico delle Leggi Provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti. La destinazione urbanistica interessa l'area ubicata nella parte est del territorio comunale di Ziano in località denominata Partel, in posizione adiacente al corso del Torrente Avisio ed in prossimità dello svincolo est della galleria Valleaverta della "Strada di Fondovalle". Gli interventi ammessi sono quelli ammessi dal Piano attuativo a fini generali per l'insediamento di impianti di stoccaggio e trattamento di materiali inerti in località Partel di Ziano (PP1) previsto all'Art. 9.2 delle presenti norme di attuazione. In tale area è ammesso lo svolgimento delle attività inerenti:
 - il recupero, il riciclaggio e lo stoccaggio dei materiali di scarto (materie riutilizzabili - MPS);
 - le lavorazioni, il trattamento e il deposito di inerti e del materiale di demolizione;
 - lo stoccaggio di materiali energetici (bombole, serbatoi, ecc.);
 - le attività di betonaggio.
 - l'attività commerciale relative alle attività sopra richiamate.
6. Nelle aree per gli impianti tecnologici dove è ammessa la realizzazione degli impianti relativi al trattamento dei rifiuti devono essere opportunamente mascherate da

barriere verdi ad alto e basso fusto con essenze locali secondo una progettazione unitaria e specifica e valgono le seguenti norme:

- superficie fondiaria: non può essere inferiore a 1.500 mq;
 - superficie coperta: non può superare il 40% della superficie fondiaria;
 - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 6,50 m; possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche;
 - distanza dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Aree di protezione delle strade";
 - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5,00 m;
7. Sono considerati impianti tecnologici anche le strutture destinate a Centro di Raccolta Materiali [CRM] individuate con apposita simbologia negli elaborati cartografici del PRG. I centri di raccolta materiali consistono in piattaforme presidiate destinate allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani raccolti e conferiti separatamente. L'organizzazione delle aree destinate a Centro di Raccolta Materiali è regolamentata dal Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti.
8. La cartografia del P.R.G. riporta le eventuali fasce di rispetto relative agli impianti tecnologici. In Tali fasce sono ammessi unicamente gli interventi previsti dalle specifiche norme di settore.

Art. 68 Aree a servizio della mobilità

1. La cartografia del P.R.G. individua a margine della viabilità provinciale le aree specificatamente destinate alle stazioni di rifornimento veicolare. In tali zone sono ammesse la vendita al minuto di carburanti, lubrificanti, piccoli accessori, le operazioni di lavaggio ed ingrassaggio delle automobili, compresa l'attività integrativa di officina, pubblici esercizi quali bar e ristoranti. Le funzioni commerciali ivi previste non potranno configurarsi come attività autonome, ma dovranno essere connesse, anche sotto il profilo dell'unitarietà gestionale, con l'attrezzatura di servizio. È ammessa la realizzazione di un piccolo edificio di servizio con SUN massima pari a m² 160 e numero di piani pari a 2 con una altezza massima del fronte pari a m 7,50.
2. In tali aree necessariamente dovranno essere installate anche delle pompe per la distribuzione del metano o del gas Gpl.
- 2bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, dovranno essere realizzate tutte le seguenti opere:
- a) Installazione di un minimo di 8 stazioni di ricarica per auto elettriche tipo “*ultrafast*” HPC (High Power Charging) aventi potenza minima 350 kW;
 - b) installazione di un minimo di 1 stazione di ricarica elettrica per autotrasporti (camion, autobus, etc:) tipo “*ultrafast*” HPC (High Power Charging) aventi potenza minima 350 kW;
 - c) installazione di un minimo di 5 stazioni di ricarica elettrica per biciclette.
3. In tali aree dovrà essere particolarmente curato l'inserimento paesaggistico e nel permesso di costruire dovrà essere prevista e disciplinata la posa delle insegne e dei

tabelloni pubblicitari

Art. 68bis Area Aereoportuale

1. Le aree aereoportuali sono destinate alle infrastrutture e agli impianti per il traffico aereo. La cartografia del P.R.G. individua l'area aereoportuale prevista nel PUP e disciplinata all'art. 43 della L.P. 27 maggio 2008, n. 5. Si tratta di aree stabilmente destinate alle infrastrutture ed agli impianti per il traffico aereo con le loro pertinenze. In tali aree non sono consentite opere o costruzioni a destinazione diversa, salvo i manufatti facilmente asportabili attinenti l'uso agricolo
2. Nelle aree aereoportuali, fino alla effettiva realizzazione dell'aeroporto, può essere utilizzata per scopi agricoli (limitatamente alla normale conduzione del fondo senza la realizzazione di opere fisse o edifici) e per la pratica delle seguenti attività sportive: golf, equitazione e sci nordico. È consentita la possibilità della pavimentazione in asfalto della viabilità comunale delle piste ciclabili previste dal P.R.G.

Art. 69 Sorgenti Elettromagnetiche a radiofrequenza

1. Il P.R.G. individua in cartografia le sorgenti elettromagnetiche a radiofrequenza presenti sul territorio comunale, in ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della legge n.36/2001, e con riferimento alle disposizioni normative provinciali.
2. La progettazione di nuovi insediamenti ricadenti in aree poste in prossimità dei siti a radiofrequenza, dovrà verificare preventivamente il soddisfacimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e gli obiettivi di qualità conformemente a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia del 20 dicembre 2012 n. 25-100/Leg – Disposizioni regolamentari concernenti la protezione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 GHz.
3. L'individuazione di nuove aree o siti per l'installazione di nuovi impianti fissi per le telecomunicazioni (con intervallo di frequenza fra 100 KHZ e 300 GHZ), ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia del 20 dicembre 2012 n. 25-100/Leg deve essere attuata nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche contenute nel decreto stesso.

TITOLO VI AREA DI TUTELA DI RISPETTO E PROTEZIONE.

Art 70 Invarianti del Piano Urbanistico Provinciale

1. Le invarianti sono disciplinate dall'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale.
2. Gli interventi eventualmente ammessi in tali aree deve avvenire secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

Art. 70bis Aree di rispetto del centro storico

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarità paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il ruolo che assumono nell'immagine complessiva del luogo, nonché a tutela di quei fabbricati singoli o riuniti in complessi, che, per il loro valore storico culturale, richiedono una salvaguardia più ampia, comprendente anche il territorio circostante, con cui sono storicamente relazionati.
2. In queste aree sono vietate nuove edificazioni comprese tettoie, cisterne a cielo libero, serre anche stagionali o comunque manufatti emergenti creanti impatto paesaggistico.
3. Per quanto attiene l'elenco di cui all'art. 4 comma 6, è ammessa la realizzazione di tutti gli interventi ad esclusione delle piscine scoperte e dei parcheggi in superficie.
4. In specifico si ammette la costruzione di nuovi volumi totalmente interrati destinati a garage, nei limiti degli standard, quali pertinenze di edifici esistenti, ma al fine di consentirne una armonizzazione con il contesto morfologico e ambientale circostanti dovranno essere ricoperti con uno strato di terra opportunamente inerbato e piantumato per lo spessore minimo di 40 cm.
5. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle consentite dalle singole norme di zona.
6. Le recinzioni dovranno armonizzarsi col contesto paesaggistico, evitando di frazionare rigidamente ed artificiosamente la morfologia dei luoghi. Queste dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali locali ovvero in pietra locale a faccia vista di altezza non superiore a 60 cm, se preesistenti nel contesto specifico, oppure con elementi in legno aventi tipologia costruttiva tradizionale ed altezza non superiore a 150 cm totali, nell'intesa di evitare la creazione di barriere opache alla unitaria percezione visiva del contesto.
7. È vietato l'uso di recinzioni in plastica o similari.

Art. 71 Aree di tutela ambientale

1. Nelle aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia, gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati per le diverse zone individuate dal P.R.G.

2. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono assoggettate alle approvazioni previste dalla legislazione provinciale vigente.

Art. 72 Ambiti di tutela paesaggistica del P.R.G.

1. Sono aree che comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, paesaggistico e di massimo rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo, e dove, pertanto, non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici.
2. In tali aree per gli edifici esistenti è consentita la ristrutturazione e demolizione con ricostruzione su sedime esistente e, se finalizzata alla ricomposizione dei volumi e per una sola volta, il loro ampliamento nella misura massima del 10% della SUN esistente; tale ampliamento non si applica agli edifici che abbiano già subito aumenti di volume successivamente alla data 19.08.1977, data di approvazione del P.d.F.
3. Negli ambiti di tutela paesaggistica delle aree agricole non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e nuove infrastrutture a servizio dell'attività agricola così come non è ammessa la realizzazione dei manufatti di piccole dimensioni di cui all'art. 3 delle disposizioni regolamentari riportate nel Decreto P.P. 8 marzo 2010 n. 8-40/Leg. Per gli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole è ammesso un ampliamento del 10% della SUN.
4. Nelle aree produttive gli ambiti di tutela paesaggistica del P.R.G. definiscono degli ambiti nei quali non è ammessa la realizzazione di impianti fissi, tettoie o edifici. L'eventuale indice espresso dalla destinazione di zona deve essere utilizzato in un lotto limitrofo avente la medesima destinazione d'uso. In tali aree è ammesso lo stoccaggio del legname; l'impatto visivo delle cataste deve essere mitigato da cortine arboree.

Art. 73 Aree di protezione fluviale – Ambito fluviale di interesse ecologico del PGUAP

1. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie del Torrente Avisio il P.R.G. individua in cartografia le "Aree di protezione fluviale" in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico" definiti dal PGUAP (Capitolo IV della Parte VI).
2. All'interno degli ambiti ecologici fluviali a valenza elevata e a valenza mediocre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi

-
- di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
- Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico.
3. Gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi eventualmente esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. In tali ambiti è inoltre ammessa la nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso in cui risulti funzionale alla valorizzazione didattica dell'ambito fluviale. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m. sono soggetti alla L.P. 18/1976.
 4. Nelle aree di protezione fluviale non sono consentiti movimenti di terra e attrezzature che possono alterare sotto il profilo idrobiologico l'ambiente del corso d'acqua.
 5. L'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico di cui agli artt.16, 17, 32 e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.

Art. 74 Zone della Rete Natura 2000 ZSC e ZPS

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia la delimitazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominate: "IT31220027 – Canzenagol, IT3120097 – Catena di Lagorai e IT3120128 – Alta Val Stava" e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "IT 312 160 Lagorai", al fine di individuare nel territorio comunale le aree interessate dal progetto "Rete natura 2000".
2. All'interno dei siti di interesse comunitario si applica quanto previsto dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 409/79/CEE nonché le disposizioni normative stabilite dal D.P.R. 357/97.
3. Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche

congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione d'incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (art. 39 della L.P. 11/2007).

4. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n.50-157/Leg. di data 03/14 marzo 2008 n.1, non si applicano le disposizioni del comma 3.

Art. 75 Riserva Naturale Provinciale

1. Le riserve naturali provinciali sono indicate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia del P.R.G. che individua la riserva provinciale di Canzenagol. In tale area vale quanto stabilito dall'art. 46 della L.P. 11/2007.
2. Nelle aree individuate come riserve naturali provinciali è vietata qualsiasi opera che modifichi o alteri gli elementi che la compongono, compresi i movimenti terra ed il cambio di coltura. Sulle superficie coltivate è ammessa l'attività agricola. Sono consentite soltanto le opere necessarie al recupero e alla valorizzazione del sito nonché quelle necessarie per il godimento e la fruizione collettiva.

Art. 75 Bis Elementi geologici e geomorfologici

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia il geosito 221 "Pian del Maserom" censito nell'allegato D del PUP. Il rock glacier deve essere tutelato e valorizzato secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del PUP

Art. 76 Riserve Naturali locali

1. Il P.R.G. individua ai sensi dell'art. 35 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 le riserve locali RL - Riserva locale "Ziano" e Riserva Locale "Panchià" che corrispondono dal punto di vista geografico agli ambiti delle stesse che ricadono nel territorio del Comune di Ziano.
2. In tale ambito, secondo quanto previsto dal Piano di gestione della Riserva Locale denominata "Ziano", si applicano le opportune misure ed azioni per favorire la conservazione delle unità paesaggistiche e delle peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche che ne hanno determinato l'istituzione; si deve inoltre provvedere ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. Tali misure ed azioni possono essere indicate in un apposito Regolamento di Gestione.
3. In tali aree è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate al mantenimento delle riserve naturali. Risulta altresì vietata ogni

-
- costruzione o manomissione del suolo naturale. La coltivazione va svolta con tecniche tradizionali compatibili con la conservazione delle caratteristiche del sito. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.
4. Qualsiasi intervento o modifica del territorio all'interno di tali aree dovrà essere preventivamente autorizzato.
 5. Nelle riserve naturali locali sono ammesse le piste ciclabili previste nel P.R.G.

Art. 77 Aree a Tutela Archeologica

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della PAT (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

- Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come recepito dall'art. 14 comma 3bis della L.P. 26/93 e ss.mm.

- Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

- Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli

interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice. Si richiede inoltre l'inserimento delle aree a tutela archeologica (Z303), recentemente incrementate dall'attività di tutela dell'Ufficio beni archeologici.

2. Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione ecc.) disciplinate dalla L.P. 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Leg. 50/2019 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).
3. Nei Centri Storici, qualora l'edificio interessato da interventi edilizi si trovi in area a rischio archeologico, è sempre necessario prevedere un controllo archeologico nel caso in cui gli interventi interessino parti esterne degli edifici (piazzali, giardini, ecc.) parti sepolte, quali cantine, garage, seminterrati, oppure nei casi di ampliamento dell'immobile con relativo scavo e movimento terra. Tali prescrizioni non si applicano nel caso di sola sopraelevazione. In seguito al momento del movimento terra, si dovrà prevedere un controllo archeologico sotto la direzione scientifico dell'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali. Nel caso di individuazione di depositi o elementi archeologici sarà valutata la necessità/opportunità di procedere con scavi che permettano di definire con precisione la natura e l'estensione degli stessi ed eventualmente anche di condurre indagini approfondite o esaustive.
4. Conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 90 del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42, chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al Sindaco e alla Soprintendenza competente in materia di beni archeologici della PAT. I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi - se del caso - adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esigenze manifestate dalle Autorità competenti.

Art. 78 Fasce di rispetto

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate a salvaguardare gli insediamenti dai disagi causati dalla vicinanza delle strade, dei cimiteri e degli impianti tecnologici (depuratori, elettrodotti, metanodotti). La cartografia del P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate alla protezione delle strade e dei cimiteri in conformità con le disposizioni legislative vigenti.
2. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono inedificabili ed in esse sono consentite le sole forme di utilizzazione del suolo compatibili con gli obiettivi del vincolo.
3. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono computate ai fini della

determinazione della capacità edificatoria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.

4. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto sono riportate nelle tabelle 1, 2A, e 2B.
5. Le aree di rispetto sono di seguito elencate:
 - Fasce di rispetto cimiteriali;
 - Fasce di rispetto stradali;
 - Aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti selezionate;
 - Aree di rispetto degli elettrodotti;
 - Fasce di protezione dei corsi d'acqua.

Art. 79 Fasce di rispetto cimiteriali

1. Con riferimento all'art. 62 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 l'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale di 50 m è riportata con apposita simbologia nella cartografia del P.R.G.
2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono ammesse unicamente gli interventi previsti dall'art. 9 del Regolamento urbanismo edilizio provinciale.
3. Le zone di rispetto cimiteriale sono indicate, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano. Salvo diversa previsione cartografica l'area di rispetto viene stabilita in ml 50.

Art. 80 Fasce di rispetto stradali

1. Si definisce “fascia di rispetto stradale” lo spazio laterale alle strade riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche della sede stradale, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante. La fascia di rispetto individua inoltre l'area all'interno della quale le indicazioni viarie del P.R.G. possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
2. Le ampiezze delle fasce di rispetto stradali, se non specificatamente definite negli elaborati grafici del P.R.G, sono quelle riportate nelle tabelle 2/A e 2/B.
3. Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada a partire:
 - dal loro asse nel caso di strade di progetto;
 - dal limite della piattaforma stradale per le strade esistenti e di potenziamento, dove per piattaforma stradale si intende lo spazio occupato dalla carreggiata e dalle banchine laterali come riportato nella Tabella 3.
 - dal centro della simbologia individuata dal P.R.G nel caso di svincoli o di raccordi stradali;
4. Nelle fasce di rispetto stradale, fatto salvo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011, è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello

naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete e agli impianti di manutenzione stradale. Nelle fasce di rispetto stradale la realizzazione di impianti di distribuzione carburante e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo espressamente prevista dal P.R.G.

5. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella d.G.P. n. 909/1995 e s.m, nella d.G.P. 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla d.P.G. 1 luglio 2011.

Art. 80 Bis Siti inquinati bonificati

1. La cartografia del P.R.G. riporta l'ubicazione della Ex discarica RSU Codice SIB226007 e dell'Ex discarica RSU Codice SIB226004. In tali aree deve essere evitato ogni intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
2. Le attività ammesse sono disciplinate dal Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti approvato con d.P.G.P 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. e s.m. dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.

Art. 81 Aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti selezionate

1. in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche destinabili al consumo umano, denominata Carta delle risorse idriche che definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela della risorsa idropotabile, individuando le seguenti aree di salvaguardia:
 - a. zone di tutela assoluta;
 - b. zone di rispetto idrogeologico;
 - c. zone di protezione.
2. Nella Carta delle risorse idriche, aggiornata periodicamente dalla Giunta provinciale sono indicate:
 - a. le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione;
 - b. le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future;

Art. 82 Aree di rispetto degli Elettrodotti

1. Il P.R.G. individua gli elettrodotti presenti nel territorio comunale. Le relative fasce di rispetto sono quelle definite dalle disposizioni legislative contenute nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della legge n.36/2001, ed in particolare l'estensione di dette fasce deve essere verificata secondo le metodologie introdotte con il decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato nella G.U. 5 luglio 2008, n. 156 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". È presente nel territorio del Comune di Ziano una linea a 130 KW
2. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti è vietato individuare nuove destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, aree verdi attrezzate o comunque edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore, al fine di rispettare i valori limite di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz).
3. La variazione dei parametri elettromagnetici di esposizione, delle distanze di sicurezza, delle fasce di rispetto, ecc. da parte delle normative statali o provinciali comportano l'automatico adeguamento delle disposizioni del presente articolo.

Art. 82 Bis Tutela dall'inquinamento acustico

1. Alle domande per il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.
2. La domanda di permesso di costruire o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività finalizzata all'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli relativi ai valori limite assoluti, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
3. Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di

concessione edilizia sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto che per lotti o comparti di un piano attuativo deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

5. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227.

Art. 83 Fasce di protezione dei corsi d'acqua

1. Nelle fasce di protezione dei corsi d'acqua gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 9 della L.P. 23 maggio 2007 e dagli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m. sono soggetti alla L.P. 18/1976.
2. È vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
6. È vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
8. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G. e se possibile ricostituito nei suoi connotati originali, laddove alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - a. mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
 - b. ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.

-
9. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare. Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in questo caso vanno mantenute tali.

Art. 84 Difesa delle aree agro-silvo-pastorali e improduttive

1. Ai fini della tutela ambientale e paesistica sono vietati:
 - a. i cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - b. le trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
 - c. i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.
2. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
3. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
4. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
5. Il Sindaco può provvedere con propria ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
6. La viabilità rurale minore non indicata dal Piano deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'art. 65 delle presenti norme di attuazione.
7. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi contenuti nei Piani attuativi e consentiti dal P.R.G.
8. Nei boschi il taglio degli alberi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
9. Gli interventi edilizi consentiti nelle aree improduttive possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero

collocarsi vicino alle strade esistenti. Oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica nella stretta misura dell'indispensabile e perfettamente inserite nell'ambiente.

TITOLO VII NORME GENERALI E SPECIALI

Art. 85 Decoro dell'ambiente urbano

1. Negli insediamenti storici è vietata la costruzione di cabine elettriche di trasformazione isolate. Questi impianti vanno realizzati entro volumi incorporati negli edifici esistenti o ricostruiti, o vanno interrati.
2. Negli interventi di miglioramento delle reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica vanno rimossi i conduttori aerei e i cavi sulle facciate in vista, eliminando altresì le mensole e le palline.
3. Per la pavimentazione delle strade, identificate nella tav. n. 3.3 con apposito retino, nonché degli spazi aperti al pubblico e delle corti private è vietato l'impiego di manti bituminosi o cementizi, mentre è fatto obbligo di adottare elementi e tecniche di posa di tipo tradizionale, secondo le consuetudini locali.
4. Sono vietate le recinzioni e le cordonate costituite da elementi cementizi, prefabbricati o formati in opera, e le inferriate a rete.
5. Gli elementi che caratterizzano e qualificano la scena urbana, quali fontane, lavatoi, e capitelli, muretti, elementi lapidei decorativi, ecc. sono assoggettati a tutela e non possono essere rimossi o manomessi.
6. I manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo interferiscono con la scena urbana (cabine telefoniche, chioschi, ecc.) e i materiali di ripristino dei manufatti esistenti devono essere disposti e utilizzati in modo coerente rispetto ai caratteri specifici dell'ambiente storico e non.
7. La segnaletica stradale va contenuta entro il minimo strettamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse. La pubblicità commerciale è ammessa esclusivamente negli spazi predisposti all'uso dall'Amministrazione comunale.
8. I parcheggi pubblici vanno realizzati negli spazi previsti in cartografia. Nella loro realizzazione ci si dovrà attenere a criteri di minimo impatto ambientale, curando in particolare le pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi, le opere di arredo stradale ed assicurando una adeguata alberatura dei bordi e degli spazi interni.

Art. 86 Cautele per l'esecuzione delle infrastrutture

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minima alterazione del paesaggio e dell'ambiente e di accurato inserimento nel quadro costruito, assicurando le più attente misure di mitigazione per gli impatti negativi non eliminabili. La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di legge.
2. All'esterno dei centri abitati la realizzazione di nuove linee elettriche di alta e media tensione, nuovi gasdotti, nuovi impianti per le telecomunicazioni, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifici studi di impatto ambientale e solo a condizione che

ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a entità accettabili.

3. All'esterno dei centri abitati la pubblicità commerciale è vietata e la segnaletica stradale va ridotta al minimo tecnicamente necessario, adottando di preferenza i formati ridotti previsti dal Codice della Strada.
4. Nella esecuzione delle strade rurali, boschive o a pascolo di cui all'articolo relativo si deve assicurare che l'intervento sia rispettoso dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 87 Raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi

1. È vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano. Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche.
 - a. In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:
 - b. scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
 - c. tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
 - d. tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.
2. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimi abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o dei concessionari.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali, ecc.) contrastanti con il carattere civile e il quadro storico dell'abitato, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.
4. È esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
5. L'installazione di elementi in vista per i servizi di interesse collettivo e particolarmente di cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili negli spazi aperti va progettata ed eseguita con particolare cura sia nella scelta dei siti che nei tipi di elementi costruttivi, opere e interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano.

TITOLO VIII ELEMENTI COSTRUTTIVI E MATERIALI AMMESSI NELLE OPERAZIONI EDILIZIE NEI CENTRI STORICI ED EDIFICI ISOLATI

Art. 88 Analisi delle componenti storiche del territorio ed analisi tipologica degli edifici di antica origine

88.1 - Le Analisi delle Componenti Storiche del Territorio

L'analisi del territorio in funzione delle politiche di tutela degli insediamenti storici costituisce un aspetto fondamentale dell'intero processo di elaborazione dei piani urbanistici. In particolare è necessaria un'analisi delle dinamiche di formazione dell'assetto territoriale per individuare le componenti storiche e conseguentemente, definire gli insediamenti e gli edifici isolati di antica origine.

L'assetto del territorio è risultato di una progressiva sedimentazione di mutazioni naturali e trasformazioni antropiche. Le trasformazioni antropiche si possono individuare principalmente attraverso l'analisi della viabilità storica, dalla quale si individua (insieme alle condizioni morfologiche del sito) le matrici di formazione ed organizzazione del territorio, e dall'analisi del tessuto edilizio, dalla quale si individua mediante indagini cartografico-catastali (edifici esistenti alle soglie storiche del 1860, 1839 e situazione attuale) l'articolazione del nucleo urbano e degli edifici isolati, le modificazioni, le permanenze e le dinamiche di sviluppo.

"I perni territoriali dell'insediamento e della sua organizzazione sono stati dapprima i castelli e i loro borghi, a partire dal Medioevo (scomparse o divenute labili le eredità romane); poi le piccole polarità urbane locali, capaci di mediare le esigenze locali con le proposte che provenivano dall'esterno. La trama territoriale dell'insediamento, nel suo infittirsi e nel suo addentrarsi intorno ai centri più attivi, è poi legata quantitativamente alla crescita demografica, pressoché continua a partire già dal Quattrocento, e quindi alla necessità di utilizzare ogni spazio che consentisse l'insediamento. Ne è derivata quella frantumazione dell'insediamento, determinata dalla ripartizione dei suoli e dei boschi fra tante piccole comunità, che si ritrova nel fondovalle, sia, in misura anche più esasperata, nei versanti montuosi (sia lacustri che vallivi), dove i piccoli insediamenti occupano ogni ripiano, ogni terrazzo che appena consenta l'insediamento e l'utilizzo di uno spazio produttivo" (G. Gorfer).

"Le sedi di antica origine sono prevalentemente di tipo accentuato, disposte su terrazzi con la chiesa a lato, al margine di valle, su conoidi di deiezione, talvolta sul fondovalle, altre volte in conche su alture" (G. Gorfer).

Evidentemente per una esauriente conoscenza delle vicende storiche dell'insediamento è necessario fare riferimento all'ampia bibliografia esistente in materia, ma doveroso è un breve accenno degli elementi architettonico-urbanistici caratterizzanti, nonché per ogni insediamento storico presente nel territorio comunale, oltre alle schede di rilevazione, sono state realizzate delle tavole tematiche, accompagnate da una breve relazione allegata alla presente relazione illustrativa, che illustrano con maggiore efficacia i dati emersi e consentono di rilevare eventuali correlazioni tra i vari nuclei storici.

88.2 - Analisi Tipologica degli Edifici Storici

L'analisi tipologica deve individuare le caratteristiche dominanti e comuni dei manufatti aggregati in tessuti urbani nonché di quelli isolati sia in riferimento alla struttura dell'unità edilizia che del loro rapporto con gli spazi aperti di pertinenza e pubblici.

La disciplina urbanistica in questo ambito si basa su parametri di valutazione oggettivi, ovvero discriminanti d'ordine strutturale-dimensionale (tessitura dei setti portanti, rapporti tra prospetti e profondità del corpo di fabbrica, distribuzione verticale ed orizzontale, ecc.), d'ordine funzionale e soprattutto d'ordine linguistico-semantic.

Tale analisi studia le possibili associazioni di elementi per raggiungere ad una classificazione per tipi degli organismi architettonici.

Solitamente nel campo dell'edilizia si utilizza "l'esperienza mediante la memoria, operante a livello di coscienza spontanea, delle risoluzioni di problemi analoghi attuate precedentemente" ed inoltre "il tipo condiziona l'intera gamma degli oggetti edilizi, senza limitazioni di scala, dal materiale di costruzione agli organismi territoriali". (G.F. Caniggia, Strutture dello spazio antropico - Uniedit).

L'elemento tipologico assume importanza nella misura in cui fornisce elementi atti a rendere "corretti" gli interventi consentiti su un organismo preesistente, ossia nel rispetto e nell'evidenziazione delle caratteristiche proprie di ciascuno degli elementi costitutivi di ogni organismo.

Tali elementi derivano da un lungo processo di elaborazione nel tempo, di conseguenza ogni elemento avrà diritto a mantenere ed esprimere "i segni" del proprio tempo: sarà "corretto" solo intervento successivo che non sopraffarrà l'elemento preesistente.

Nell'ambito degli organismi edilizi ogni intervento diventa ammissibile, purché contenuto nei limiti della non prevaricazione rispetto ai valori consolidati in precedenza.

Sotto questo profilo all'aspetto funzionale non è attribuibile un elevato valore "consolidato" mentre quello strutturale-dimensionale assume valore se deriva dall'aspetto linguistico. Il massimo valore consolidato è assunto dalle testimonianze storiche nell'ambito linguistico.

Il linguaggio è definibile come un sistema sociale di "segni" in grado di trasmettere un messaggio completo. Esso si compone di una forma (i segni) e di un contenuto (il messaggio); ogni segno ha una propria espressione corretta (l'ortografia) ed un insieme di segni ha significato se concatenato secondo criteri convenzionali e logici (la grammatica e la sintassi).

Ogni linguaggio è espressione di una determinata cultura.

Il linguaggio funge da elemento rilevatore dell'identità di un popolo e della sua appartenenza ad un ambito spaziale preciso.

Nel linguaggio figurale tutto ciò si manifesta nelle forme dell'architettura (equivalente alla terminologia), nelle sue aggregazioni urbanistiche (equivalenti alla fraseologia) e nei suoi rapporti con il territorio (equivalente al senso compiuto di un discorso generale).

L'analisi tipologica individua le caratteristiche linguistiche degli insediamenti storici essenzialmente ai campi dell'espressione architettonica (la terminologia) e della concatenazione urbanistica (la fraseologia), individuando il massimo numero di elementi-termini lessicali (aperture, cornici, balconi, ringhiere, tipi di materiali, tecniche costruttive,

strutture particolari, ecc.) propri del linguaggio locale e dei modelli sintattici differenziati localizzabili nel territorio.

Attraverso il recupero ed il riuso degli elementi tipologici caratterizzanti si conseguirà la conservazione e la valorizzazione dell'identità culturale, definendo in maniera propositiva la modalità di intervento corretto per ogni organismo edilizio ed urbano.

L'analisi tipologica delle unità edilizie presenti nel centro storico di Ziano di Fiemme si presenta complessa, data la stratificazione subita nel corso delle epoche dal tessuto edilizio, mentre per i nuclei di antica origine sviluppati sui versanti della valle solcata dal Torrente Avisio e suoi affluenti, l'analisi deve considerare gli edifici a carattere rurale non solo come elementi autonomi (non possiedono solitamente un intrinseco notevole significato architettonico), ma come elementi "ricorrenti" in un determinato contesto urbanistico-ambientale.

Gli edifici a carattere rurale possiedono espressività soprattutto se collocati nel loro contesto quali elementi di una associazione intimamente correlata alla morfologia insediativa-territoriale.

Escludendo le unità edilizie prive di ogni valore architettonico-ambientale, generalmente edifici di recente edificazione senza qualità architettonica od edifici di antica origine compromessi da maldestre operazioni di ristrutturazione, è possibile riscontrare una gamma seppur limitata di modelli linguistico-architettonici che costituiscono la base del processo di analisi tipologica.

Anche nell'ambito spaziale del Comune di Ziano di Fiemme, dopo un accurato censimento di tutte le unità edilizie presenti entro i tessuti storici nonché di quelli isolati nel vasto territorio circostante, si possono riscontrare la presenza di due modelli linguistici fondamentali, anche se in altri contesti tale suddivisione risulta più evidente ed apprezzabile:

- il modello aulico-urbano;
- il modello vernacolare-rurale;

nonché in particolare di un sotto-modello tipologico, sempre appartenente all'interno del vasto modello vernacolare-rurale, peculiare del contesto della alta Valle di Fiemme e Fassa:

- il "tabià" (stalla-fienile)
- Il modello aulico-urbano si presenta ricorrente ed uniforme negli insediamenti storici più importanti del Trentino, in modo molto limitato nel contesto del territorio di Ziano di Fiemme, (generalmente ad uso residenziale della antica aristocrazia, ma in seguito anche della nuova classe borghese, nonché edifici a carattere pubblico o di rappresentanza privata) è caratterizzato da una composizione basata su canoni derivanti dalla trattatistica e dalla manualistica dell'architettura, fondati cioè su proporzioni, simmetrie e gerarchie ovvero indipendenti da ogni riferimento ambientale (ad eccezione del materiale costruttivo solitamente di provenienza locale). Tale modello costituisce con la sua presenza uniforme sul territorio un sorta di "linguaggio ufficiale" dei ceti dominanti e del potere pubblico.
- Il modello vernacolare-rurale si presenta invece variabile da zona a zona caratterizzato da una composizione basata sulla funzionalità e dalle necessità produttive, ovvero non fondate su canoni ideologici. Tale modello costituisce con la

sua presenza omogenea ma "variabile" sul territorio, un elemento caratterizzante delle culture locali da valorizzare e recuperare.

- Il sotto-modello "tabià".

L'analisi tipologica nell'ambito delle unità edilizie presenti nei tessuti storici del Comune di Ziano di Fiemme si è sviluppata essenzialmente nello studio del sotto-modello "tabià" in quanto elemento di maggiore valore architettonico-paesaggistico, nonché di particolare sensibilità nelle operazioni di restauro-risanamento dell'organismo edilizio.

Per il sotto-modello linguistico "tabià" si sono rilevati i caratteri volumetrici e di destinazione d'uso originaria, i caratteri costruttivi principali (con riferimento alla copertura ed elementi delle fronti) dei caratteri complementari (manto di copertura, serramenti, ecc.) e dei caratteri degli spazi di pertinenza, in quanto è improrogabile la necessità di stabilire criteri e modalità di intervento edilizio specifico per eliminare qualsiasi possibilità di ulteriore degrado della peculiare "identità linguistica".

Le analisi architettonico-tipologiche del sotto-modello linguistico "tabià", riscontrato nel vasto territorio del Comune di Ziano di Fiemme, vengono effettuate su unità edilizie non compromesse da maldestre operazioni di pseudo-risanamento conservativo, ovvero su corpi di fabbrica con caratteri formali originali, evento indispensabile per l'esatta individuazione degli elementi volumetrici e costruttivi originali-tradizionali.

Tale maggiore sviluppo nell'analisi del sotto-modello "tabià" deriva nella necessità improrogabile dell'individuazione di tutte le caratteristiche peculiari di tale tipologia, in modo da costituire un percorso didattico per reimparare a leggere prima ed a scrivere poi l'antica lingua architettonica, che è la sola espressione valida rimasta a testimoniare un'identità nonché il solo mezzo per recuperarla.

Attraverso il recupero ed il riuso degli elementi tipologici caratterizzanti si conseguirà la conservazione e la valorizzazione dell'identità originale, definendo in maniera propositiva la modalità di intervento corretta per ogni organismo edilizio.

Per la generalità delle unità edilizie presenti negli Insediamenti Storici e di quelle isolate nel territorio comunale di Ziano di Fiemme è stato realizzato un repertorio degli elementi costruttivi principali che costituiscono un riferimento, che pur non avendo valore prescrittivo assoluto, deve contribuire ad orientare la progettazione verso soluzioni più coerenti con la tradizione costruttiva locale.

Art. 89 Abaco degli elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati nelle operazioni edilizie effettuate nelle aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale (centri storici ed edifici isolati)

**ABACO DEGLI ELEMENTI
COSTRUTTIVI AMMESSI**

Portali

Descrizione degli elementi costruttivi
"consolidati" ed ammessi.

Nei casi di presenza di elementi lapidei è prescritto il risanamento strutturale e della pietra superficiale; in caso di sostituzione è necessario utilizzare elementi lapidei della stessa tipologia e sezione di quelli originali.

Risulta evidente che è fatto divieto la modifica delle strutture originarie per l'allargamento del passo carraio nonché eventuali tamponature in muratura.

I serramenti dei portali dovranno avere apertura tradizionale con ante in legno.



ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI AMMESSI

Porte e Finestre

Descrizione degli elementi costruttivi
"consolidati" ed ammessi.

I serramenti delle finestre o porte-finestre delle unità edilizie classificate in categoria A1 ed A2 dovranno avere apertura tradizionale a due ante con struttura in legno verniciato al naturale o smaltato nei colori tradizionali.

Invece i serramenti delle finestre o porte-finestre delle unità edilizie classificate in categoria A3, A4 ed A5 potranno avere apertura tradizionale ad una anta con ripartizioni interne verticali ed orizzontali nelle posizioni tradizionali nonché struttura in PVC colore bianco oppure in legno verniciato o smaltato bianco.

Nei casi di apertura poste nella fascia basamentale o al coronamento (oculi ovoidali, bocheri, ecc.) sono ammissibili anche particolari tipologie di apertura derivate dalla tradizione locale.

Le imposte devono essere ad anta d'oscuro in legno verniciato o smaltato nei colori tradizionali nella tipologia derivante dalla tradizione locale.

Nei casi di presenza di cornici in pietra è prescritto il risanamento strutturale e della finitura superficiale, inoltre in caso di sostituzione è necessario utilizzare materiali lapidei tradizionalmente presenti nel contesto territoriale nonché della stessa tipologia e sezione di quelli originali.



ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI AMMESSI

Scale esterne.

Descrizione degli elementi costruttivi
"consolidati" ed ammessi.

La struttura delle scale esterne dovrà essere costituita con materiale e finitura derivante dalla funzione di accesso all'unità edilizia o di collegamento verticale dei livelli superiori.

Nella generalità la scala esterna di accesso ha struttura in materiale lapideo con parapetto in muratura o ferro battuto oppure struttura in materiale lapideo per i primi 3-4 gradini e successiva scala e parapetto in legno.

Le scale esterne di collegamento verticale dei livelli superiori hanno struttura e parapetto in legno nonché risultano intimamente connesse ed in sintonia con la tipologia costruttiva del sistema dei ballatoi.



ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI AMMESSI

Ballatoi e Balconi.

Descrizione degli elementi costruttivi
"consolidati" ed ammessi.

La struttura dei ballatoi e dei balconi dovrà essere costruita con materiale e finitura derivante dalla funzione che tradizionalmente si collocava ai vari livelli dell'unità edilizia.

Nella generalità l'intera struttura dovrà essere in legno (travi a sbalzo, tavolato e parapetto), con larghezza media del tavolato di calpesto da 0.80 m. a 1.20 m., ma in ogni caso sempre all'interno del sottogronda.



ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI AMMESSI

Coperture ed Abbaini.

Descrizione degli elementi costruttivi
"consolidati" ed ammessi.

Il manto di copertura delle unità edilizie classificate in categoria A1 dovrà essere costituito da coppi in laterizio o coppo-tegola nei colori tradizionali per la generalità dei casi.

In particolare per le unità edilizie monumentali e di pregio storico-artistico, come ad esempio gli edifici di culto, si dovrà utilizzare il materiale specifico originario (scandole in legno, rame, lastre in ardesia, ecc.).

Il manto di copertura delle unità edilizie classificate in categoria A2, A3, A4 ed A5 potrà essere costituito da coppo-tegola nei colori tradizionali.

Conseguentemente sono vietate tutte le altre tipologie edilizie esistenti (forma e materiale).

Sono ammesse le finestre in falda in quantità sufficiente a garantire i parametri igienici, mentre gli abbaini sono ammessi solo quelli con tipologia "a canile", posizionati in continuità e con larghezza identica con i tracciati regolatori del prospetto (dettati principalmente dalle finestre esistenti) ed esclusivamente se inseriti in una copertura posta oltre il secondo livello dal piano del terreno prospiciente il fronte.

I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere generalmente costituiti preferibilmente in rame, oppure in lamiera zincata verniciata.



ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI AMMESSI

Muri e recinzioni.

Descrizione degli elementi costruttivi
"consolidati" ed ammessi.

Nei casi di interventi su muri e recinzioni di pregio è prescritto il risanamento strutturale ed il ripristino degli elementi lapidei esistenti e la loro eventuale integrazione con materiale e tipologia simile a quella dell'organismo originario.

L'eventuale uso di recinzioni con reti di ferro e rete metallica dovrà essere sempre associata alla dimora di elementi arborei di mascheramento (siepi).



ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI AMMESSI

Impianti tecnologici esistenti.

Descrizione degli elementi costruttivi
"consolidati" ed ammessi.

Gli impianti tecnologici posti all'esterno delle fronti (cassetto di ispezione Enel e Telecom, tubazione gas metano, prese d'aria per caldaie a metano, ecc.) devono integrarsi il più possibile con la struttura e la finitura esterna dell'unità edilizia, prevedendo se possibile un loro inserimento all'interno della struttura esistente oppure una loro posizione defilata ed in continuità con i tracciati regolatori dei prospetti nonché una loro mimesi cromatica con l'insieme.

In particolare le prese d'aria delle caldaie autonome a canne stagne a metano devono essere esclusivamente poste sulla copertura (utilizzo dei camini con intercapedine) ed inoltre anche le apparecchiature per la ricezione TV satellitare devono essere localizzate esclusivamente sulla copertura dell'unità edilizia.



TITOLO IX CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Art. 90 Disposizioni generali

Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio, che non interessano il centro storico e gli insediamenti sparsi di origine storica, oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G. e dei relativi strumenti subordinati, devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale.

L'intero territorio del Comune di Ziano di Fiemme è stato studiato mediante una analisi paesaggistica-ambientale che interpreta l'ambiente-paesaggio non come immagine estetica, ma come insieme funzionale di elementi che interagiscono tra di loro; dall'intersecazione tra le "variabili" morfologiche e paesaggistico-funzionali è scaturita la suddivisione del territorio in macro unità ambientali nonché dell'individuazione di ambiti di particolare rilevanza ambientale-paesaggistica, sia con valenza positiva (elementi di pregio) o negativa (elementi detrattori).

Nelle aree individuate di "tutela ambientale P.U.P." riportate nella cartografia in scala 1:5.000 ed 1:10.000 relativa ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale", i criteri di progettazione dovranno essere conformi ai seguenti articoli nonché dovranno seguire le procedure autorizzative previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, ovvero le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio devono richiedere ed ottenere il preventivo nulla-osta rilasciato dalla competente Commissione Comprensoriale di Tutela del Paesaggio.

Nelle aree non comprese in quelle individuate di "tutela ambientale P.U.P." e di "Antico insediamento e di interesse ambientale-culturale" (centri storici ed edifici storici isolati) riportate nella cartografia in scala 1:5.000 ed 1:10.000 relativa ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale", i criteri di progettazione dovranno essere conformi ai seguenti articoli e la loro corrispondenza verrà vagliata direttamente dalla Commissione Edilizia Comunale opportunamente integrata da esperti in pianificazione e tutela del paesaggio.

Gli strumenti subordinati possono prevedere, per le opere di loro competenza, soluzioni diverse da quelle contenute nelle indicazioni delle presenti norme, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l'immagine complessiva dell'intervento.

La relazione tecnica, allegata agli elaborati del progetto, deve illustrare e motivare le scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni ed gli indirizzi generali contenuti nelle presenti norme.

90.1 – Macro unità denominata "Paesaggio Urbano"

La macro unità denominata "paesaggio urbano" comprende in generale al suo interno le aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale, le aree ad uso

prevalentemente residenziale, le aree destinate a verde e parcheggi privati, le aree per attrezzature turistiche, le aree per servizi pubblici o di interesse collettivo, le aree per attività produttive nonché le relative aree per la viabilità e gli spazi pubblici.

Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio all'interno della macrounità denominata "paesaggio urbano", che non interessano le aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale, oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G. e dei relativi strumenti subordinati, devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale.

La disposizione dei nuovi fabbricati all'interno delle specifiche aree dovranno salvaguardare e valorizzare al massimo le eventuali visuali significative e gli scorci più panoramici o caratteristici del contesto preesistente. Di regola quindi le nuove edificazioni non occuperanno il "centro", ma i margini dei quadri paesaggistici locali.

I nuovi volumi dovranno sempre inserirsi nell'andamento naturale dei terreni evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali e di opere di sostegno eccessive. In ogni caso e specie nei terreni in pendenza gli scavi e i riporti dovranno essere minimizzati, conformando a questa esigenza gli sviluppi planimetrici dei corpi di fabbrica, dai quali deriveranno le direzioni dei colmi dei tetti, i quali di preferenza saranno a falde con le usuali pendenze tradizionali e col minor numero possibile di emergenze.

Le tipologie, i caratteri architettonici degli edifici e quelli morfologici e funzionali delle infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione dovranno essere sempre quelli più appropriati relativamente a ciascun contesto insediativo e paesaggistico.

Le essenze arboree e i materiali ammissibili in vista negli spazi esterni saranno quelli tradizionali tipici della zona, escludendo di regola l'impiego di elementi esotici, stravaganti o comunque estranei ai diversi quadri locali e ai buoni canoni delle consuetudini del posto.

L'esecuzione dei singoli edifici e quella dei giardini, degli orti, dei piazzali, dei parcheggi, delle strade private di pertinenza e dei rispettivi arredi esterni (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) dovranno essere sempre concomitanti ed integrate in progetti unitari.

Si raccomanda un uso molto generoso di verde con alberi, recintato da siepi, per armonizzare l'edilizia nel paesaggio e soprattutto per celare gli interventi dove è più difficile assicurare una buona qualità architettonica o un inserto organico negli insiemi edificati.

Negli interventi concernenti nuovi aggregati di più edifici civili la progettazione dei singoli fabbricati andrà sempre improntata da uniformità compositiva e semplicità formale, integrandosi di regola con quella dei rispettivi spazi liberi (giardini, orti, parcheggi, strade ecc.). Le volumetrie risulteranno il più possibile accorpate in funzione della densità e delle tipologie insediative previste, e lungo i pendii le eventuali schiere di edifici avranno andamenti paralleli alle curve di livello.

Per preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e quindi la sicurezza delle costruzioni, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione:

- le superfici di terreno denudato vanno rinverdate anche solo mediante piantagione di alberi e/o arbusti per favorire ed aumentare l'evaporazione;

- le pavimentazioni delle strade, dei piazzali, dei percorsi pedonali vanno eseguite con coperture filtranti e quindi devono essere in ghiaia o lastre isolate di pietra locale, al fine di aumentare il percolamento profondo;
- il ruscellamento delle aree esterne pavimentate dovrà essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati onde diminuire la velocità dei deflussi superficiali.

In generale, i provvedimenti per contenere la predisposizione dell'erosione devono risultare più attenti ed intensi dove la ripidità dei pendii e la natura dei suoli rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità dei terreni.

Inoltre anche gli spazi non edificati negli abitati, aperti alla frequentazione del pubblico, e i loro sfondi, edificati e non dovranno salvaguardare e valorizzare al massimo le eventuali visuali significative e gli scorci più panoramici o caratteristici del contesto preesistente.

È esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può prescrivere mediante ordinanze:

- l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti pubblici e sulle coperture di edifici particolarmente degradati;
- l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle recinzioni private verso spazi pubblici non conformi alle tipologie ammesse o bisognose di sistemazione;
- la rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in pubblica vista.

Ha inoltre facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali ecc.) contrastanti con il carattere civile e i quadri storici degli abitati, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.

L'installazione di elementi in vista per i servizi di interesse collettivo e particolarmente di cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili va progettata ed eseguita con particolare cura sia nella scelta dei siti che nei tipi di elementi costruttivi, opere e interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesaggistici dell'ambiente urbano.

A tal fine il Comune potrà dotarsi di un apposito Manuale tecnico-operativo nel quale indicare sia le modalità di esecuzione, sia i siti dove collocare i chioschi, le cabine telefoniche, i cassonetti, i raccoglitori differenziati e gli analoghi elementi mobili o precari, le altre componenti fisico-funzionali della configurazione e dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici quali panchine, fioriere, recinzioni, lampioni, pennoni, fontane; le strutture e gli elementi delle insegne in genere e della pubblicità commerciale in particolare nonché della segnaletica stradale, da contenere sempre entro il minimo tecnicamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse, adottando il più possibile i formati ridotti.

Nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al percorso pubblico quali porticati, sottopassi, androni, corti ecc. si

preferiscono le tecniche e i materiali più qualificati della tradizione locale, ovviamente nel rispetto delle esigenze funzionali attuali e progettate.

L'uso di manti bituminosi o cementizi è in generale scoraggiato a favore di quello di elementi lapidei posati con le tecniche riferibili alle migliori consuetudini locali.

Per la qualificazione delle delimitazioni stradali va limitato l'impiego di guardrail in acciaio, di recinzioni e cordone in elementi cementizi prefabbricati o formati in opera, di inferriate a rete, mentre è favorito l'impiego di robuste strutture lignee di tipo tradizionale o ferro battuto e lavorato.

Gli interventi per i piccoli manufatti tecnici non precari quali le cabine elettriche, le centraline di pompaggio e simili devono mimetizzarsi il più possibile o assegnando loro le configurazioni di edifici civili di dimensioni sia pur minime, o incorporandoli in edifici già esistenti o di progetto, oppure realizzandoli o trasferendoli in sottosuolo.

Nei nuovi interventi per le reti telefoniche, elettrica e di illuminazione pubblica i conduttori devono risultare di norma interrati o sottomurati. Negli interventi di riordino o di potenziamento delle reti esistenti i cavi aerei e quelli in vista sulle facciate rivolte verso spazi pubblici vanno di regola rimossi assieme alle rispettive mensole e paline.

I nuovi edifici e le trasformazioni di quelli già presenti sul territorio devono fare riferimento, sia pure mediante una accorta interpretazione degli elementi tipologici caratterizzanti, agli edifici esistenti di antica origine che hanno costituito il tessuto edilizio consolidato dei centri storici.

Per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie e gli assi di colmo delle coperture essi devono fare riferimento al contesto urbano in cui vengono realizzati, ovvero in funzione dell'unità ambientale rilevata sul territorio del Comune di Ziano di Fiemme.

Nel territorio urbanizzato del Comune di Ziano di Fiemme è possibile riscontrare, data l'esiguità del contesto antropizzato, essenzialmente due unità ambientali in funzione della morfologia del territorio.

Tale suddivisione si ritiene necessaria, anche se vi sono elementi caratterizzanti comuni, in quanto nelle sedi umane di antica origine di versante risulta ancora intatto l'originario sviluppo urbano con edifici aventi l'orientamento dei colmi delle coperture lungo le curve di livello ovvero il tracciato viario principale "di valle".

Sul tracciato principale si innesta ortogonalmente il tracciato viario secondario "di monte" attorno al quale prospettano edifici aventi l'orientamento dei colmi delle coperture lungo tale direttrice.

90.1.1 - Unità ambientale individuata come "Fondovalle urbanizzato"

Descrizione dello stato originario:

si riscontra la presenza di insediamento di antica origine, costituente l'evento originario dell'antropizzazione del fondovalle, formato dall'aggregazione di:

- edifici ad uso abitativo-agricolo in muratura e legno, principalmente allineati lungo le direttrici viarie, con copertura a due falde aventi linee di colmo parallele alla viabilità (pertinenze ad uso agricolo familiare);
- edifici ad uso prevalentemente abitativo in muratura con copertura a quattro falde;
- edifici ad uso specialistico - scuola materna, teatro e scuola elementare - insediati in contrasto con la conformazione urbanistica del tessuto storico consolidato (pertinenze ad uso improprio rispetto al contesto storico).
- si riscontra la presenza di una espansione edilizia sviluppata dal secondo dopoguerra mediante una corretta iniziale aggregazione edilizia lungo le direttrici viarie esistenti quindi purtroppo con modalità urbanistiche casuali (in funzione della forma del lotto edificabile, dell'orientamento solare, della ricerca di panoramicità individuale, ecc.) che hanno formato un aggregato estensivo privo di connotazioni e di riferimenti territoriali nonché avulso al nucleo originario.

Criteri di tutela ambientale

tipologia edilizia:

edifici a blocco o a schiera, con copertura a due falde, con rapporto minimo larghezza-lunghezza di 1:1,5

orientamento:

in lunghezza prospicienti le principali direttrici viarie esistenti o di progetto

materiale e colore delle coperture:

laterizio o cls con colorazione del cotto tradizionale, anche antichizzato.

È vietato l'uso del laterizio o cls con colorazione nera, grigia e similari. nonché l'uso delle coperture in lastre metalliche.

90.1.2 - Unità ambientale individuata come "versante urbanizzato"

Descrizione dello stato originario:

si riscontra la presenza di insediamento di antica origine, costituente l'evento originario dell'antropizzazione del fondovalle, formato dall'aggregazione di:

- edifici ad uso abitativo-agricolo in muratura e legno, principalmente allineati lungo le direttrici viarie, con copertura a due falde aventi linee di colmo parallele alla viabilità (pertinenze ad uso agricolo familiare);
- rari episodi di edifici ad uso prevalentemente abitativo in muratura con copertura a quattro falde;
- si riscontra la presenza di una espansione edilizia sviluppata dalla metà degli anni sessanta mediante una corretta iniziale aggregazione edilizia lungo le direttrici viarie

esistenti quindi purtroppo con modalità urbanistiche casuali (in funzione della forma del lotto edificabile, dell'orientamento solare, della ricerca di panoramicità individuale, ecc.) che hanno formato un aggregato estensivo privo di connotazioni e di riferimenti territoriali nonché avulso al nucleo originario.

Criteri di tutela ambientale

tipologia edilizia:

edifici a blocco o a schiera, con copertura a due falde, con rapporto minimo larghezza-lunghezza di 1:1,5

orientamento:

in lunghezza prospicienti le principali direttrici viarie esistenti o di progetto e/o le linee di livello a quota costante

materiale e colore delle coperture:

laterizio o cls con colorazione del cotto tradizionale, anche antichizzato, nonché in scandole di larice posate "in terza".

È vietato l'uso del laterizio o cls con colorazione nera, grigia e similari nonché l'uso delle coperture in lastre metalliche.

90.2 - Macrounità denominata "Paesaggio Naturale Antropizzato"

La macrounità denominata "paesaggio naturale antropizzato" comprende in generale al suo interno le aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale (edifici storici isolati), le aree per l'agricoltura ed il pascolo nonché le relative aree per la viabilità e gli spazi pubblici

Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio all'interno della macrounità denominata "paesaggio naturale antropizzato", che non interessano le aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale (edifici storici isolati), oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G. e dei relativi strumenti subordinati, devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale.

All'interno della macrounità denominata "paesaggio naturale antropizzato" è necessario distinguere i criteri in funzione della disciplina d'uso specifica del territorio considerato ovvero:

1. aree agricole;
 - 1a) aree agricole di tutela;
 - 1b) aree agricole primarie e secondarie;
2. aree a pascolo

1. Le aree agricole sono unità paesaggistiche ed ambientali caratterizzate dalla dominanza di suoli coltivati o coltivabili e dalla presenza di insediamenti sparsi. I paesaggi più significativi in tale contesto sono assoggettati a specifica difesa mediante la delimitazione di specifiche aree denominate “aree agricole di tutela”, i cui ambiti sono delimitati in cartografia.

1a) Negli ambiti delle aree agricole di tutela è vietato alterare lo stato attuale dei luoghi, salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare ulteriormente le qualità dei valori protetti o a potenziarla anche mediante eventuali e specifici progetti di recupero. A meno che si tratti di interventi diretti a recuperare assetti originali documentati, ormai degradati o divenuti indecifrabili, sono inoltre vietati i cambi di coltura e i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un comprovato notevole aumento della produttività agricola, ma che possano comportare sostanziali trasformazioni di quadri paesistici significativi o tipici. Sono infine vietate le trasformazioni fisiche che sovvertono le conformazioni esistenti dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo rurale e in generale la morfologia dei luoghi più delicati.

È possibile il recupero ed il ripristino di fabbricati rurali minori (rustici, fienili, baite ecc.) se riguardano iniziative di tipo agricolo, in quanto la presenza umana, l'esercizio costante delle attività rurali e il conseguente attivo presidio del territorio, specie se esercitato nei modi tradizionali, sono sicure garanzie di salvaguardia ambientale. Se invece avranno solo lo scopo di permettere riusi abitativi di tipo secondario o turistico, sia sempre reso obbligatorio il mantenimento agricolo dei fondi (e come minimo lo sfalcio dei prati di pertinenza), eventualmente con interventi coatti o sostitutivi da parte del Comune.

La trasformazione degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

1b) Negli ambiti delle aree agricole come criteri generali di tutela si assume che:

- tutti gli interventi vengano diretti a mantenere, sostenere e potenziare le attività agricole e zootecniche;
- al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, alla nuova edificazione di fabbricati isolati si preferisca quella di fabbricati accostati agli insediamenti esistenti. Solo le stalle e i fienili vanno distanziati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto delle strutture insediative e con i relativi complessi agricoli, sempre opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni;
- i nuovi fabbricati rustici e accessori (ricoveri, depositi, piccoli magazzini, legnaie, locali per attrezzi ecc.), qualora isolati nei fondi, vengano comunque disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali nei contesti insediativi e nei quadri ambientali locali.
- il recupero e il ripristino di fabbricati rurali minori (rustici, fienili, baite ecc.) siano favoriti se riguardano iniziative di tipo agricolo, in quanto la presenza

umana, l'esercizio costante delle attività rurali e il conseguente attivo presidio del territorio, specie se esercitato nei modi tradizionali, sono sicure garanzie di salvaguardia ambientale. Se invece avranno solo lo scopo di permettere riusi abitativi di tipo secondario o turistico, sia sempre reso obbligatorio il mantenimento agricolo dei fondi (e come minimo lo sfalcio dei prati di pertinenza), eventualmente con interventi coatti o sostitutivi da parte del Comune.

- i terreni delle aziende agricole restino il più possibile accorpati e quindi non vengano tagliati da strade o sentieri, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili; e che pertanto, di norma, l'apertura di eventuali nuovi percorsi avvenga ai margini dei fondi agricoli, con tracciati, livellette, tipologie di manufatti tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.

La localizzazione di eventuali fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.

La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.

La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.

La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.

Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdate e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.

Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e, ove possibile, essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite.

Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.

La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il ruscellamento va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Tutti quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate.

2. I pascoli sono unità paesaggistiche e ambientali presenti sia alle quote intermedie dei versanti che ad altezze superiori. Nel primo caso si tratta di radure nei boschi, prati più o meno irrigui e spesso inselvatichiti, mentre nel secondo di suoli erbosi aridi, talvolta arbustivi, presenti alle quote superiori, ma in entrambi i casi esistono generalmente una consistente presenza di fabbricati rurali minori (malghe, rustici, fienili, baite, ecc.).

Per proteggere paesaggisticamente i pascoli e per non consumare suoli preziosi, gli interventi vanno eseguiti di regola ai margini dei pascoli, se possibile accanto ad edifici o strade già esistenti e in genere in posizioni defilate rispetto alle viste più significative dei posti, sui luoghi e da lontano.

La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e, ove possibile, essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite.

È vietata la presenza in vista di linee elettriche e telefoniche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove indicato dal P.R.G. o per motivi ineludibili di servizio ai fabbricati e agli impianti ammessi. Queste infrastrutture dovranno comunque inserirsi correttamente nell'ambiente e di norma non comporteranno manufatti né opere d'arte emergenti dal suolo.

Negli ambiti delle aree a pascolo come criteri generali di tutela si assume che:

- le configurazioni e gli assetti vegetazionali non siano alterati se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica, recupero funzionale ed ambientale;
- sia favorita la riconversione a pascolo dei suoli ancora accatastati in quanto tali ma di fatto abbandonati o rimboscati in modo tuttavia non irreversibile;

- i pascoli siano mantenuti il più possibile accorpati e quindi non vengano tagliati da strade o sentieri, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili, obbligando gli eventuali nuovi percorsi ai margini dei fondi, con tracciati, livellette e opere d'arte tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.

90.3 – Macro unità denominata "Paesaggio Naturale"

La macrounità denominata "paesaggio naturale" comprende in generale al suo interno le aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale (edifici storici isolati), le aree a bosco nonché le relative aree per la viabilità.

Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio all'interno della macrounità denominata "paesaggio naturale", che non interessano le aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale (edifici storici isolati), oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G. e dei relativi strumenti subordinati, devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale.

I boschi sono unità ambientali e paesaggistiche formate dai terreni interamente coperti da vegetazione arborea, cedua o d'alto fusto, e in generale suoli già arborati o da piantumare dove le funzioni di produzione o di protezione vanno preservate e potenziate, con i relativi insediamenti sparsi di edifici rurali e forestali.

Come criteri generali di tutela si assume che la coltivazione sia condotta in modo che i tagli vengano eseguiti con tecniche e in misure tali da non provocare il degrado funzionale e visuale dei siti, escludendo la pratica delle "fratte", e che siano sempre compensati da adeguate ripiantumazioni e rimboschimenti eseguiti con essenze locali da scegliere in funzione dei diversi habitat;

La trasformazione degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza

La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.

Le recinzioni sono vietate; ad eccezione di quelle a protezione di sorgenti; per particolari esigenze è consentita la stanga in legno.

L'eventuale costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.

Le rampe devono essere sistemate ed inerbite.

I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche.

90.4 – Macro unità denominata “Paesaggio Naturale Integrale”

La macrounità denominata “paesaggio naturale integrale” comprende in generale al suo interno le aree improduttive.

Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio all'interno della macrounità denominata “paesaggio naturale integrale”, oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G. e dei relativi strumenti subordinati, devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale.

Per aree improduttive si intendono le unità ambientali e paesaggistiche tipiche delle quote superiori del territorio, con specifici e severi caratteri climatici, topografici, geomorfologici e naturalistici, costituite in generale da insiemi di suoli spesso molto acclivi, aridi e selvaggi, per lo più sterili; da sterpeti o da radi e poveri prati naturali malamente atti al pascolo d'allevamento; da arbusteti di ontanelli, rododendri e pini mughi; dalle ultime manifestazioni marginali dei boschi di resinose, con piante male accessibili, su declivi ripidi e percorsi da frane, in gruppo o isolate, spesso nelle forme prone, prive di funzioni economiche o di protezione; e infine di vaste estensioni di suoli improduttivi nudi: macereti, ghiaioni, pietraie, rocce, dirupi, vette ecc..

Come criteri generali per la tutela paesaggistica e ambientale delle aree improduttive si assume che:

- l'eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente sia ammesso solo per realizzare nuovi tracciati dettati da necessità silvopastorali o per modestissime modifiche locali di tracciati esistenti;
- si proibisca l'accesso ai luoghi e la percorrenza da parte di veicoli motorizzati, salvo che mediante le strade di P.R.G. o per ragioni e con mezzi di servizio di pubblica utilità, assoggettando comunque le eventuali eccezioni a precise limitazioni concesse motivatamente dal Comune;
- sia vietata la costruzione di nuove linee elettriche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove previsto dal P.R.G. o per motivi ineludibili di servizio ai fabbricati e agli impianti ammessi. In ogni caso tali eventuali opere infrastrutturali devono sempre inserirsi correttamente nell'ambiente e di norma non comportare manufatti né opere d'arte emergenti dal suolo.
- ogni innovazione tecnico-funzionale nella capacità degli accessi, delle strutture edilizie e delle altre eventuali infrastrutture esistenti sia sottoposta alla verifica del massimo carico antropico ammissibile nei diversi siti sotto i profili dell'inquinamento, della

generazione di rumori, della movimentazione di persone e materiali ecc. nonché degli effetti collaterali di tipo climatologico, faunistico, geologico ed idrologico, da compiere mediante apposite indagini e valutazioni preventive che spettano ai progetti degli interventi per i quali eventualmente è richiesta la concessione.

Nell'ambito di tale area può essere ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali, aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di opere e/o infrastrutture che rivestono interesse generale.

La trasformazione degli eventuali edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali in alta quota. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza.

La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.

Le recinzioni sono vietate.

L'eventuale trasformazione di strade esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale.

La costruzione di nuove strade è vietata.

I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Quelli di eventuale nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

90.5 – Macro unità denominata "Paesaggio degli Ambiti Fluviali e Lacuali"

a) Ambiti fluviali:

All'interno di questi ambiti sono da evitare opere di copertura, intubazione interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, gli interventi di canalizzazione e derivazione di acque, l'ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati alla regimazione dei corsi d'acqua, al loro impiego per fini produttivi e potabili, al recupero ambientale delle rive o alla creazione di parchi fluviali.

Vanno limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque eseguite con tecniche tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo un discreto impatto visivo, non ottemperano alle esigenze biologiche del corso d'acqua.

L'andamento planimetrico delle rive e il loro profilo verticale non devono essere alterati se non per irrinunciabili esigenze tecniche, funzionali e di sicurezza; la conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali devono sempre essere ripristinate e la vegetazione autoctona, acquatica e non, mantenuta, risanata e potenziata.

Vanno invece privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche

della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.

Sono prevedibili le seguenti tecniche di ingegneria naturalistica:

- ampliamento della sezione dell'alveo con differenziazioni micromorfologiche;
- uso di repellenti vivi;
- sostituzione di briglie e soglie con rampe a blocchi;
- semine potenziate;
- uso di coperture diffuse in ramaglia di salici, semplici ed armate;
- uso di ribalte, gradonate, fascinate vive;
- uso di palificate vive, semplici e doppie, con tane per l'ittiofauna;
- trapianto di ecocelle palustri;
- uso di biofeltri e biostuoie rinverditi;
- altre tecniche giudicate opportune in sede di verifica dei parametri idraulici e progetto.

b) **Ambiti lacuali:**

All'interno degli ambiti lacuali ogni intervento consentito deve riferirsi ai seguenti criteri di difesa e ambientazione:

- è vietata l'escavazione sopra e sotto il livello dell'acqua;
- è vietato l'accumulo sulle rive di merci all'aperto, la discarica di rifiuti, il deposito ed il riporto di materiali edilizi e di qualsivoglia tipo di rottame;
- è vietata l'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea;
- è vietato alterare l'equilibrio e l'assetto dei vari habitat vegetazionali, sia nel lago che lungo le rive, salvo che per ricondurli a documentate condizioni originarie;
- non sono consentite le palificazioni;
- non è consentita la pubblicità commerciale; la segnaletica di interesse turistico può essere collocata su precisa indicazione dell'Amministrazione comunale.

90.6 - Ambiti di particolare rilevanza ambientale-paesaggistica: elementi detrattori presenti nelle macro unità paesaggistiche

a) **Aree per attività produttive, commerciali e produttive per l'agricoltura:**

La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno.

Si consiglia di adottare una tipologia edilizia in sintonia con il contesto territoriale esistente, privilegiando strutture con corpi di fabbrica articolati planimetricamente, utilizzando materiali e finiture tradizionali nonché coperture a falde con inclinazione non inferiore al 25%

I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.

Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione

accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva e ad evitare l'impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi.

Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata avere altezza non superiore a 2 metri e consentire la visione attraverso esse.

Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi interrato.

Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva, collocare all'aperto del materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici ben definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.

I muri di sostegno in calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, ove è possibile, vanno sostituiti da scarpate inerbite.

I fronti principali dovranno attestarsi preferibilmente secondo allineamenti paralleli alle direttrici stradali esistenti.

b) Aree per lo stoccaggio-trattamento materiali inerti:

Le aree per il trattamento e lo stoccaggio di materiali inerti devono essere progettate tenendo in massima considerazione: sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico dall'attività lavorativa nel periodo di gestione, che l'impatto permanente, prodotto dall'alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo o di deposito.

L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del fronte di lavorazione, che deve risultare il più defilato possibile rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico.

L'apertura dell'attività deve coincidere con la messa a dimora di alberature varie, ai margini dell'area, con funzione di schermo visivo, che deve presentare particolare efficacia in direzione delle strade di maggior traffico e delle principali vedute panoramiche. La recinzione deve essere trasparente e coperta dal verde.

La destinazione finale del suolo è quella indicata dalla cartografia del P.R.G.. Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale ed integrata con il contesto ambientale. Devono essere evitate le forme geometriche ed artificiali.

La destinazione d'uso dovrebbe essere verificata attraverso indicatori ecologici quantitativi, che permettano di stabilire la compatibilità con il paesaggio esistente, nonché di verificare la stabilità degli equilibri paesistici in relazione al tipo di recupero ambientale previsto.

c) Aree per attrezzature tecnologiche:

Gli impianti tecnologici che non sono soggetti a studio di impatto ambientale devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi

contesti ambientali e paesaggistici.

I materiali, i colori, gli elementi costruttivi e le masse devono essere adottati sulla base dell'esigenza di mimetizzare l'opera nell'ambiente circostante.

I terreni interessati dall'intervento devono essere sistemati, rinverditi e, se è opportuno un mascheramento, piantumati con essenze arboree locali.

Gli impianti tecnologici, ad esclusione dei cimiteri, devono essere mascherati con schermi vegetali, realizzati con arbusti e piante d'alto fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico.

I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più defilati possibile rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior traffico.

d) Infrastrutture viarie impattanti:

L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.

Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.

Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.

I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.

L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo che si possano scegliere e quindi realizzare le alternative tecnico-economiche di minor impatto paesaggistico e ambientale e che tutti gli eventuali effetti negativi residui siano ridotti al minimo mediante idonee misure di mitigazione.

Le caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte stradali e le sistemazioni dell'arredo stradale vanno progettate accuratamente, mirando al loro perfetto inserimento nei quadri paesaggistici locali.

Non sono ammesse le soluzioni progettuali che comportano massicci lavori di sbancamento e riporto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di alternative di minore impatto. Comunque, a opere concluse, tali eventuali interventi vanno sempre mimetizzati accuratamente impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, e quindi o rinverditi e piantumati con essenze arboree locali, o rifiniti con muri in pietrame. Sono pure escluse le soluzioni progettuali con viadotti e muri di sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi tecnicamente necessari, a favore della tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate.

Le nuove strade e gli interventi di consistente trasformazione delle strade esistenti dovranno sempre avere tracciati e pendenze ben inserite nella morfologia dei luoghi,

anteponendo il rispetto delle panoramicità dei versanti agli obiettivi funzionali non decisivi. Tutti gli incroci - compresi quelli con i sentieri - dovranno essere sempre accuratamente sistemati per assicurare la migliore visibilità, curando che le acque siano sempre ben convogliate senza modificare i regimi in superficie e in sottosuolo se non per migliorare le eventuali situazioni critiche esistenti.

Nei muri di sostegno, nei parapetti e nelle recinzioni stradali è esclusa l'evidenza esterna di strutture in cemento armato o in ferro e di elementi metallici. I ponti e i sovrappassi della viabilità minore, delle piste ciclabili, dei sentieri e delle piste da fondo devono essere preferibilmente in legno. Le pavimentazioni devono essere sempre eseguite a perfetta regola d'arte, con l'impiego dei migliori materiali ed elementi costruttivi locali, favorendo quelli tradizionali. I manti d'asfalto saranno ammissibili solo in ragione o di particolari caratteri prestazionali da assicurare ai tracciati, o di accertate convenienze tecnico-economiche riguardo alla loro manutenzione in tutte le stagioni.

Le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave di prestito, impianti di risalita ecc.), una volta cessata la loro funzione, vanno smantellate e rimosse, e i loro sedimi devono essere sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei terreni e della vegetazione.

Le infrastrutture dismesse vanno smontate o demolite a cura dei titolari. I rispettivi sedimi devono essere sempre risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

90.7 - Ambiti di particolare rilevanza ambientale-paesaggistica: elementi di pregio esistenti nelle macro unità paesaggistiche

Aree di protezione dei biotopi:

L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è compatibile con alcune attività tradizionali, quali:

- a prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino-Alto Adige della deliberazione di individuazione. L'attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purché compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";
- l'accesso ai fondi coltivati da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal

Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggior dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Al fine di garantire il mantenimento delle strutture e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23.06.1986, n. 14 che dispongono:

- a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";
- b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
- c) "il divieto di coltivare cave o torbiere (...)".

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto, è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2;
- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale; non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;
- fatti salvi i diritti dei proprietari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, il "Progetto per la tutela e valorizzazione del biotopo" redatto dalla Commissione Scientifica per i biotopi individuerà nel dettaglio le aree di massimo pregio naturalistico il cui attraversamento sarà consentito esclusivamente utilizzando sentieri all'uopo segnalati;
- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione;
 - rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

L'individuazione del biotopo riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23.06.1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di espropriazione da definire con specifico provvedimento.

La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione.

Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

È vietata l'immissione di elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.

Lungo tutti i corsi d'acqua pubblici sono previste fasce di rispetto inedificabili secondo le disposizioni della normativa vigente. In tali aree, a prescindere dalla opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n.28/1988, ogni intervento infrastrutturale ed edilizio va corredato da un apposito studio di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione edilizia, nei quali si dovranno dimostrare l'assoluta necessità delle opere previste, la scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e l'adozione delle migliori misure di mitigazione degli eventuali residui impatti negativi non eliminabili.

Nelle aree di protezione è vietato:

- alterare i quadri naturalistici esistenti se non per eseguire gli interventi edilizi e infrastrutturali contemplati dal P.R.G;
- eseguire qualsivoglia intervento di copertura, intubazione, interrimento, canalizzazione, derivazione, prelievo, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramento che non siano strettamente finalizzati alla regimazione delle acque o al loro impiego per fini produttivi e potabili di pubblico interesse;
- scavare e estrarre materiali inerti;
- accedere ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati per ragioni diverse da quelle del servizio pubblico;
- recintare le rive naturali accessibili;
- disporre pubblicità commerciale.

Per gli interventi ammessi sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori criteri generali di tutela:

- le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili vanno costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale;
- gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte devono essere sempre accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali;
- l'andamento planimetrico delle rive e il loro profilo verticale non devono essere alterati se non per irrinunciabili esigenze tecniche, funzionali e di sicurezza; la conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i

diversi habitat vegetali devono sempre essere ripristinate e la vegetazione autoctona, acquatica e non, mantenuta, risanata e potenziata;

- le rive vanno assicurate al pubblico accesso attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati o eventualmente risistemati, ma senza aprire accessi nuovi alle località oggi inaccessibili.

TITOLO X NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 91 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico.

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità geologica, idrogeologica, valanghiva e delle acque si applicano le disposizioni contenute nella “Carta di Sintesi geologica “del PUP approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2183 d.d. 23.09.2003 e successivi aggiornamenti. Mentre per quanto riguarda il rischio idrogeologico si dovrà fare riferimento al PGUAP “Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”. I contenuti della Carta di sintesi geologica, del PGUAP, della carta delle risorse idriche prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste nel PRG.

Art. 92 Utilizzo degli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nelle zone B e C, è sempre consentito il recupero ad uso abitativo di tutto il volume esistente con le limitazioni previste dal Titolo II delle presenti norme di attuazione. I volumi destinati a garage non potranno essere trasformati in altra destinazione d'uso se non per la parte eccedente a quella necessaria al rispetto degli standard di parcheggio previsti dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
2. Fatte salve tutte le altre norme di zona e di P.R.G., è sempre ammessa la ricostruzione di ruderi di preesistenti edifici, alle seguenti prescrizioni:
 - a. il volume esistente deve essere riconoscibile e corrispondere ad almeno l'80% del volume preesistente;
 - b. la ricostruzione deve avvenire in base a documentazione storica sia progettuale che fotografica.
3. Tale ricostruzione non è ammessa nelle aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva.
4. La ricostruzione filologica degli edifici preesistenti (ruderi) è possibile solamente in presenza del censimento del patrimonio edilizio montano come stabilito dal comma 8ter dell'art. 148 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1

Art. 93 Disposizioni in materia di caratteristiche acustiche degli edifici

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni contenute all'art.18 della Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico” e del relativo regolamento di esecuzione.

2. Il progetto delle opere deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6”.

Art. 94 Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche e dalle disposizioni del Titolo III Capo VIII regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
2. Il rilascio del permesso di costruire in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale qualora previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

ALLEGATI

Tabella 1

Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto

Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.

	nelle urbanizzazioni	negli spazi aperti	misurare da																																
ACQUE																																			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	20	rive																																
Sorgenti, Sorgenti minerali, Acque superficiali e Pozzi	Si applicano le norme di attuazione della CARTA DELLE RISORSE IDRICHE DEL PUP																																		
Acquedotti d)	--	2,5	asse																																
Collettori fognanti d)	--	2,5	asse																																
DEPURATORI c)																																			
DEPURATORI BIOLOGICI: <table border="1"> <tr> <td>- SCOPERTI:</td><td>fascia "A"</td><td>50 ml.</td><td>dalla recinzione;</td></tr> <tr> <td></td><td>fascia "B"</td><td>100 ml.</td><td>dal limite della precedente;</td></tr> <tr> <td>- COPERTI:</td><td>fascia "A"</td><td>50 ml.</td><td>dal perimetro del fabbricato;</td></tr> <tr> <td></td><td>fascia "B"</td><td>50 ml.</td><td>dal limite della precedente;</td></tr> </table> DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF": <table border="1"> <tr> <td>- SCOPERTI:</td><td>(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)</td><td>ml. 40</td><td>dalla recinzione</td></tr> <tr> <td>- SCOPERTI:</td><td>(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)</td><td>ml. 50</td><td>dalla recinzione</td></tr> <tr> <td>- COPERTI:</td><td>(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)</td><td>ml. 20</td><td>dal centro dell'impianto</td></tr> <tr> <td>- COPERTI:</td><td>(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)</td><td>ml. 30</td><td>dal centro dell'impianto</td></tr> </table>				- SCOPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dalla recinzione;		fascia "B"	100 ml.	dal limite della precedente;	- COPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dal perimetro del fabbricato;		fascia "B"	50 ml.	dal limite della precedente;	- SCOPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 40	dalla recinzione	- SCOPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 50	dalla recinzione	- COPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 20	dal centro dell'impianto	- COPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 30	dal centro dell'impianto
- SCOPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dalla recinzione;																																
	fascia "B"	100 ml.	dal limite della precedente;																																
- COPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dal perimetro del fabbricato;																																
	fascia "B"	50 ml.	dal limite della precedente;																																
- SCOPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 40	dalla recinzione																																
- SCOPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 50	dalla recinzione																																
- COPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 20	dal centro dell'impianto																																
- COPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 30	dal centro dell'impianto																																
DISCARICHE	--	100	recinzione																																

- Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.
- Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici lungo i corsi d'acqua e le loro rive sono regolati - in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche.
- Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiamano "Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione e definizione dei vincoli di inedificabilità – Art. 59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" e la D.G.P. 850 dd. 28 aprile 2006
- Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

Tabella 2/A

Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno dei centri urbani.

D.G.P. 5 maggio 2006 n. - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011

CATEGORIA	Strade esistenti	Strade esistenti da potenziare	Strade di progetto	Raccordi, svincoli di progetto
Autostrada				
I Categoria	10*			
II Categoria	7,5*	35	45	60
III Categoria	7,5*	25	35	15
IV Categoria	5*	15	25	10
Viabilità Locale	5*	5*	10*	10*

* disposizioni del P.R.G

Tabella 2/B

Larghezza delle fasce di rispetto stradali esterne ai centri abitati

D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011

CATEGORIA	strade ESISTENTI	strade ESISTENTI DA POTENZIARE	strade di PROGETTO	Raccordi, svincoli di PROGETTO
Autostrada				
I Categoria				
II Categoria	25	50	75	100
III Categoria	20	40	60	--
IV Categoria	15	30	45	--
Viabilità Locale	10	20*	30*	--

Tabella 3

Dimensioni delle piattaforme stradali

D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	---	---
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE – Viabilità Locale	4.50*	7.00
STRADE RURALI BOSCHIVE	---	3.00

*per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3.00

